

SETTIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE



ACRI - ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

SUPPLEMENTO AL NUMERO DELLA RIVISTA "IL RISPARMIO"

diretta da

NICOLA MATTOSCIO

Direttore responsabile

STEFANO MARCHETTINI

Comitato Editoriale

SANDRO MOLINARI, ALBERTO CARMÌ,

ANDREA COMBA, FAUSTO CUOCOLO,

MARIO FEDRIZZI, GIULIANO SEGRE

ACRI - Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane
Piazza Mattei, 10
00186 Roma

Edizione 2002

INDICE GENERALE

	<i>Pag.</i>
INDICE DELLE TABELLE	7
INDICE DELLE FIGURE	11
PREFAZIONE	13
ELEMENTI DI SINTESI	17
CAP. 1 - IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO	25
CAP. 2 - L'ASSETTO INTERNO	35
2.1 Gli organi collegiali	35
2.2 La struttura operativa delle Fondazioni bancarie	37
CAP. 3 - IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA	41
3.1 Il patrimonio delle Fondazioni bancarie	41
3.2 Le forme di investimento del patrimonio	43
3.3 Gli assetti partecipativi delle Fondazioni nelle Banche conferitarie	43
3.4 Le operazioni di aggregazione bancaria realizzate dalle Banche partecipate dalle Fondazioni	45
3.5 La redditività	47
3.6 Le risorse destinate all'attività erogativa	51
TABELLE RELATIVE A DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI	55

	<i>Pag.</i>
CAP. 4 - L'ATTIVITÀ EROGATIVA	77
<i>Premessa</i>	77
4.1 Nuovi criteri di classificazione dei dati	79
4.2 Analisi riguardante il Sistema Fondazioni	80
4.2.1 Quadro sintetico	80
4.2.2 Settori di intervento	81
4.2.3 Beneficiari delle iniziative	85
4.2.4 Tipo di intervento	86
4.2.5 Altre caratteristiche dei progetti	88
4.2.6 Localizzazione delle iniziative	89
4.3 Analisi riferita a gruppi di Fondazioni	90
4.3.1 Quadro sintetico	91
4.3.2 Settori di intervento	93
4.3.3 Beneficiari delle iniziative	94
4.3.4 Tipo di intervento	95
4.3.5 Altre caratteristiche delle iniziative	95
4.3.6 Localizzazione delle iniziative	97
TABELLE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI EROGAZIONE	99
NOTA METODOLOGICA	129
LA COMUNICAZIONE NELLE FONDAZIONI BANCARIE	135
APPENDICE - PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI	161
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	163
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	199

INDICE DELLE TABELLE

	<i>Pag.</i>
CAPITOLO 2	
Tab. 2.1 – Composizione degli Organi di Amministrazione e Indirizzo . . .	35
» 2.2 – Enti designanti gli Organi di Indirizzo	36
» 2.3 – Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro	38
» 2.4 – Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo	39
» 2.5 – Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato	40
CAPITOLO 3	
Tab. 3.1 – Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni per gruppi di- mensionali e aree geografiche (situazione al 31/12/2001).	42
» 3.2 – Assetti partecipativi delle Fondazioni bancarie (situazione ag- giornata a settembre 2002).	45
» 3.3 – Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento.	50
TABELLE RELATIVE AI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI	55
» 3.4 – Stato patrimoniale	56
» 3.5 – Stato patrimoniale - Gruppi dimensionali	57
» 3.5 – Stato patrimoniale - Gruppi dimensionali	58
» 3.5 – Stato patrimoniale - Gruppi dimensionali	59
» 3.5 – Stato patrimoniale - Gruppi dimensionali	60
» 3.5 – Stato patrimoniale - Gruppi dimensionali	61

	<i>Pag.</i>
Tab. 3.6 – Stato patrimoniale - Localizzazione geografica	62
» 3.6 – Stato patrimoniale - Localizzazione geografica	63
» 3.6 – Stato patrimoniale - Localizzazione geografica	64
» 3.6 – Stato patrimoniale - Localizzazione geografica	65
» 3.7 – Conto economico	66
» 3.8 – Conto economico - Gruppi dimensionali	67
» 3.8 – Conto economico - Gruppi dimensionali	68
» 3.8 – Conto economico - Gruppi dimensionali	69
» 3.8 – Conto economico - Gruppi dimensionali	70
» 3.8 – Conto economico - Gruppi dimensionali	71
» 3.9 – Conto economico - Localizzazione geografica	72
» 3.9 – Conto economico - Localizzazione geografica	73
» 3.9 – Conto economico - Localizzazione geografica	74
» 3.9 – Conto economico - Localizzazione geografica	75

CAPITOLO 4

TABELLE RELATIVE ALL' ATTIVITÀ DI EROGAZIONE	99
» 4.1 – Distribuzione percentuale delle erogazioni per tipologia e per classi di importo unitario (2000-2001)	100
» 4.2 – Distribuzione delle erogazioni per settore beneficiario (2000- 2001)	101
» 4.3 – Composizione interna delle erogazioni relative al settore Atti- vità culturali e artistiche (2001)	102
» 4.4 – Composizione interna delle erogazioni relative al settore Istru- zione (2001)	103
» 4.5 – Composizione interna delle erogazioni relative al settore Assi- stenza sociale (2001)	104

	<i>Pag.</i>
Tab. 4.6 – Principali tipologie di destinatari dei servizi sociali (2001)	105
» 4.7 – Composizione interna delle erogazioni relative al settore Filantropia e volontariato (2001)	106
» 4.8 – Composizione interna delle erogazioni relative al settore Ricerca (2001)	107
» 4.9 – Composizione interna delle erogazioni relative al settore Sanità (2001)	108
» 4.10 – Distribuzione percentuale delle erogazioni tra soggetti pubblici e privati (2001)	109
» 4.11 – Distribuzione percentuale delle erogazioni per soggetto beneficiario (2001)	110
» 4.12 – Distribuzione percentuale delle erogazioni per tipo di intervento (2001)	111
» 4.13 – Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al ruolo della Fondazione nella realizzazione degli interventi (2001)	112
» 4.14 – Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione all'origine dei progetti	113
» 4.15 – Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori	114
» 4.16 – Erogazioni in pool: tipologie di soggetti impegnati assieme alle Fondazioni	115
» 4.17 – Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione alla valenza territoriale dei progetti	116
» 4.18 – Distribuzione percentuale degli importi erogati per localizzazione degli interventi (2001)	117
» 4.19 – Distribuzione percentuale degli importi erogati per area geografica di destinazione (2001)	118
» 4.20 – Quadro sintetico riguardante i gruppi di Fondazioni (2000 - 2001)	119
» 4.21 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per classi di importi singoli (2001).	120

Tab.4.22 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per tipo di intervento (2001)	121
» 4.23 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali settori di intervento (2001)	122
» 4.24 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per soggetti beneficiari (2001)	123
» 4.25 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali tipi di intervento (2001)	124
» 4.26 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per modalità di realizzazione degli interventi (2001)	125
» 4.27 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per origine dei progetti (2001)	126
» 4.28 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2001)	127
» 4.29 – Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per localizzazione degli interventi (2001)	128

INDICE DELLE FIGURE

	<i>Pag.</i>
CAPITOLO 3	
Fig. 3.1 – Distribuzione percentuale delle Fondazioni in relazione alla quota di partecipazione nella conferitaria	45
Fig. 3.2 – Valori dell'indice R.O.E. per le banche partecipate dalle Fondazioni.....	49
Fig. 3.3 – Andamento dei principali indicatori di redditività.....	50

PREFAZIONE

La presentazione del Settimo Rapporto annuale sulle Fondazioni bancarie costituisce un'occasione gradita ed importante per fare il punto sull'attività di queste Istituzioni, che attraversano una fase molto particolare, della loro pur travagliata esistenza.

Premetto un pubblico ringraziamento ai realizzatori dell'opera, alla quale hanno in primo luogo contribuito le Fondazioni stesse, facilitate in questo dall'automatizzazione dell'attività di rilevazione dei dati introdotta da questo anno.

L'occasione mi è gradita perché permette di segnalare alcune innovazioni introdotte nel Rapporto, tese a rendere ancora più ricco questo strumento fondamentale di documentazione e di analisi.

Il campo d'indagine abbraccia ora l'intero universo delle Fondazioni, anche grazie alla collaborazione delle due importanti Fondazioni che non aderiscono all'Associazione. I nuovi schemi di classificazione dei dati consentono una rappresentazione più articolata dell'attività istituzionale delle Fondazioni e la rendono più comparabile con i criteri utilizzati a livello nazionale ed internazionale. La sezione monografica, introdotta già col Sesto Rapporto, è quest'anno dedicata al tema della comunicazione; un'appendice normativa dà conto dell'evoluzione dell'ultimo anno.

Il Rapporto sull'attività 2001 è un'occasione importante per verificare cosa possono fare delle Fondazioni autonome, che operano con un ruolo sussidiario rispetto all'intervento pubblico e si muovono in una prospettiva pienamente europea.

In questo senso, i risultati di seguito evidenziati sono particolarmente lusinghieri e confermano la capacità di risposta del sistema delle Fondazioni bancarie alle necessità di trasformazione messe in moto dalla riforma "Ciampi".

Il sistema ha conseguito una redditività vicina al 5%, un risultato di tutto rispetto, se si tiene conto dell'andamento sfavorevole dei mercati finanziari e dei giusti vincoli di prudenza degli investimenti, cui le Fondazioni sono tenute al fine di garantire la conservazione del proprio patrimonio nel tempo.

L'attività di erogazione rivolta ai settori di rilevanza sociale indicati dalla normativa è stata nell'ordine di un miliardo di euro, dato che, depurato per la diversa durata degli esercizi (superiore nel 2000 ai 12 mesi) conferma in buona misura i risultati dell'anno precedente.

Non è questa la sede per entrare in polemica con i principi ispiratori della riforma avviata con l'art. 11 della legge n. 448/2001, su cui mi soffermerò brevemente di seguito. Tuttavia, non si può non rilevare l'incongruenza di una riforma che sacrifica l'autonomia delle Fondazioni per introdurre livelli di concentrazione territoriale e settoriale e di coordinamento con gli Enti locali, che risultano già ampiamente superati nei fatti. Ad esempio, quasi tutte le Fondazioni hanno destinato ai loro principali due settori di intervento almeno il 60% delle erogazioni ed hanno deliberato 9 euro su 10 a favore della regione di appartenenza, avendo come principale soggetto beneficiario gli Enti locali.

Sul versante della dismissione del controllo delle società bancarie, il Rapporto evidenzia un rallentamento, dovuto alla sospensione delle agevolazioni fiscali sulle operazioni di dismissione della partecipazione bancaria, disposta a seguito dell'indagine della Commissione UE volta a verificare la compatibilità di tali previsioni con i principi di libera concorrenza dell'Unione. L'indagine si è conclusa favorevolmente alle Fondazioni nell'agosto del 2002. Peraltro, il ruolo delle Fondazioni nel processo di ristrutturazione del sistema bancario è stato più volte autorevolmente riconosciuto dal Governatore della Banca d'Italia, che con l'occasione ringrazia per gli importanti apprezzamenti.

L'attività sin qui sommariamente descritta è stata possibile grazie alla piena autonomia statutaria e gestionale di cui hanno beneficiato le Fondazioni, secondo quanto previsto dalla legge "Ciampi". Nella prefazione al Sesto Rapporto avevo fatto cenno alle modifiche normative introdotte con l'art. 11 della legge n. 448/2001 ed avevo preannunciato l'intenzione dell'Associazione di difendere l'autonomia delle Fondazioni.

Tale difesa è stata perseguita, in primo luogo, rilevando e ribadendo puntualmente la posizione delle Associate in occasione delle innovazioni normative che, facendo seguito all'art. 11 della legge n. 448/2001, hanno caratterizzato il 2001 ed il 2002.

In secondo luogo, l'Associazione ha costantemente ricercato il dialogo con tutti gli interlocutori rilevanti, a partire dal Governo. Tale sforzo ha dato esiti importanti, sul fronte degli "stakeholder" delle Fondazioni e degli altri soggetti coinvolti, oltre a contribuire a rafforzare la conoscenza della natura e delle modalità operative delle Fondazioni all'interno della stessa compagine governativa.

In merito ai profili normativi si sono recentemente registrati alcuni passi avanti, fra cui particolarmente importanti le modifiche al regolamento attuativo a seguito del parere del Consiglio di Stato e due emendamenti governativi inseriti nel d.d.l. per la finanziaria 2003; questi ultimi hanno riguardato, rispettivamente, la limitazione delle incompatibilità per

gli organi delle Fondazioni e l'estensione di un triennio per la dismissione delle partecipazioni di controllo per le Fondazioni di minori dimensioni.

Tuttavia, la questione centrale della lesione dell'autonomia delle Fondazioni non è stata risolta ed ha portato, sia pure con grande rammarico, la grande maggioranza delle Fondazioni ad instaurare un contenzioso con l'Autorità di vigilanza.

Concludo con un ringraziamento a tutto il sistema delle Fondazioni per aver favorito il costante orientamento dell'ACRI alla difesa dell'autonomia di queste istituzioni, il cui positivo operato è bene illustrato nel presente Settimo Rapporto.

Giuseppe Guzzetti
Presidente dell'ACRI

ELEMENTI DI SINTESI

L'organica disciplina normativa, civilistica e fiscale, definita nel decreto applicativo n. 153/99 della legge delega n. 461/98, cosiddetta legge "Ciampi", sottolineando i profili di autonomia delle Fondazioni bancarie, ha favorito nel biennio 2000-2001 l'avvio di un modo di operare sempre più orientato ai territori di riferimento, con un ruolo sussidiario a quello pubblico e pienamente inserito in un contesto europeo.

Come riconosciuto dalla Commissione Europea¹, il panorama delle fondazioni in Europa presenta una ricca varietà, ma sostanziali analogie. "Le 200.000 fondazioni europee, sebbene diverse tra loro, condividono caratteristiche comuni: le fondazioni sono enti non-profit indipendenti ed autonomi, con un proprio consiglio di amministrazione, una loro propria fonte di reddito che deriva, spesso ma non solo, da una dotazione iniziale. Alle fondazioni sono stati attribuiti dei beni, dei diritti e delle risorse con lo scopo di assicurare un lavoro ed un impegno per fini di interesse generale: sostenere delle associazioni, delle istituzioni, o particolari progetti, e rendere operativi i propri programmi".

Alla fine del 2001 il Governo ha introdotto una sostanziale modifica alla legge "Ciampi", dopo che un decennio di forte instabilità del settore si era appena concluso. Il nuovo quadro normativo, cui le Fondazioni si sono opposte anche in sede giurisdizionale, non è ancora compiuto nel momento in cui il Settimo Rapporto viene dato alla stampa: manca ancora il regolamento concernente il servizio di gestione delle partecipazioni da parte di SGR.

Il processo di dismissione delle partecipazioni bancarie avviato a partire dalla metà degli anni '90, si era in buona misura completato già nel 2000. L'indagine per "aiuti di Stato" della Commissione Europea, pur risoltasi positivamente per le Fondazioni nell'estate del 2002, ha frenato il completamento del processo di dismissione delle partecipazioni di controllo previsto dalla legge "Ciampi", causa l'incertezza riguardo ai benefici fiscali.

L'attività di gestione del patrimonio e di erogazione svolta nel 2001 dalle Fondazioni, nonostante una diminuzione della redditività dal 5,5% al 4,9%, conseguente all'andamento dei mercati finanziari, ha conferma-

¹ "Lavorare con le Fondazioni in Europa: come e perché" presentato da EFC al Presidente della Commissione Europea Romano Prodi ed accettato dalla Commissione.

to i positivi risultati già ottenuti nel 2000, consentendo di destinare 954 milioni di euro all'attività erogativa e 130 milioni di euro ai fondi speciali per il volontariato (legge n.266/91).

L'attività erogativa evidenzia una fortissima concentrazione in termini dimensionali, settoriali e geografici e conferma, come negli anni precedenti, la massima attenzione alle domande provenienti non solo dalla società civile, ma anche dai soggetti pubblici, in primo luogo territoriali.

- La dimensione media delle erogazioni è risultata di 45.000 euro e le erogazioni sopra 500.000 euro hanno costituito la metà degli importi deliberati.
- Quasi tutte le Fondazioni hanno destinato ai loro primi due settori di intervento almeno il 60% delle erogazioni, ovvero almeno il 50% al primo settore.
- 7 euro su 10 sono stati destinati alla provincia ed oltre 9 euro su 10 alla regione di appartenenza della Fondazione.
- 4 euro su 10 sono stati erogati a soggetti pubblici, fra cui gli Enti locali sono risultati i destinatari principali.

1. Modifica della normativa

A fine 2001, il Governo ha introdotto nella legge finanziaria per il 2002 un emendamento modificativo dell'impianto della riforma "Ciampi", poi incorporato nell'art. 11 della legge n. 448/01. Nel 2002 ha emanato un ulteriore provvedimento legislativo, il decreto legge n. 62/02, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/02. Il decreto, inizialmente dettato dalla necessità di mantenere in capo alle Fondazioni l'applicazione della disciplina fiscale del d.lgs. n. 153/99 a seguito dell'avvio dell'indagine della Commissione europea, in sede di conversione è stato - secondo molti commentatori - orientato a creare i presupposti giuridici per legittimare la revisione normativa operata con la finanziaria per il 2002.

Le modifiche apportate dall'art. 11 della legge n. 448/01 potrebbero determinare una surrettizia pubblicizzazione delle Fondazioni, incidendo sulla loro qualificazione giuridica e comprimendo la loro autonomia statutaria e gestionale: predeterminando rigidamente i settori d'intervento; imponendo la prevalenza degli enti pubblici per la designazione dell'organo di indirizzo; esautorando le Fondazioni dall'esercizio dei diritti concessi a qualsiasi titolare di patrimonio mobiliare.

Il rischio di pubblicizzazione, per quanto riguarda le Fondazioni non di origine associativa, è stato indirettamente rilevato anche dalla Commissione europea. In occasione della decisione riguardo all'indagine

avviata nel 2000 con riferimento alle agevolazioni fiscali contenute nel d.lgs. n. 153/99, la Commissione ha evidenziato che la prevalenza di soggetti designati da enti locali negli organi di indirizzo delle Fondazioni, potrebbe ricondurre anche l'attività istituzionale delle Fondazioni alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

Le Fondazioni hanno in più occasioni espresso contrarietà nel merito all'intervento del legislatore, anche valendosi dell'appoggio di buona parte del mondo della cultura, del volontariato, delle organizzazioni internazionali e dello stesso mondo politico. Il mondo del volontariato ha redatto un manifesto chiedendo di confermare per le Fondazioni il ruolo sussidiario e non sostitutivo di quello pubblico e di continuare a valorizzare l'apporto della società civile all'operato di queste organizzazioni.

All'inizio dell'autunno 2002 le Fondazioni hanno avviato un ricorso in sede giurisdizionale, teso ad acclarare definitivamente la loro natura privatistica e, quindi, affermare che il quadro normativo di riferimento non può che essere conforme ai principi di autonomia propri delle persone di diritto privato.

Le argomentazioni sviluppate hanno trovato accoglimento da parte del Giudice Amministrativo che ha disposto la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la verifica della legittimità delle previsioni dell'art. 11 della legge n.448/01.

2. Partecipazioni nelle conferitarie

A settembre 2002, 59 Fondazioni su 89 avevano una quota di partecipazione nella banca conferitaria inferiore al 50% ed i relativi patrimoni rappresentavano oltre il 77% del sistema. Non avevano più partecipazioni nella conferitaria 10 Fondazioni, per circa il 3% dell'aggregato patrimoniale. 20 Fondazioni detenevano più del 50% del capitale della propria partecipata e rappresentavano meno del 20% del totale dei patrimoni del sistema.

Il periodo di sospensione dei benefici fiscali connesso all'indagine della Commissione europea è stato sottratto al tempo utile per procedere alla cessione della partecipazione di controllo, da completare, secondo il d.lgs. 153/99, entro il giugno del 2003. Limitatamente alle Fondazioni di piccole dimensioni (gran parte di quelle che detengono partecipazioni superiori al 50% nella conferitaria) l'emendamento al d.d.l. relativo alla finanziaria per l'anno 2003 recentemente approvato dalla Camera dei Deputati, spostando al giugno 2006 i termini previsti dalla legge "Ciampi" per la cessione del controllo, ha riportato le lancette dell'orologio al periodo precedente l'avvio dell'indagine della Commissione, evitando che in

una poco favorevole fase di mercato, e con vincoli temporali ristretti, l'obbligo di cessione si trasformasse in una svendita.

Per le piccole Fondazioni non bisogna peraltro dimenticare che le banche ancora controllate - anch'esse di limitata dimensione - sono da tempo radicate nel territorio ed operano come importanti operatori dello sviluppo locale. Fondamentale è stato il supporto offerto dalle Casse di Risparmio alla piccola imprenditoria, industriale, artigiana o agricola, in alcune regioni italiane. Lo stretto collegamento con l'economia locale si affievolirebbe molto se tali banche passassero sotto il controllo di grandi gruppi.

3. Destinazione dell'attivo e redditività

Il patrimonio contabile complessivo delle Fondazioni bancarie al 31 dicembre 2001 era di oltre 36 miliardi di euro, circa 1 miliardo di euro in più rispetto all'esercizio precedente. L'investimento in partecipazioni azionarie nelle banche conferitarie è diminuito rispetto al 2000 dal 43,0% al 41,3% del totale attivo. Di converso, l'investimento in strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni azionarie è cresciuto dal 52% del 2000 al 55,6% nel 2001. Gli immobili pesano per meno dell'1%.

Il totale dei proventi ordinari è stato pari a 1.740 milioni di euro, segnando una diminuzione di 84 milioni di euro (-4,6%) rispetto ai proventi ordinari 2000, standardizzati per tenere conto della diversa durata degli esercizi. Di conseguenza, la redditività del patrimonio, dopo una costante crescita nel corso degli anni '90, si è attestata nel 2001 sul 4,9%, prevalentemente a causa della minore performance delle gestioni patrimoniali, conseguente l'andamento dei mercati finanziari. I dividendi distribuiti dalle banche conferitarie si sono infatti mantenuti sostanzialmente stabili, anche perché relativi all'esercizio 2000 delle banche.

L'incidenza rispetto ai proventi ordinari dei costi e delle spese di amministrazione si è attestata sul 7%, con un leggero incremento rispetto al 2000. Le Fondazioni hanno mediamente accantonato a riserve patrimoniali il 27% dei proventi totali. All'attività istituzionale, nell'ambito della quale sono compresi anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, è andato come nel 2000 il restante 70% dell'avanzo di gestione, pari - nel 2001 - a 1.180 milioni di euro.

4. Il ruolo delle Fondazioni per i territori di riferimento

La rilevazione dell'attività erogativa abbraccia 88 Fondazioni su 89, che

rappresentano il 99,9% del patrimonio del sistema. Nel Settimo Rapporto sono state introdotte due novità sostanziali, che rendono, peraltro, meno diretto il confronto con gli anni precedenti: la rilevazione riguarda ora il deliberato e non più il pagato, anche per uniformare i dati sulle erogazioni a quelli di bilancio; gli schemi di classificazione sono stati aggiornati, per rappresentare in modo più articolato l'attività delle Fondazioni e recepire gli standard utilizzati a livello nazionale e internazionale.

Nel 2001 le Fondazioni hanno deliberato 21.400 interventi erogativi. La dimensione media delle iniziative è aumentata da 27.000 a 45.000 euro; le erogazioni superiori a 100.000 euro costituiscono tre quarti degli importi erogati e quelle superiori a 500 mila euro la metà (lo scorso anno rappresentavano il 27%).

In apparente contrasto con le tendenze sopra esposte, le erogazioni pluriennali sono scese dal 23% al 15% degli importi. Nella fase di trasformazione del biennio 2000-2001, a seguito dell'entrata in vigore della legge "Ciampi", molte Fondazioni, impegnate nella riformulazione degli Statuti e nel rinnovo degli Organi, hanno infatti ritenuto opportuno limitare l'attività deliberativa alle sole iniziative annuali.

La distribuzione settoriale delle risorse è sostanzialmente in linea con gli anni precedenti.

Alle Attività culturali e artistiche è stato destinato il 34,1% del totale erogato. Due quinti di tale importo vanno alla conservazione e valorizzazione di beni architettonici e artistici. Poco meno di un terzo è destinato a iniziative di "produzione" inerenti creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, ecc) ed attività museali.

All'Istruzione è andato il 12,8% del totale erogato, con una prevalenza delle iniziative rivolte all'istruzione superiore (universitaria, para-universitaria e specializzazione post-universitaria). Seguono, quasi allo stesso livello, l'istruzione professionale e degli adulti e l'istruzione primaria e secondaria. E' da segnalare, in questo settore, la particolare attenzione rivolta dalle Fondazioni a interventi di realizzazione e ristrutturazione di immobili adibiti ad attività scolastica.

All'Assistenza sociale è destinato il 12% degli importi erogati. Oltre che nell'ambito dei servizi sociali con una particolare attenzione agli anziani e ai disabili, che assorbono la maggior parte delle erogazioni, l'iniziativa delle Fondazioni ha riguardato anche servizi di assistenza in caso di calamità naturali (protezione civile), di assistenza ai profughi e ai rifugiati, nonché il sostegno ai redditi di famiglie disagiate.

Alla categoria Filantropia e volontariato è stato destinato il 10,7% degli importi, nei due ambiti principali degli accantonamenti ai Fondi speciali per il volontariato e dei contributi a favore di altre fondazioni e inter-

mediari filantropici. In merito a questo secondo ambito di intervento, particolare risalto ha assunto l'avvio delle fondazioni comunitarie.²

La Ricerca - in forte crescita - e la Sanità, hanno ricevuto rispettivamente il 10% ed il 9,6% dell'erogato. Una quota di rilievo emerge anche per la Promozione della comunità locale (7,3% degli importi), tendente a valorizzare la realtà socio-economica del territorio e a stimolarne la crescita.

Gli altri settori di intervento assumono un peso marginale. E' fortemente aumentata la tendenza delle Fondazioni ad operare con un alto grado di concentrazione settoriale, definito come destinazione al primo settore di intervento del 50% del totale erogato o, in alternativa, destinazione ai primi due settori del 60% del totale. Tale livello di concentrazione, che riguardava nel 2000 il 64% delle Fondazioni, ne ha caratterizzato nel 2001 il 99%.³

In merito ai beneficiari degli interventi, i soggetti privati hanno ricevuto il 58% degli importi, mentre i soggetti pubblici il 42%. Per quanto riguarda i soggetti privati, gli enti beneficiari dell'intervento delle Fondazioni bancarie sono: altre fondazioni (14,7% del totale degli importi erogati), associazioni (9,6%), associazioni di promozione sociale (4,4%), organizzazioni di volontariato (1,9%) e cooperative sociali (1,6%). E' da segnalare, inoltre, la percentuale elevata (26%) di erogazioni attribuite ad Altri organismi privati, categoria che ha incluso, tra gli altri soggetti, gli enti religiosi.

Tra i soggetti pubblici, gli Enti locali risultano essere i destinatari principali (23,6% del totale erogato), il che li pone al primo posto in assoluto fra tutte le categorie di beneficiari pubblici e privati. Seguono, con il 17,2%, gli Enti pubblici non territoriali (comprendenti, ad esempio, Scuole, Università, Strutture sanitarie, Istituti di accoglienza e beneficenza, ecc.) e, a distanza, le Amministrazioni pubbliche centrali (1,1%).

Per quanto riguarda le finalità specifiche degli interventi realizzati, la distribuzione degli importi erogati evidenzia una focalizzazione prevalente verso la Costruzione e ristrutturazione di immobili e la Realizzazione di progetti specifici. Ciò conferma la tendenza delle Fondazioni, già rilevata negli anni scorsi, a privilegiare iniziative ben identificate, aventi obiettivi espliciti e riconducibili a un disegno progettuale predeterminato. La logica programmatica che sottende a queste due tipologie di intervento trova

² Come è noto, la Fondazione Cariplo ha, negli ultimi anni, promosso la costituzione di nuove fondazioni nell'ambito dei suoi territori di operatività tradizionale, al fine di ottenere per loro tramite, un effetto moltiplicatore delle risorse stanziare e con lo scopo di realizzare iniziative filantropiche caratterizzate da un forte radicamento territoriale.

³ E' da precisare, al riguardo, che nella rilevazione di quest'anno si è proposto un ventaglio di settori più ampio di quello precedente: in particolare, sono stati considerati 12 settori, contro i 9 dello scorso anno.

conferma anche nel fatto che esse incidono per la quota relativa più alta degli importi pertinenti a iniziative pluriennali. Nella graduatoria dei tipi di intervento seguono, con una incidenza ancora di rilievo, i Contributi generali per l'amministrazione e la fornitura di Beni e Attrezzature.

La Costruzione e ristrutturazione di immobili è più ricorrente nei settori Attività culturali e artistiche, Sanità, Istruzione e Assistenza sociale. Ne sono tipici esempi: il restauro di beni architettonici, la costruzione e/o ristrutturazione di strutture sanitarie, scuole, case di riposo, centri di accoglienza per minori, residenze per disabili, ecc.

La Realizzazione di progetti specifici ha un peso significativo nel campo dell'Assistenza sociale, della Ricerca e dell'Ambiente (tipicamente: sostegno alla progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali sul territorio, progetti di ricerca, bonifiche e interventi di riqualificazione del patrimonio ambientale).

I Contributi generali per l'amministrazione hanno particolare rilievo nei settori Istruzione e Filantropia e volontariato (relativamente a quest'ultimo settore, le principali attività considerate sono il finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato, e la dotazione delle fondazioni comunitarie).

Infine, la fornitura di Beni e Attrezzature è più frequente nei settori Sanità, Assistenza sociale e Sport (esempi più ricorrenti: apparecchiature mediche per attività diagnostica e terapeutica, fornitura di mezzi di trasporto, mobili e materiale di consumo, ecc).

Le erogazioni cosiddette in pool registrano nel 2001 un significativo incremento rispetto all'anno precedente, passando da una incidenza del 11,1% sul totale erogato al 19,2%.

I settori nei quali è maggiore il ricorso alle erogazioni in pool sono Ambiente, Attività religiose e Promozione della comunità locale. Le operazioni in pool presentano, in complesso, un valore medio per iniziativa di 78.400 euro, sensibilmente più elevato rispetto sia a quello delle erogazioni realizzate in modo totalmente autonomo da ciascuna Fondazione sia a quello medio generale di sistema. Tra i partner con cui le Fondazioni condividono l'impegno finanziario i più ricorrenti sono le altre Fondazioni bancarie (due terzi dei casi) e, a qualche distanza, l'Ente pubblico.

Si conferma la forte caratterizzazione in senso localistico dell'attività erogativa delle Fondazioni di origine bancaria: il 78% degli importi è deliberato per iniziative in ambito provinciale; un ulteriore 15,5% degli importi erogati è relativo a interventi con proiezione interprovinciale o regionale; solo il 6% degli importi ha valenza territoriale sovregionale. Mettendo a confronto i luoghi di destinazione delle erogazioni con i territori di riferimento delle Fondazioni emerge che il 91% delle risorse erogate viene attribuito alla regione in cui ha sede la Fondazione.

L'impostazione marcatamente localistica delle Fondazioni, combinata con il posizionamento geografico delle stesse (situate per la maggior parte nel Nord e nel Centro del Paese), produce come conseguenza inevitabile un forte squilibrio della distribuzione per aree geografiche delle risorse erogate. Al fine di attenuare questa sperequazione strutturale le Fondazioni, con il coordinamento dell'ACRI, hanno avviato nel corso del 2002 un progetto, denominato Progetto Nord-Sud, che si prefigge di indirizzare verso il Meridione una quota delle risorse disponibili delle Fondazioni, a sostegno di progetti promossi da operatori locali. Come primo terreno di impegno le Fondazioni hanno individuato quello della promozione di distretti culturali nelle aree interessate.

CAPITOLO 1

QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO

Il Sesto Rapporto annuale sulle Fondazioni bancarie, nel capitolo dedicato al quadro istituzionale di riferimento, lasciava aperte due importanti questioni: l'indagine della Commissione Europea sulle agevolazioni fiscali previste per le Fondazioni dal d.lgs. n. 153/99 e l'intenzione del Governo di modificare profondamente l'impianto legislativo recato dalla normativa suddetta, mediante un emendamento da inserire nella legge finanziaria per il 2002.

L'indagine della Commissione Europea si è conclusa positivamente con la decisione dell'agosto 2002, sancendo la compatibilità delle misure fiscali per le Fondazioni con i principi della libera concorrenza del trattato UE. Per quel che concerne, invece, il quadro normativo, il 2002 è stato costellato da una serie di interventi legislativi e amministrativi, che hanno fortemente condizionato l'operatività delle Fondazioni proprio in una fase in cui queste, completato il processo di adeguamento statutario ed organizzativo, si accingevano a dare il massimo impulso alle loro attività.

* * *

La molteplicità degli avvenimenti relativi al quadro istituzionale delle Fondazioni, occorsi nell'anno 2002, rende non semplice una loro sintetica rappresentazione ed a ragione di ciò si procederà utilizzando sia il criterio temporale, che quello logico di accadimento degli stessi, per fornire la panoramica migliore.

La legge finanziaria del 2002 (legge n. 448/01) costituisce l'origine di tutti i provvedimenti normativi che hanno caratterizzato l'anno in rassegna, nonché la causa del contenzioso instauratosi tra le Fondazioni e l'Autorità di vigilanza.

L'intervento legislativo operato con la finanziaria 2002 ha suscitato perplessità, non solo per il metodo seguito, ma soprattutto in ragione dei contenuti delle modificazioni apportate al complesso normativo della riforma "Ciampi" (legge di delega n. 461/98 e d.lgs n. 153/99).

Con riferimento al metodo, l'inserimento nella legge n. 448/01 di norme riguardanti le Fondazioni bancarie ha destato sconcerto per la scar-

sa attinenza, o quantomeno per la fino ad allora ritenuta assenza di collegamenti, tra l'attività delle Fondazioni e le materie proprie della legge finanziaria e del bilancio dello Stato.

Associare l'operatività delle Fondazioni all'attività finanziaria dello Stato è sembrata una forzatura in relazione alla natura giuridica di tali enti, soggetti privati, con piena autonomia statutaria e gestionale. Questo sia perché la legge "Ciampi" ne ha, in via ricognitiva, acclarato la natura privatistica, ma anche per le loro origini e la loro storia, che le ha viste nascere, nel corso del XIX secolo o nei secoli precedenti, a seguito di atti dispositivi patrimoniali. Atti operati da privati cittadini, da associazioni benefiche e filantropiche o da enti ecclesiastici, talora in congiunzione con enti locali, per la costituzione di organismi destinati al perseguimento di scopi di utilità sociale, allora individuati nella promozione del senso della previdenza presso le classi meno abbienti.

Ma è stato soprattutto nel merito che l'iniziativa legislativa avviata dal Governo ha provocato le maggiori riserve. Per le Fondazioni bancarie, l'anno 2001 era per molti versi il periodo di svolta, di passaggio nella fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento. La disciplina contenuta nella legge "Amato" aveva istituito le Fondazioni attraverso il conferimento dell'impresa bancaria ad altri soggetti, ma era stata la organica normativa, civilistica e fiscale, definita nella legge "Ciampi", che ne aveva provocato una metamorfosi riconoscendone l'essenza ed il ruolo di fondazione, rispetto all'ibrido originario ente conferente. La riforma "Ciampi" appariva pienamente coerente, in una prospettiva europea, con un ruolo sussidiario delle Fondazioni.

Come recita il documento "Lavorare con le Fondazioni: come e perché" elaborato nel 2001 dall'EFC ed accettato dalla Commissione Europea:

"In tutta Europa, le fondazioni stanno ricevendo sempre più attenzione e stanno acquisendo un ruolo più centrale nell'ambito delle discussioni sul futuro delle politiche economiche, sociali, ambientali, etc. Le caratteristiche delle fondazioni ed il ruolo che esse possono svolgere restano comunque poco conosciuto per il pubblico, in particolare per i leader politici ed i decisionmakers.

Le Fondazioni rappresentano una piccola, ma importante parte del settore non-profit. Sono attive in campi come l'educazione, la ricerca, la cultura, e sono impegnate in programmi volti a rinforzare la democrazia e lo sviluppo socio-economico in molte regioni del mondo. Mentre i governi valutano le spese da destinare a nuovi programmi sociali ed alla cooperazione con il settore non-profit, è opportuno esaminare come alcuni problemi della nostra società possano trovare risposta attraverso iniziative proposte e finanziate delle fondazioni.

Il ruolo delle fondazioni e le loro attività hanno come obiettivo l'interesse comune ed uno slancio filantropico verso il miglioramento della qualità della vita di tutta la società, ma anche di gruppi svantaggiati, e promuovono iniziative pubbliche cercando di stimolare la collettività ad una partecipazione attiva. Il panorama delle fondazioni europee è molto variegato, anche a causa delle differenti culture e sistemi giuridici.

Le 200.000 fondazioni europee, sebbene diverse tra loro, condividono caratteristiche comuni: Le fondazioni sono enti non-profit indipendenti ed autonomi, con un proprio consiglio di amministrazione, una loro propria fonte di reddito che deriva, spesso ma non solo, da una dotazione iniziale. Alle fondazioni sono stati attribuiti dei beni, dei diritti e delle risorse con lo scopo di assicurare un lavoro ed un impegno per fini di interesse generale: sostenere le associazioni, le istituzioni, o particolari progetti, e rendere operativi i propri programmi”.

Completato il processo di adeguamento statutario alle disposizioni del d.lgs n. 153/99 ed insediati i nuovi organi, le Fondazioni bancarie avevano iniziato ad operare con rinnovato vigore, secondo i canoni propri dei soggetti non profit¹. In questo contesto, nell'autunno 2001 il Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati aveva programmato l'attivazione di un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della riforma presso le Fondazioni, in ordine alla quale le Fondazioni medesime attendevano serenamente per verificare se, in esito all'indagine, fosse opportuno apportare modifiche alla legislazione vigente, per migliorarne ed accrescerne l'efficacia.

Prima che prendesse avvio l'indagine conoscitiva, il Governo ha introdotto nel disegno di legge concernente la finanziaria 2002 un emendamento modificativo dell'impianto della riforma “Ciampi”. L'emendamento, incorporato poi nell'art. 11 della legge n. 448/01, si è limitato ad apportare modifiche ad alcuni articoli del d.lgs n. 153/99, ma il suo impatto sull'assetto generale della legge “Ciampi” è stato così rilevante che ha spinto alcuni commentatori a considerare l'intervento legislativo come una vera e propria “controriforma”, un cambiamento sostanziale dei principi e presupposti della disciplina previgente.

Le modificazioni legislative conseguenti all'approvazione dell'art. 11 citato hanno riguardato le finalità istituzionali, la governance, i requisiti di onorabilità e le situazioni di incompatibilità dei membri degli organi, l'investimento del patrimonio ed i rapporti con le società bancarie conferitarie.

¹ Per un più ampio riferimento ai termini della riforma “Ciampi” ed alla loro attuazione da parte delle Fondazioni si rinvia alle indicazioni contenute nel *Sesto Rapporto sulle Fondazioni bancarie* ed in particolare alle pagg. 25 e seguenti.

Si tratta di innovazioni che, viste nel loro complesso, possono determinare una surrettizia pubblicizzazione delle Fondazioni, incidendo sulla loro qualificazione giuridica e comprimendo la loro autonomia statutaria e gestionale. Per questo le relative norme sono state da più parti ritenute illegittime, poiché viziata da dubbi di incostituzionalità, anche con riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale introdotto nella nostra Carta costituzionale dall'art. 118, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001.

Le Fondazioni, per il tramite dell'Associazione, hanno manifestato la propria avversione ai contenuti dell'emendamento ed a qualsiasi imposizione che nei fatti muti la loro natura privatistica e che alteri il concetto di sussidiarietà, con il coinvolgimento diretto delle medesime nel finanziamento della spesa pubblica.

In concreto, limitando l'esame, seppur sintetico, alle modifiche più rilevanti, emerge che in termini di settori d'intervento, di composizione degli organi di indirizzo e di impiego del patrimonio, alle Fondazioni sono state imposte *ab externo* nuove disposizioni cui esse debbono ancora una volta adeguarsi, perciò annullando sostanzialmente la loro piena autodeeterminazione, in una prospettiva in cui la precarietà e la mutabilità del quadro di riferimento sembra divenire la norma.

Sono stati modificati i *settori* di intervento, prevedendo, in luogo dei sei settori rilevanti previsti dalla legge "Ciampi", diciannove settori ammessi, con uno spettro di previsione talmente ampio da includere anche materie che non hanno alcuna attinenza con la storia e la tradizione non solo delle Fondazioni bancarie, ma anche dei soggetti privati non profit; si pensi alla prevenzione della criminalità, alla sicurezza alimentare, all'edilizia popolare, fino alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, ventesimo settore successivamente inserito dall'art. 7 della recente legge n. 166/02. All'Autorità di vigilanza, inoltre, è stato attribuito il potere di modificare, con atto amministrativo, l'elenco dei settori ammessi.

Infine, le Fondazioni sono chiamate ad individuare fra i 20 settori ammessi tre settori, nei quali operare in via prevalente per un triennio. Tale previsione, riguardando tutte le Fondazioni, indipendentemente dalla loro dimensione e vocazione territoriale, comprime oltremodo l'autonomia statutaria ed impedisce di programmare gli interventi tenendo conto adeguatamente dei diversi contesti.

L'art. 11 della legge n. 448/01 ha poi modificato la struttura dell'organo di indirizzo e, quindi, la *governance* delle Fondazioni. L'opportuno equilibrio faticosamente ricercato dalla legge "Ciampi" e raggiunto dalle Fondazioni nell'articolazione dei propri statuti tra le varie componenti chiamate a costituire l'organo di indirizzo, è stato sovvertito dall'emendamento governativo, quanto meno per le Fondazioni non aventi origine associativa.

Il principio dell'equilibrata presenza, che aveva prodotto una sostanziale parità di esponenti espressioni del territorio e della società civile (cfr. capitolo successivo), è stato capovolto, prevedendo una prevalente rappresentanza di soggetti designati dagli enti locali (comuni, province, regioni e città metropolitane), rispetto alle personalità portatrici di esperienze e professionalità proprie del mondo del non profit e dei settori di intervento.

Le disposizioni relative alla struttura dell'organo di indirizzo, combinate con le previsioni che privilegiano gli interventi volti a favorire lo sviluppo delle realtà del territorio di riferimento, ha portato a posizioni interpretative - anche alla luce dei contenuti del regolamento attuativo approntato dal Ministro dell'economia e delle finanze - secondo cui l'intervento del legislatore porterebbe ad una pubblicizzazione surrettizia delle Fondazioni, in contrasto con l'affermazione di voler portare a compimento il processo di privatizzazione delle medesime.

Il rischio di pubblicizzazione, per quanto riguarda le Fondazioni non di origine associativa, è stato indirettamente evidenziato anche dalla Commissione europea in occasione della decisione riguardo all'indagine avviata nel 2000 con riferimento alle agevolazioni fiscali contenute nel d.lgs. n. 153/99. In particolare la Commissione, come si vedrà in appresso, pur ritenendo le norme del decreto legislativo conformi ai principi del Trattato UE, ha evidenziato che la prevalenza di soggetti designati da enti locali negli organi di indirizzo delle Fondazioni, potrebbe ricondurre anche le erogazioni delle Fondazioni alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

Un'ulteriore novità, alla quale occorre prestare una particolare attenzione, per evitare che gli investimenti delle Fondazioni non siano conformi alle caratteristiche economiche di queste organizzazioni, concerne il *patrimonio*, che, in base alla modifica normativa, deve essere impiegato assicurando il collegamento funzionale con le finalità istituzionali e con lo sviluppo del territorio. Tale previsione, per la quale non sussistono contrarietà in via di principio, richiede, per essere attuata, che in ogni caso l'impiego del patrimonio avvenga nel rispetto dei principi sanciti dalla legge "Ciampi", ossia della diversificazione dei rischi, della salvaguardia patrimoniale e dell'adeguata redditività.

Un cenno meritano anche le disposizioni contenute nell'emendamento riguardo i rapporti tra Fondazioni e società bancarie conferitarie:

- il concetto di controllo previsto dalla legge "Ciampi", che viene ora riferito anche all'ipotesi in cui siano presenti più Fondazioni nel capitale sociale delle società conferitarie;
- l'obbligo di dismettere le partecipazioni di controllo nelle medesime società.

A tale ultimo proposito, è previsto che l'iniziale obbligo di cessione, da realizzarsi entro il 15 giugno 2003, diviene derogabile con l'introduzione dell'alternativa di affidare la gestione delle partecipazioni a società di gestione del risparmio (SGR). In questo caso l'obbligo di dismissione slitta di tre anni.

A seguito della modifica legislativa ora analizzata, il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'emanazione del relativo regolamento di attuazione, ha inviato alle Fondazioni, il 28 marzo 2002, una circolare in tema di ordinaria amministrazione, poiché esse sono state sottoposte ad una limitazione dell'attività fino alla ricostituzione degli organi. Attraverso tale nota il Ministero ha definito le procedure autorizzative per le operazioni non riconducibili all'ordinaria amministrazione.

Il provvedimento ministeriale ha costituito il primo atto amministrativo conseguente alla revisione legislativa in ordine al quale le Fondazioni si sono attivate in via giurisdizionale, al fine di salvaguardare la propria autonomia statutaria e gestionale di soggetti di diritto privato che l'art. 11 aveva messo seriamente in discussione.

Nel ricorso sono state esposte ragioni analoghe a quelle che durante il 2001 avevano indotto le Fondazioni ad adire il giudice amministrativo in relazione all'atto di indirizzo "Visco" in tema di onorabilità ed incompatibilità degli organi² e che hanno trovato accoglimento. Il TAR del Lazio, infatti, con ordinanza del 22 febbraio 2002 ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale per verificare la legittimità del provvedimento ministeriale, dopo aver affermato che l'autonomia statutaria delle Fondazioni non può essere compressa dall'Autorità di vigilanza, che è tenuta ad esercitare i compiti ad essa assegnati nel rispetto dei due parametri rappresentati dalla legge e dallo statuto, quali, rispettivamente, fonte eteronoma ed autonoma di disciplina dell'attività delle Fondazioni.

Sulla revisione legislativa le Fondazioni si sono ampiamente confrontate ed in più occasioni hanno espresso la propria contrarietà nel merito all'intervento del legislatore, in ciò confortate da una larga condivisione delle proprie ragioni da parte del mondo della cultura, del volontariato, delle organizzazioni internazionali del non profit e dello stesso mondo politico.

Il mondo del volontariato, in particolare, ha promosso un manifesto sul tema della riforma delle Fondazioni nel quale ha manifestato l'auspicio che per le Fondazioni venisse confermato un ruolo sussidiario e non sostitutivo di quello pubblico e fosse valorizzato l'apporto della società civile.

Nel corso dell'anno 2002 l'Associazione, a livello nazionale, e le singole Fondazioni, a livello locale, hanno avviato la campagna di comuni-

² Cfr. Sesto Rapporto sulle Fondazioni bancarie pag. 29.

cazione istituzionale “Autonome per fare” volta ad illustrare con le parole ciò che nei fatti era già evidente, per quanto concerne la diversificazione degli investimenti, la redditività del patrimonio, lo svolgimento dell’attività erogativa e la rappresentanza negli organi di indirizzo degli interessi sociali presenti nel territorio.

La revisione legislativa della disciplina delle Fondazioni, operata come affermato dai proponenti dell’emendamento per dare attuazione anche al federalismo insito nella riforma costituzionale recata dalla richiamata legge costituzionale n. 3/2001, ha trovato opposizione da parte delle stesse Regioni, che avrebbero dovuto essere i primi soggetti interessati. Alcune di queste, infatti, hanno proposto ricorso contro la legge, sollevando dinanzi alla Corte costituzionale conflitto di competenza con lo Stato.

Nel corso del 2002 le Fondazioni sono state oggetto di un ulteriore provvedimento legislativo, costituito dal decreto legge n. 62/02, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/02. Il decreto, inizialmente dettato dalla necessità di mantenere l’applicazione nei loro confronti della disciplina fiscale contenuta dal d.lgs. n. 153/99, ha assunto in sede di conversione finalità diversa, sostanzialmente orientata, ad avviso di molti commentatori, a creare i presupposti giuridici per legittimare la revisione normativa operata con la finanziaria per il 2002.

Il testo iniziale del decreto recava, appunto, una disposizione finalizzata unicamente a riaffermare per le Fondazioni la vigenza delle disposizioni fiscali recate dalla legge “Ciampi”, sospese invece per le banche, nei confronti delle quali era intervenuta nel dicembre del 2001 la decisione negativa della Commissione Europea. Nel corso dei lavori parlamentari di conversione, la disposizione ha subito un’integrazione cosicché, accanto alla originaria finalità di salvaguardia, è divenuta con la conversione anche norma d’interpretazione autentica della legge n. 461/98 e del relativo decreto attuativo n. 153/99, secondo cui le Fondazioni sarebbero persone giuridiche private di diritto speciale.

In realtà l’affermazione di vigenza delle norme fiscali della “Ciampi” da parte del d.l. n. 62/02 ha prodotto i propri effetti per un periodo limitato durante il 2002. Nell’agosto del medesimo anno, infatti, la Commissione europea ha concluso l’indagine avviata nell’aprile del 2000 e, nel rilevare che l’attività di gestione del patrimonio e di utilizzazione dei proventi per l’erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro da parte delle Fondazioni non costituisce attività economica, ha riconosciuto la conformità alle regole comunitarie del regime fiscale delle Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153/99, come sostenuto dall’ACRI nelle memorie prodotte sia a sostegno della posizione dello Stato italiano, che in qualità di terzo interessato.

Nonostante l'esito positivo, l'iniziativa della Commissione ha generato una situazione di grande incertezza per quel che riguarda la dismissione delle partecipazioni bancarie da parte delle Fondazioni, cui è conseguita una riduzione di fatto dell'arco temporale di quattro anni, previsto dalla legge "Ciampi" per la cessione delle stesse in esenzione fiscale, assolutamente insufficienti per portare a termine progetti che si sviluppano di norma su orizzonti di lungo periodo.

Tale situazione ha indotto il legislatore ad operare una proroga dei termini, per il momento a favore delle Fondazioni con un patrimonio non superiore a 200 milioni di € o situate in regioni a statuto speciale, al fine di ripristinare quanto originariamente previsto, annullando il tempo occorso per la procedura di indagine. In tal modo è stata restituita alle Fondazioni la possibilità di operare la dismissione senza pregiudizi per la tutela del patrimonio.

Il quadro normativo di riferimento si è parzialmente completato con l'adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze del decreto n. 217/02, recante il regolamento attuativo dell'art. 11 della legge n. 448/01, dopo che il Consiglio di Stato ne aveva fortemente osservato una precedente versione. Non è ancora stato definito, mentre si scrivono le presenti note, l'altro regolamento atteso, concernente il servizio di gestione delle partecipazioni da parte di SGR.

Il Consiglio di Stato, nel parere reso, aveva rilevato tutta una serie di illegittimità al testo sottoposto, in relazione ai contenuti della legge, riconducendolo, quindi, nell'ambito proprio di un regolamento applicativo.

Tuttavia, ancorché nella formulazione definitiva il decreto ministeriale recepisca in larga parte il parere del Consiglio di Stato, così limitando i principali profili di perplessità scaturiti della norma regolamentare, restano immutate e, quindi, ancora aperte le questioni di illegittimità del regolamento proprie e derivate dai dubbi di incostituzionalità dell'art. 11 della legge 448/2001, in quanto disposizioni incompatibili con la natura privata delle Fondazioni e con la loro piena autonomia statutaria, organizzativa e gestionale.

* * *

In definitiva, il nuovo quadro normativo ha modificato sostanzialmente il disegno finale del sistema determinato dalla riforma "Ciampi", che si proponeva di ribadire definitivamente la natura delle Fondazioni quali soggetti privati e autonomi, operanti nella società civile. In altre parole, lo scenario che delinea la revisione normativa attivata dall'art. 11 della legge finanziaria per il 2002 mette in discussione il punto cardine della riforma "Ciampi".

Le nuove regole potrebbero essere interpretate come modificative della natura privata esplicitamente riconfermata alle Fondazioni: nella scelta dei fini, predeterminando rigidamente i settori d'intervento; nell'autonomia statutaria, imponendo la prevalenza degli enti pubblici per la designazione dell'organo di indirizzo; nell'autonomia gestionale, esautorando le Fondazioni dall'esercizio dei diritti concessi a qualsiasi titolare di patrimonio mobiliare.

In ragione di ciò, le Fondazioni hanno deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo del Lazio, impugnando il regolamento ministeriale e tutti gli atti ad esso connessi, affinché questo valuti la sussistenza dei presupposti per la sottoposizione al vaglio della Corte costituzionale delle norme dell'art. 11. Le istanze avanzate dalle Fondazioni sono state accolte dal Tribunale che, nel dichiarare non manifestamente infondati i dubbi di incostituzionalità sollevati con il ricorso, ha rimesso gli atti alla Suprema Corte. Ciò consentirà di acclarare definitivamente la natura privatistica delle Fondazioni e, quindi, affermare che il loro quadro normativo di riferimento non può che essere conforme ai principi di autonomia propri delle persone di diritto privato.

CAPITOLO 2

L'ASSETTO INTERNO

2.1 Gli organi collegiali

Lo scorso anno è stato completato il processo di adeguamento delle Fondazioni al disegno finale del sistema determinato dalla riforma “Ciampi”. Coerentemente con l’ordinamento di settore, che sanciva la natura giuridica privata e la piena autonomia gestionale, le Fondazioni hanno completato il riassetto organizzativo sui tre livelli richiesti: indirizzo, amministrazione e controllo. Si espongono, in sintesi, le caratteristiche degli organi insediati lo scorso anno, già descritte più diffusamente nella corrispondente sezione del Sesto Rapporto sulle Fondazioni Bancarie.

Tab. 2.1 - Composizione degli Organi di Amministrazione e Indirizzo		
Gruppi dimensionali di Fondazioni	Numero medio componenti	
	Organo di Amministrazione	Organo di Indirizzo
Fondazioni piccole	6,2	13,7
Fondazioni medio-piccole	6,8	18,7
Fondazioni medie	7,2	19,3
Fondazioni medio-grandi	7,4	21,5
Fondazioni grandi	8,2	22,4
Tutte le Fondazioni	7,2	19,1

La composizione degli organi è stata definita secondo criteri di trasparenza, per le procedure di designazione; di rappresentatività, in relazione alle finalità istituzionali perseguite; di competenza, professionalità ed onorabilità dei soggetti.

Gli organi di amministrazione (Tab. 2.1) sono formati mediamente da circa 7 membri, mentre gli organi di indirizzo hanno una composizione media di circa 19 membri. Gli organi di controllo sono costituiti

da 3 membri. La consistenza numerica degli amministratori e dei componenti degli organi di indirizzo cresce con l'aumentare delle dimensioni degli Istituti, ma non in modo direttamente proporzionale al patrimonio medio delle classi dimensionali considerate. Complessivamente sono oltre 1550 i componenti gli organi di indirizzo delle Fondazioni, a riprova della loro ampia rappresentatività delle collettività di riferimento.

Per quanto concerne la tipologia degli enti che designano i componenti degli organi di indirizzo, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n.153/99, le Fondazioni si sono adoperate per raggiungere un punto di equilibrio ottimale tra la rappresentanza del territorio in cui esse operano e la rappresentanza della società civile.

In particolare (Tab.2.2), il 50,2% dei soggetti designanti è espressione: per il 30,1% degli Enti territoriali (Comuni, Province, Regioni, Comunità montane); per il 9,4% delle Camere di Commercio; per il 10,7% di organismi sanitari, enti turistici, espressioni locali delle imprese e delle professioni. La quota restante, il 49,8%, ha invece dato spazio a personalità della società civile provenienti dal mondo della cultura, della scienza, del volontariato, dell'ambientalismo, dell'università, religioso etc.

	Tutte le Fondazioni	NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE
Soggetti con forte radicamento nel territorio	50,2	60,6	51,1	41,6	54,8
- Enti territoriali	30,15	39,41	29,00	24,90	33,33
- Camere di Commercio	9,36	10,10	10,50	6,13	14,29
- Organismi di diretta espressione del territorio	10,65	11,07	11,57	10,54	7,14
Altra Società civile	49,8	39,4	48,9	58,4	45,2
- Organismi culturali	7,70	3,26	10,85	5,94	10,71
- Enti imprenditoriali	3,08	3,26	3,38	3,45	0,60
- Cooptazioni Org.Indirizzo	10,52	20,85	11,92	0,00	19,64
- Enti professionali	1,54	0,33	1,78	1,72	2,38
- Organizzazioni sindacali	0,13	0,33	0,18	0,00	0,00
- Assemblee dei Soci	25,27	7,49	20,11	45,98	10,71
- Organizzazioni di volontariato	1,03	1,63	0,71	1,34	0,00
- Altri	0,58	2,28	0,00	0,00	1,19
Totale	100%	100%	100%	100%	100%

Per maggiori dettagli sull'argomento, si rimanda alla corrispondente sezione pubblicata nel Sesto Rapporto sulle Fondazioni Bancarie.

2.2 La struttura operativa delle Fondazioni bancarie.

La trattazione relativa a questa parte del rapporto si basa, anche quest'anno, su una rilevazione censuaria del personale delle Fondazioni realizzata dall'ACRI con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2001¹.

Le modalità di raccolta dei dati sono state parzialmente innovate, rispetto al passato, prevedendo una forma di rilevazione automatizzata (attraverso il sito internet dell'ACRI) e un grado di maggiore dettaglio delle informazioni.

Il quadro generale delle strutture operative emergente dall'indagine, sebbene non ancora caratterizzato da processi di radicale riorganizzazione, conferma i segnali di dinamismo registrati nella precedente rilevazione, sia da un punto di vista quantitativo sia qualitativo.

Il confronto puntuale con i dati del precedente esercizio non è proponibile, a causa della differenza del campione indagato (l'anno passato la rilevazione aveva coinvolto solo 81 Fondazioni), tuttavia si possono proporre alcune comparazioni utili a evidenziare le tendenze più significative.

Il numero complessivo delle persone che operano nelle Fondazioni è cresciuto notevolmente (vedi Tab 2.3): da 408 unità censite nel 2000 si passa a 607 del 2001. Pur non considerando le circa 100 unità di personale da attribuire alle Fondazioni che lo scorso anno non erano incluse nella rilevazione, è comunque da registrare un significativo afflusso di nuove risorse.

Ancor più importante, sotto il profilo qualitativo, è la sensibile modifica del peso relativo assunto dalle diverse tipologie di rapporto lavorativo utilizzate dalle Fondazioni².

Le variazioni più significative rispetto all'anno precedente riguardano soprattutto l'organico proprio dell'Ente: si passa, infatti, da 101 unità nel 2000 a 259 nel 2001 (in percentuale 25 nel 2000 e 43 nel 2001).

¹I dati censiti riguardano 86 Fondazioni sulle 89 totali.

²Come è noto, le opzioni organizzative tradizionalmente utilizzate dalle Fondazioni in merito alla composizione quali-quantitativa del personale sono le seguenti:

- il distacco di personale della Banca conferitaria;
- il service, cioè il ricorso a convenzioni stipulate con soggetti terzi (per lo più con la Banca conferitaria) per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, di funzioni operative proprie della Fondazione;
- l'utilizzo di personale proprio della Fondazione;
- il ricorso a forme di consulenza esterna, configurate soprattutto nella forma di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Tab. 2.3 - **Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro**

Natura del rapporto di lavoro Unità	2001		2000	
	Unità	%	Unità	%
Organico proprio dell'Ente	259	43	101	25
Organico distaccato dalla Banca conferitaria	174	28	123	30
Organico in service	71	12	124	30
Collaborazioni Esterne	103	17	60	15

Per contro, si riduce lievemente l'incidenza del personale distaccato dalla banca conferitaria (28% nel 2001 rispetto a 30% nel 2000) e si attenua decisamente il ricorso al "service" (da 30% nel 2000 a 12% nel 2001).

I due dati, nel loro insieme confermano la progressiva attenuazione dei legami tra le Fondazioni bancarie e le Aziende creditizie collegate.

Risultano in aumento anche le collaborazioni esterne, che nel 2001 assorbono il 17% del totale del personale rispetto al 15% dell'anno passato (103 unità contro 60 del 2000). Anche in questo caso vi è una conferma del trend evidenziato nei precedenti Rapporti, che mostra una graduale crescita di interesse delle Fondazioni verso forme di collaborazione caratterizzate da un elevato grado di flessibilità.

Per quanto riguarda il numero medio di risorse impiegate sono da registrare, com'è naturale, delle differenze piuttosto marcate tra le Fondazioni più grandi e quelle di dimensione media e piccola: a fronte di un numero medio, a livello di intero Sistema, di 7 dipendenti per Fondazione, tra le Fondazioni grandi la media di dipendenti sale a 15 mentre presso le altre oscilla tra 5 nelle medio-grandi e medie ed 3 nelle medio-piccole e piccole.

Una ulteriore prospettiva di analisi, che mostra la progressiva evoluzione organizzativa in atto nel sistema, è offerta dai dati relativi alla durata giornaliera di impegno delle risorse dedicate all'attività delle Fondazioni. A tale proposito, è da sottolineare il significativo aumento, in linea con il trend degli anni precedenti, della quota di personale impiegato a tempo pieno, che passa da 68% nel 2000 a 74% nel 2001.

Passando ad una analisi qualitativa del personale impiegato, si può osservare (vedi Tab. 2.4) la distribuzione in base al ruolo organizzativo ricoperto. Circa il 30% del personale assolve funzioni di direzione o di coordinamento intermedio (rispettivamente 15% e 14% del personale totale), mentre il 26% è costituito da specialisti di settore. Tra questi ulti-

mi prevalgono quelli che operano nel campo delle erogazioni e della contabilità; con frequenze minori si registrano operatori della finanza, del legale e del settore studi.

Tab. 2.4 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo		
Ruolo organizzativo	Unità	%
Direzione	89	15
Responsabilità di coordinamento intermedio	84	14
Specialistico	159	26
Operativo/esecutivo	275	45
Totale	607	100

Il restante 45% del personale è destinato allo svolgimento di funzioni esecutive.

Il quadro generale sopra descritto mette in evidenza un assetto strutturale delle fondazioni ancora piuttosto “compresso”, con un rapporto alto tra le posizioni di più elevato contenuto di complessità (quelle di coordinamento e specialistiche) e le posizioni operative di medio-basso livello.

A conferma di ciò, si riscontra un alto grado di scolarizzazione: il 49% è laureato e il 40% è in possesso di un diploma di scuola media superiore.

Anche con riferimento alle forme di inquadramento contrattuale del personale, l'indagine mette in evidenza alcune interessanti indicazioni di cambiamento.

La Tab. 2.5 mostra come il tradizionale inquadramento nell'ambito del C.C.N.L. del settore credito³, pur risultando ancora maggioritario (interessando il 56% del personale) ha perso il carattere di esclusività che lo aveva caratterizzato in passato. Con le nuove assunzioni di personale, cui ha dato impulso anche l'acquisizione della natura giuridica privata delle fondazioni (e quel che ne consegue in termini di maggiore flessibilità in materia di gestione del personale), sono state adottate nuove forme di inquadramento. Per il 19% del personale, nei casi in cui

³ E' da ricordare che le strutture operative delle Fondazioni bancarie sono state originariamente costituite, quasi ovunque, da personale “mutuato” dalla banca conferitaria (con le formule del distacco o del *service*), e quindi inquadrato contrattualmente nell'ambito del settore credito.

è stato mantenuto un collegamento con la contrattazione nazionale del lavoro, si è fatto riferimento a contratti diversi da quello del credito (nel 17% dei casi il settore prescelto è quello del commercio); in alternativa, molte Fondazioni hanno fatto ricorso a contratti individuali (per il 25% delle unità impiegate), in alcuni casi (9%) collegati a regolamenti interni appositamente definiti.

Tab. 2.5 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato

Tipo di Contratto	Unità	%
CCNL - Credito	340	56
CCNL - Commercio	105	17
Altri CCNL	11	2
Contratto individuale (collegato a un Regolamento interno)	53	9
Contratto individuale (non collegato a un Regolamento interno)	98	16
Totale complessivo	607	100

CAPITOLO 3

IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA

3.1 Il patrimonio delle Fondazioni bancarie

In base ai bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2001, il patrimonio contabile complessivo delle Fondazioni bancarie ammonta a oltre 36 miliardi di euro. Tale valore non include le plusvalenze insite nelle partecipazioni detenute che, di norma, sono iscritte a valori storici. Una stima, in questo senso, porta a quantificare in oltre 12 miliardi di euro il maggior valore delle partecipazioni, valorizzate in base al patrimonio netto risultante dai rispettivi bilanci delle banche al 31/12/2001, per le interessenze bancarie non quotate, ed al valore di borsa a fine 2001, per quelle quotate. In tal caso, l'aggregato patrimoniale dell'intero sistema delle Fondazioni sarebbe di oltre 48 miliardi di euro.

Il patrimonio delle Fondazioni bancarie, che costituisce il 90% delle poste del passivo di bilancio (Tab. 3.4), nell'ultimo esercizio ha registrato un incremento di circa 1 miliardo di euro, pari al +2,8%. La crescita è da attribuirsi sia alla patrimonializzazione di plusvalenze che agli accantonamenti effettuati nell'esercizio (sia alla riserva obbligatoria che a quella per l'integrità del patrimonio) che sono stati pari a 492 milioni di euro.

Il Sistema delle 89 Fondazioni è caratterizzato da una marcata concentrazione territoriale e dimensionale (v. Tab. 3.1): le 47 Fondazioni che hanno sede nel Nord del Paese hanno complessivamente un patrimonio di circa 23 miliardi di euro, pari al 63,5% del patrimonio complessivo delle Fondazioni.

Le 18 Fondazioni appartenenti al gruppo di dimensione grande¹ (solo il 20% del numero totale degli Enti) detengono quasi il 76% del patrimonio complessivo del sistema.

Il sistema delle Fondazioni bancarie si conferma formato da poche realtà di grandi e grandissime dimensioni e da molte entità di piccola dimensione; la maggiore presenza delle Fondazioni è nel Centro-Nord dell'Italia, mentre in termini di patrimonializzazione il peso maggiore spetta al Nord-ovest.

¹ I criteri di segmentazione dell'universo delle Fondazioni secondo la dimensione sono illustrati nella Nota metodologica.

Tab. 3.1 - Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni per gruppi dimensionali e aree geografiche (situazione al 31/12/2001)

Gruppi Aree geografiche	Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole		Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi		Totale	Num. Fond.
	migliaia di euro	n°	migliaia di euro	n°	migliaia di euro	n°	migliaia di euro	n°	migliaia di euro	n°		
Nord-ovest	137.838	4	173.226	2	159.103	1	778.013	4	13.718.449	6	14.966.630	17
Nord-est	99.789	5	109.607	2	1.170.434	9	2.504.368	8	4.188.734	6	8.072.931	30
Centro	204.088	6	701.571	10	500.693	4	1.155.131	5	8.811.435	5	11.372.917	30
Sud	65.938	3	353.318	4	373.850	3	295.596	1	776.976	1	1.865.678	12
	507.652	18	1.337.723	18	2.204.080	17	4.733.108	18	27.495.594	18	36.278.157	89

3.2 Le forme di investimento del patrimonio

L'attività di natura finanziaria costituisce la quasi totalità dell'attivo delle Fondazioni, in quanto gli immobili non coprono nemmeno l'1%. L'investimento in partecipazioni azionarie nelle banche conferitarie è diminuito dal 43,0% al 41,3% del totale attivo: in valori assoluti è sceso da 16.627 milioni di euro, nel 2000, a 16.606 milioni di euro, nel 2001.

Di conseguenza, il peso degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni azionarie nelle banche conferitarie sul totale attivo continua a crescere: passa dal 52% del 2000 al 55,6% nel 2001. Questo fenomeno, avviatosi nel 1996/97, ha assunto un ulteriore impulso nel corso del biennio successivo come riflesso dell'attuazione della legge "Ciampi".

3.3 Gli assetti partecipativi delle Fondazioni nelle Banche conferitarie

Nei primi mesi del 2002, hanno ridotto la loro interessenza nella conferitaria le Fondazioni C.R. Terni e Narni e la Fondazione C.R. Genova e Imperia. La situazione delle partecipazioni fa registrare, così, un'ulteriore diminuzione rispetto all'anno precedente: le Fondazioni che detengono oltre il 50% del capitale delle rispettive banche conferitarie sono passate da 22 a 20. Nel loro complesso, esse rappresentano circa il 19% del totale dei patrimoni del sistema delle Fondazioni e il 6% se si esclude dal novero l'unica grande Fondazione in questa situazione.

Il processo di dismissione delle partecipazioni, che aveva registrato negli anni 1996/97 e 1997/98 una notevole accelerazione (si consideri che in quegli esercizi le partecipazioni nelle banche conferitarie rappresentavano rispettivamente l'88% ed il 69% del totale attivo) ha subito una pausa nel corso del 2001.

Prima del 2001, l'evoluzione degli assetti partecipativi è stata molto marcata e, come rilevato dal Governatore della Banca d'Italia il 31 ottobre 2002, in occasione della 78a Giornata Mondiale del Risparmio, "le Fondazioni hanno svolto un ruolo di primo piano nella ristrutturazione del sistema bancario".

La pausa delle dismissioni nel 2001 è da porre in relazione sia con il fatto che il processo è sostanzialmente completato, sia con il fatto che i benefici fiscali previsti dalla legge per la cessione delle azioni della società conferitarie sono stati sospesi fino all'agosto del 2002. Tale sospensione era stata richiesta dalla Commissione UE che, nel frattempo, aveva avviato una indagine volta a verificare se i benefici in questione configurassero l'i-

potesi di “aiuti di stato”. Come illustrato nel Capitolo 1, benché la decisione della Commissione europea sia stata favorevole alle Fondazioni, la sospensione dei benefici ha sottratto tempo utile alle complesse procedure di dismissione delle partecipazioni, per le Fondazioni che non avevano ancora ottemperato ai vincoli previsti dalla normativa.

Limitatamente alle Fondazioni di piccole dimensioni (gran parte di quelle che detengono partecipazioni superiori al 50% nella conferitaria) l'emendamento al d.d.l. relativo alla finanziaria per l'anno 2003 recentemente approvato dalla Camera dei Deputati, ha spostato al giugno 2006 i termini previsti dalla legge “Ciampi” per la cessione del controllo. Tale provvedimento ha ripristinato la situazione precedente l'avvio dell'indagine della Commissione, evitando che, in una poco favorevole fase di mercato e con vincoli temporali ristretti, l'obbligo di cessione si trasformasse in una svendita.


Per quanto riguarda le piccole Fondazioni, non bisogna peraltro dimenticare che le banche ancora controllate - anch'esse di limitata dimensione - sono da tempo radicate nel territorio e costituiscono degli importanti operatori dello sviluppo locale. Fondamentale, infatti, è stato il supporto offerto dalle Casse di Risparmio alla piccola imprenditoria industriale, artigiana o agricola, in alcune regioni italiane. Lo stretto collegamento con l'economia locale si affievolirebbe molto se tali banche passassero sotto il controllo di grandi gruppi.

Sulla base di queste considerazioni, che formarono oggetto di attenzione già nel corso nel 18° Congresso dell'ACRI svoltosi a Torino nel maggio del 2000, sono state avviate alcune riflessioni sulla possibilità di salvaguardare l'autonomia di queste piccole banche e, con loro, il patrimonio socio-economico di cui esse sono portatrici.

Al fine di proporre un quadro completo dell'evoluzione del processo delle dismissioni delle partecipazioni nelle banche conferitarie, nella Tab. 3.2 e nel grafico della Fig. 3.1 viene riportata l'evoluzione dei dati sulle partecipazioni a partire dal 1990, anno in cui le Fondazioni di origine bancaria detenevano il controllo totale delle banche conferitarie. Il numero delle Fondazioni che possiedono più del 50% del capitale della propria partecipata è andato progressivamente diminuendo per attestarsi, a settembre 2002, a 20 Fondazioni che, nel loro complesso, rappresentano meno del 20% del totale dei patrimoni del sistema delle Fondazioni. Parallelamente si è accresciuto il numero di quelle la cui quota di partecipazione nella banca conferitaria è scesa al di sotto del 50% e quelle che hanno completamente ceduto le azioni. Le prime sono 59 ed i loro patrimoni rappresentano oltre il 77% dell'intero sistema, mentre le seconde sono 10, per circa il 3% dell'aggregato patrimoniale.

Tab. 3.2 - Assetti partecipativi delle Fondazioni bancarie (situazione aggiornata a settembre 2002)

	1990	1995	1996	1998	1999	2000	2001	09/2002
	N° Fond.							
A) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria > del 50%	88	62	56	47	44	23	22	20
B) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria ≤ al 50%	0	26	30	36	36	57	57	59
C) Fondazioni che non detengono partecipazioni nella Conferitaria	0	1	3	6	9	9	10	10
	88	89	89	89	89	89	89	89



3.4 Le operazioni di aggregazione bancaria realizzate dalle Banche partecipate dalle Fondazioni

Il quadro evolutivo delle aggregazioni realizzate nel sistema bancario italiano in questi ultimi anni è alquanto complesso; qui di seguito si è cer-

cato di sintetizzare le principali operazioni che hanno interessato le Fondazioni e le loro rispettive banche conferitarie.

Fra gli esempi di aggregazione bancaria che hanno dato origine a banche di livello regionale sono da ricordare la Banca delle Marche, nata dalla fusione delle Casse di Risparmio conferite dalle Fondazioni C.R. Macerata e C.R. Pesaro, in cui, in un secondo momento, sono confluite le C.R. Jesi e C.R. Loreto; la Banca Regionale Europea – B.R.E. Banca, originata dalla fusione della C.R. Cuneo e della B.M. di Lombardia, interessate da una operazione di dismissione realizzata dalle rispettive Fondazioni, ed attualmente, insieme alla C.R. Tortona, confluita nel gruppo Banca Lombardia e Piemontese; la Biverbanca, risultante dall'unione delle Casse di Risparmio delle Fondazioni C.R. Biella e C.R. Vercelli, ora in IntesaBci; il gruppo creditizio Unibanca, che trae origine dalla aggregazione della C.R. Cesena e della Banca di Romagna ed interessa le Fondazioni C.R. Cesena, C.R. e B.M. Lugo e B.M. e C.R. Faenza.

Le operazioni di aggregazione fra banche partecipate dalle Fondazioni hanno contribuito a far sorgere anche alcuni gruppi creditizi di livello nazionale. Il gruppo Banca Intesa trae origine dalla dismissione totale delle partecipazioni nelle originarie banche conferitarie da parte della Fondazione CARIPLO, della Fondazione C.R. Parma e della Fondazione C.R. Piacenza. Con la fusione fra Banca Intesa e Banca Commerciale Italiana, il gruppo ha assunto la denominazione attuale di IntesaBci; ad esso fanno capo, inoltre, le C.R. di Ascoli Piceno, Rieti, Terni e Narni, Viterbo nonché, come già ricordato prima, la Biverbanca; attraverso la holding IntesaBci Centro, le tre C.R. di Città di Castello, Foligno, Spoleto; tramite la holding Carinord 1, la C.R. Alessandria, tramite la holding Carinord 2, le due C.R. di La Spezia e Carrara.

Nel caso del gruppo Unicredito Italiano, il processo di dismissione ha interessato la Fondazione C.R. Torino, la Fondazione C.R. Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e la Fondazione Cassamarca che hanno conferito le rispettive banche. In questo gruppo, inoltre, sono confluite la C.R. Trieste, la C.R. Trento e Rovereto e la Rolo Banca 1473, nata dalla fusione del Credito Romagnolo con Carimonte Banca che, a sua volta, aveva avuto origine dalla unione della Cassa di Risparmio di Modena con la Banca del Monte di Bologna e Ravenna, come effetto della dismissione operata dalla due rispettive Fondazioni nel 1991. Nel 2000, Rolo Banca 1473 aveva acquisito la C.R. Carpi e la Banca dell'Umbria 1462, già C.R. Perugia.

Nell'Italia del Nord-est alcune Fondazioni hanno dato origine al grup-

po Cardine, nel quale sono confluite le banche che precedentemente erano controllate dalle holding CAER e Casse Venete; le Fondazioni interessate sono quelle della C.R. Padova e Rovigo, della C.R. Bologna, della C.R. Venezia, della C.R. Udine, della C.R. Gorizia. Nel corso del 2002 il gruppo Cardine è entrato nel gruppo IMI-San Paolo, che comprende anche le banche conferitarie, rispettivamente, della Compagnia di San Paolo, dell'Istituto Banco di Napoli Fondazione e della Fondazione BNC.

Fanno parte del neocostituito gruppo Capitalia la Banca di Roma, nata dalla fusione, realizzata in momenti successivi, della C.R. Roma e del Banco di Santo Spirito con il Banco di Roma, il Banco di Sicilia, banca conferita dall'omonima Fondazione, e la Banca Bipop-Carire, nata dalla fusione della Banca Popolare di Brescia con la C.R. Reggio Emilia. A completamento del quadro generale delle aggregazioni che hanno interessato la banche nate dall'applicazione della legge n. 218/90 "Amato" si riportano sinteticamente le seguenti situazioni:

- nel gruppo creditizio della C.R. Firenze sono confluite le C.R. Civitavecchia, Mirandola, Orvieto e Pistoia;
- nel gruppo creditizio della C.R. Genova e Imperia sono confluite la C.R. Savona e la B.M. Lucca;
- il gruppo creditizio della C.R. Ravenna controlla un istituto di credito esterno al sistema delle Casse di Risparmio: la Banca di Imola S.p.A.;
- la Banca Carime, che ha riunito le C.R. Salernitana, C.R. Puglia e C.R. di Calabria e Lucania, fa parte del gruppo creditizio della Banca Popolare Commercio e Industria;
- le C.R. Vignola, L'Aquila, la B.M. di Foggia ed il Banco di Sardegna, banche conferitarie delle rispettive Fondazioni, sono incluse nel gruppo guidato dalla Banca Popolare dell'Emilia-Romagna;
- la C.R. Fano fa parte del gruppo della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino;
- le C.R. Imola, Livorno, Lucca, Pisa e l'Iccri gravitano nel gruppo della Banca Popolare di Lodi;
- il gruppo Monte dei Paschi di Siena controlla la C.R. Prato.

3.5 La redditività

Il totale dei proventi ordinari registrati nei bilanci delle Fondazioni chiusi a fine 2001 ammonta a 1.740 milioni di euro, che salgono a 1.848 milioni di euro se si includono anche i proventi di carattere straordinario,

un terzo dei quali è rappresentato da plusvalenze su cessione di azioni delle conferitarie. Per effettuare il confronto con il dato dell'anno precedente bisogna procedere alla preventiva correzione e standardizzazione dell'ammontare dei proventi registrati nel 2000, che, come si ricorderà, è stato un esercizio caratterizzato da periodi di attività disomogenei per durata e per criteri di registrazione dei dividendi (cfr. Nota metodologica in calce a questo volume e "Sesto rapporto sulle Fondazioni bancarie, ACRI, 2001). Il valore dei proventi ordinari corretti e standardizzati del 2000 è di 1.823,8 milioni di euro. L'indice di redditività del patrimonio² mostra, pertanto, una lieve flessione che sembra potersi addebitare alla deludente performance delle gestioni patrimoniali, influenzate dal pessimo andamento dei mercati finanziari che ha caratterizzato l'anno 2001.

L'analisi sulla redditività può essere ulteriormente approfondita con l'esame dell'andamento dei principali componenti dei proventi: i dividendi da società conferitarie e gli interessi e i proventi da investimenti finanziari.

Dall'esame dell'aggregazione dei conti economici delle Fondazioni emerge che il totale dei dividendi ammonta a 1.057 milioni di euro contro i 1.137 milioni di euro incassati nel 2000.

La redditività delle partecipazioni bancarie è sostanzialmente invariata rispetto all'esercizio precedente; infatti il rapporto, espresso in percentuale, tra i dividendi e l'ammontare delle partecipazioni iscritte in bilancio, è 6,4% per il 2001 e può essere raffrontato al 6,7%³, dell'esercizio 2000.


L'analisi della serie temporale di questo indicatore evidenzia un andamento crescente, con un picco nel 2000, della redditività dell'investimento nelle banche conferitarie, in sintonia con il trend mostrato dalla redditività dalle banche partecipate stesse, rappresentato nel grafico Fig. 3.2 che propone la serie storica, relativa al periodo 1992 - 2001, dell'indice R.O.E.⁴.

² Il rapporto è composto al numeratore dall'ammontare dei proventi ordinari e al denominatore dalla media dei valori del patrimonio all'inizio e alla fine dell'esercizio.

³ Nel calcolo dell'indice relativo all'anno 2000, per le Fondazioni che hanno contabilizzato due dividendi, sono stati considerati solo quelli incassati nel corso del 2000.

⁴ L'indice R.O.E. (Return on equity = Utili d'esercizio/Patrimonio), in questo caso, è stato calcolato con riferimento solo alle banche che hanno chiuso l'esercizio in utile.

Fig. 3.2 - Valori dell'indice R.O.E. per le banche partecipate dalle Fondazioni



Per una corretta interpretazione del dato, è utile ricordare che l'indicatore di redditività delle partecipazioni bancarie si basa sui dividendi distribuiti dalle banche partecipate nel 2001, in relazione ai risultati economici registrati nel 2000; il che significa che la redditività delle banche produce effetti sulla redditività delle fondazioni con uno sfasamento temporale di un anno.

Per quanto attiene la redditività degli investimenti in strumenti finanziari diversi dalla partecipazione nella banca conferitaria, possiamo esaminare il rapporto tra i proventi derivanti dalle attività finanziarie e gli investimenti medi⁵ nelle stesse. Il confronto va effettuato con l'indice relativo all'anno 2000, opportunamente corretto al fine di eliminare il fattore di disomogeneità che deriva dalle differenti durate degli esercizi. L'indice della redditività, a livello di intero sistema, si attesta per l'anno 2001 al 3,1%, rispetto al 4,8% dell'anno precedente, evidenziando un peggioramento del saggio di rendimento degli investimenti finanziari.

Nella tabella Tab. 3.3 è riportata la serie storica dei valori degli indici ora descritti per l'insieme delle Fondazioni bancarie.

Per una corretta interpretazione dei dati riportati nella tabella e nel relativo grafico, è opportuno premettere che gli indicatori di rendimento relativi alle partecipazioni nelle società conferitarie non sono strettamente con-


⁵ Si fa riferimento alla media dei valori di inizio e fine periodo tratti dai bilanci 2000 e 2001.

frontabili con il rendimento degli altri investimenti finanziari⁶, mentre lo sono i trend.

Tab. 3.3 - Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento

	Indicatori Anni									
	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	2000	2001	
$\frac{\text{Proventi}}{\text{Patrimonio}} \times 100$	1,2	1,6	1,7	1,8	2,2	2,7	4,2	5,5	4,9	
$\frac{\text{Proventi finanziari}}{\text{Investimenti finanziari medi}} \times 100$	n.d.	7,1	8,0	7,1	5,9	5,5	3,9	4,8	3,1	
$\frac{\text{Dividendi da Soc. conferitaria}}{\text{Partecip. nella Soc. conferitaria}} \times 100$	1,0	1,4	1,4	1,2	1,7	2,1	4,4	6,7	6,4	

Fig. 3.3 - Andamento dei principali indicatori di redditività



⁶ Per quanto riguarda le partecipazioni bancarie, infatti, il dato al numeratore non include le valutazioni/svalutazioni della partecipazione – il che tende a sottostimare il rendimento – ed il dato al denominatore riflette il valore contabile della partecipazione – il che tende a sovrastimare il rendimento. Per quanto riguarda gli altri proventi il rendimento tiene invece conto di tutte le componenti.

La lettura dei dati evidenzia come, a fronte di una continua crescita della redditività complessiva del patrimonio delle Fondazioni, l'evoluzione della redditività delle due principali forme di investimento del patrimonio segua andamenti assolutamente diversi fra loro: crescente per le partecipazioni nelle banche conferitarie, decrescente per le attività finanziarie.

Il negativo andamento dei mercati finanziari ed il recupero di efficienza del sistema creditizio hanno, con gli anni, annullato lo scarto che esisteva fra il rendimento delle due diverse forme di investimento del patrimonio (nell'esercizio 1993/94 la forbice era addirittura di quasi 6 punti a favore delle attività finanziarie) ed hanno ricondotto i rendimenti, dapprima su un piano di maggiore equilibrio, poi, fino a capovolgere la situazione.

Infatti il tracollo degli andamenti dei mercati finanziari, ed in particolar modo borsistici, verificatosi nel corso del 2001 è stato in parte compensato dalla buona performance dei dividendi distribuiti dalle banche conferitarie, sulla base dei risultati conseguiti nel 2000: in conclusione è grazie a questo tipo di investimento che le Fondazioni hanno potuto contare, anche per il 2001, su un buon flusso di proventi. Tale osservazione ripropone il tema, sempre più pressante ed attuale per le Fondazioni bancarie, della salvaguardia del valore economico del patrimonio.

Tale obiettivo dovrebbe assumere una rilevanza preminente, in quanto la conservazione della ricchezza patrimoniale è il mezzo attraverso il quale la Fondazione si assicura la possibilità di svolgere, nel tempo, la propria attività istituzionale ad un livello adeguato e soddisfacente.

La diversificazione degli investimenti si dimostra, alla prova dei fatti, come il più efficace rimedio per contrastare l'altalenante andamento dei proventi e, quindi, il metodo più adatto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della conservazione del patrimonio. In tal senso, dunque, non dovrebbero essere frapposti vincoli o limiti alle Fondazioni nella decisione degli investimenti, che al contrario dovrebbero poter scegliere fra la gamma più ampia possibile, non escludendo, ad esempio, quelli immobiliari⁷.

3.6 Le risorse destinate all'attività erogativa

Le Fondazioni bancarie, attualmente operano, nella stragrande maggioranza, secondo il tipico modello delle Fondazioni *grant making*, destinando ad erogazioni una quota dell'avanzo dell'esercizio.

⁷ Attualmente il possesso di immobili diversi da quelli strumentali determina la perdita della qualifica di ente non commerciale e del trattamento fiscale agevolato ad esso applicabile. Inoltre, le Fondazioni hanno tempo due anni per cedere gli immobili non strumentali dal momento della loro acquisizione (che potrebbe essere dovuta a conferimento o a lascito o donazione).

L'avanzo di esercizio è determinato, secondo le indicazioni e gli schemi dell'atto di indirizzo del Ministro del tesoro per il bilancio 2000 (confermate per l'anno 2001), sottraendo dai proventi i costi di funzionamento e gli oneri fiscali.

La differenza tra i proventi e le suddette poste di bilancio costituisce l'ammontare delle risorse da destinare al perseguimento degli scopi statutarî, dopo aver assicurato la conservazione del valore economico del patrimonio e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge n. 266/91 sul volontariato.

Dopo aver esaminato i proventi, passiamo ad analizzare i costi di funzionamento e le altre poste del conto economico, con particolare riguardo all'attività istituzionale.

L'incidenza rispetto ai proventi ordinari dei costi e delle spese di amministrazione, per l'intero sistema delle Fondazioni bancarie nell'anno 2001, si attesta su un livello del 7%, rispetto al 6,4% del 2000.

Il lieve aumento registrato è da ricondursi, in primo luogo, all'entrata in vigore della c.d. "Legge Ciampi" che prevedendo la costituzione di un nuovo organo statutario - l'organo di indirizzo - ha comportato all'incirca il raddoppio del numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali. In secondo luogo va segnalato l'aumento di oltre il 20% del numero dei dipendenti che passa dai circa 460 a poco più di 570 unità. A tale proposito va considerato che l'avvenuto acclaramento della natura giuridica delle Fondazioni come soggetti privati, ha contribuito a rimuovere gli elementi di incertezza che incombevano, anche nel campo dei rapporti di lavoro, impedendo di fatto le assunzioni di personale e, quindi, la possibilità di impiantare assetti organizzativi interni articolati. Molte Fondazioni si sono già dotate di personale con competenze adeguate sia per la progettazione che la valutazione degli interventi erogativi, altre stanno ancora rafforzando l'organico.

In sintesi, si può concludere che anche per l'anno 2001, si conferma la tendenza già osservata in passato cioè che le Fondazioni operano con un livello di spese gestionali contenuto, anche grazie all'agile struttura organizzativa finora definita.

Per quanto riguarda gli accantonamenti al patrimonio, l'Autorità di Vigilanza per l'anno 2001, ha previsto un aumento dell'accantonamento alla "Riserva obbligatoria" al 20% dell'Avanzo della gestione (era il 15% per l'anno 2000), mentre ha ridotto l'aliquota massima di accantonamento alla "Riserva per l'integrità del patrimonio" al 15% (era il 20% per il bilancio precedente). Le Fondazioni hanno potuto complessivamente destinare al patrimonio risorse in misura variabile da un minimo del 20% ad un massi-

mo del 35% dell'avanzo della gestione. Questo margine di flessibilità ha reso possibile graduare l'entità dell'accantonamento complessivo in relazione ad alcune variabili quali, per citare le principali, il risultato della gestione ed il peso percentuale, sul totale degli investimenti, delle attività di natura finanziaria suscettibili di svalutazione monetaria.

Per l'intero sistema delle Fondazioni, il dato complessivo di accantonamento alle riserve patrimoniali è pari a 492,2 milioni di euro che rappresenta il 30% dell'avanzo della gestione e quasi il 27% dell'ammontare dei proventi totali. Queste percentuali sono invariate rispetto a quelle rilevate per il 2000.

All'attività istituzionale, nell'ambito della quale sono compresi anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, è andato il restante 70% dell'avanzo di gestione pari a 1.180 milioni di euro.

L'ammontare complessivo delle delibere di spesa assunte nel corso del 2001 è pari a oltre 954 milioni di euro⁸. Appare opportuno rilevare che, il dato è inferiore del 2% al corrispondente dato di 971 milioni di euro indicato nel capitolo 4, dedicato all'illustrazione dell'attività erogativa, poiché per quella specifica indagine sono stati rilevati i valori dei singoli progetti deliberati dalle Fondazioni⁹.

Il dato del 2001, inoltre, non è confrontabile con quello dell'esercizio precedente, sia per gli elementi di disomogeneità, già più volte ricordati, che hanno caratterizzato i risultati del 2000, sia per il maggior contributo che i proventi straordinari avevano avuto nella determinazione dell'Avanzo della gestione e, di conseguenza, delle risorse disponibili per l'attività erogativa. Infatti, nell'esercizio 2001 il saldo della gestione straordinaria è stato pari a 91 milioni di euro, a fronte dei 537 dell'anno precedente. Tale notevole differenza è da ricondursi al fatto che, come già descritto prima, nel 2000, diversamente da quanto è avvenuto nel 2001, erano state realizzate numerose operazioni di cessione di partecipazioni bancarie, che avevano

⁸ Le nuove disposizioni emanate dal Ministero del tesoro con l'atto di indirizzo dell'aprile 2001 per la redazione del bilancio, prevedono che le somme deliberate a fronte di risorse accantonate ai Fondi erogazioni non transitino per il conto economico (come avveniva in precedenza mediante la posta "Utilizzo di fondi"). Questa innovazione trova fondamento nella considerazione che il conto economico debba essere redatto secondo il principio della competenza e, pertanto, debba illustrare la formazione delle risorse (Proventi meno costi) e la destinazione dell'avanzo. L'attività erogativa, invece, deve essere illustrata in forma più dettagliata nel bilancio di missione; in quella sede, infatti, vanno indicate anche le delibere prese nel corso dell'esercizio mediante l'utilizzo delle disponibilità accantonate nei fondi, cioè con quelle risorse che sono state prodotte negli esercizi precedenti, e la cui rendicontazione è stata già data nei rispettivi bilanci di competenza.

⁹ Per motivi di natura contabile, la rappresentazione in bilancio delle iniziative pluriennali può non coincidere con il valore deliberato.

generato consistenti plusvalenze, parte delle quali sono state destinate all'attività istituzionale.

L'aspetto che, comunque, merita di essere evidenziato, tralasciando l'esame delle cifre assolute, è che anche per il 2001 è rimasta invariata al 70% la quota delle risorse nette (dei costi operativi e di quelli fiscali) annualmente prodotte dalla gestione che è stata destinata al perseguimento degli scopi istituzionali. Ciò testimonia che le Fondazioni hanno mantenuto inalterata la capacità di trasformare la ricchezza prodotta in erogazioni comprimendo i costi di struttura e limitando alla conservazione del patrimonio solo le risorse stabilite dalle norme vigenti: in sintesi "ottimizzando" l'utilizzo e la destinazione dei redditi percepiti.

TABELLE RELATIVE AI DATI
ECONOMICO-PATRIMONIALI

Tab. 3.4 - Stato patrimoniale				
Fondazioni bancarie				
	31/12/2001		31/12/2000	
	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali	359,4	0,9	264,5	0,7
Attività finanziarie:	36.156,0	89,9	34.376,2	88,9
partecipazioni nella conferitaria	16.605,7	41,3	16.626,5	43,0
partecipazioni in altre società	2.765,9	6,9	2.436,8	6,3
partecipazioni in società strumentali	181,6	0,5	116,8	0,3
strumenti finanziari	16.602,8	41,3	15.196,0	39,3
Credit, ratei e risconti attivi	2.422,0	6,0	1.299,6	3,4
Disponibilità liquide	1.268,0	3,2	2.706,8	7,0
Altre attività	25,0	0,1	29,0	0,1
TOTALE DELL'ATTIVO	40.230,4	100,0	38.676,1	100,0
Fondazioni bancarie				
	31/12/2001		31/12/2000	
	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%
PASSIVO				
Patrimonio netto	36.278,2	90,2	35.281,0	91,2
Fondi per l'attività d'istituto	1.604,5	4,0	1.460,9	3,8
Fondi per rischi ed oneri	395,7	1,0	288,8	0,7
Erogazioni deliberate	1.301,9	3,2	914,6	2,4
Fondo per il volontariato L.266/91	334,8	0,8	222,5	0,6
Altre passività	315,4	0,8	508,4	1,3
TOTALE DEL PASSIVO	40.230,4	100,0	38.676,1	100,0

Tab. 3.5 - Stato patrimoniale - Gruppi dimensionali

	Fondazioni piccole					
	31/12/2001		31/12/2000			
	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%
ATTIVO						
Immobilizzazioni materiali e immateriali	3,5	0,6			2,9	0,5
Attività finanziarie:	476,9	84,0			513,1	91,6
partecipazioni nella conferitaria	300,3	52,9	305,2			54,5
partecipazioni in altre società	3,2	0,6	3,2			0,6
partecipazioni in società strumentali	1,9	0,3			2,1	0,4
strumenti finanziari	171,5	30,2	202,5			36,2
Credit, ratei e risconti attivi	59,3	10,4			24,1	4,3
Disponibilità liquide	25,8	4,5			16,3	2,9
Altre attività	2,1	0,4			3,8	0,7
TOTALE DELL'ATTIVO	567,7	100,0			560,1	100,0
	Fondazioni piccole					
	31/12/2001		31/12/2000			
	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%
PASSIVO						
Patrimonio netto	507,7	89,4			509,1	90,9
Fondi per l'attività d'istituto	27,4	4,8			27,5	4,9
Fondi per rischi ed oneri	8,0	1,4			4,8	0,9
Erogazioni deliberate	12,5	2,2			11,5	2,1
Fondo per il volontariato L.266/91	5,2	0,9			4,7	0,8
Altre passività	7,0	1,2			2,5	0,4
TOTALE DEL PASSIVO	567,7	100,0			560,1	100,0

Tab. 3.5 - Stato patrimoniale - Gruppi dimensionali

	Fondazioni medie					
	31/12/2001		31/12/2000			
	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%
ATTIVO						
Immobilizzazioni materiali e immateriali	59,0	2,4	45,3	1,8		
Attività finanziarie:	2.156,2	87,8	2.184,5	92,5		
partecipazioni nella conferitaria	1.038,4	42,3	1.101,6	46,7		
partecipazioni in altre società	49,3	2,0	13,6	0,6		
partecipazioni in società strumentali	8,9	0,4	8,3	0,4		
strumenti finanziari	1.059,7	43,2	1.061,0	44,9		
Crediti, ratei e risconti attivi	182,3	7,4	71,2	3,0		
Disponibilità liquide	37,3	1,5	44,1	1,9		
Altre attività	19,7	0,8	15,6	0,7		
TOTALE DELL'ATTIVO	2.454,6	100,0	2.360,6	100,0		
	Fondazioni medie					
	31/12/2001		31/12/2000			
	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%
PASSIVO						
Patrimonio netto	2.204,1	89,8	2.097,2	88,8		
Fondi per l'attività d'istituto	107,3	4,4	93,1	3,9		
Fondi per rischi ed oneri	52,8	2,2	58,0	2,5		
Erogazioni deliberate	48,6	2,0	33,2	1,4		
Fondo per il volontariato L.266/91	19,6	0,8	14,7	0,6		
Altre passività	22,2	0,9	64,5	2,7		
TOTALE DEL PASSIVO	2.454,6	100,0	2.360,6	100,0		

Tab. 3.5 - Stato patrimoniale - Gruppi dimensionali

	Fondazioni medio-grandi					
	31/12/2001		31/12/2000			
	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%
ATTIVO						
Immobilizzazioni materiali e immateriali	77,7	1,5	52,9	1,1		
Attività finanziarie:	4.811,1	93,3	4.460,5	94,2		
partecipazioni nella confertaria		43,0		44,6		
partecipazioni in altre società	2.216,4		2.113,4			
partecipazioni in società strumentali	77,6	1,5	23,8	0,5		
strumenti finanziari	6,2	0,1	0,6	0,0		
Credit, ratei e risconti attivi	2.511,0	48,7	2.322,7	49,0		
Disponibilità liquide	216,8	4,2	142,1	3,0		
Altre attività	46,8	0,9	77,3	1,6		
	2,9	0,1	3,5	0,1		
TOTALE DELL'ATTIVO	5.155,3	100,0	4.736,3	100,0		
	Fondazioni medio-grandi					
	31/12/2001		31/12/2000			
	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%
PASSIVO						
Patrimonio netto	4.733,1	91,8	4.403,4	93,0		
Fondi per l'attività d'istituto	109,8	2,1	109,9	2,3		
Fondi per rischi ed oneri	75,0	1,5	74,6	1,6		
Erogazioni deliberate	142,4	2,8	100,9	2,1		
Fondo per il volontariato L.266/91	32,3	0,6	22,3	0,5		
Altre passività	62,7	1,2	25,3	0,5		
TOTALE DEL PASSIVO	5.155,3	100,0	4.736,3	100,0		

Tab. 3.5 - Stato patrimoniale - Gruppi dimensionali

	Fondazioni grandi					
	31/12/2001		31/12/2000			
	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%
ATTIVO						
Immobilizzazioni materiali e immateriali	200,5	0,7	145,7		0,5	
Attività finanziarie:	27.397,2	89,5	25.936,7		87,6	
partecipazioni nella conferitaria	12.401,3	40,5	12.452,1		42,1	
partecipazioni in altre società	2.632,5	8,6	2.393,4		8,1	
partecipazioni in società strumentali	159,2	0,5	103,1		0,3	
strumenti finanziari	12.204,2	39,9	10.988,0		37,1	
Credit, ratei e risconti attivi	1.870,2	6,1	1.014,6		3,4	
Disponibilità liquide	1.129,4	3,7	2.491,4		8,4	
Altre attività	0,2	0,0	6,0		0,0	
TOTALE DELL'ATTIVO	30.597,5	100,0	29.594,4		100,0	
PASSIVO						
Patrimonio netto	27.495,6	89,9	26.958,2		91,1	
Fondi per l'attività d'istituto	1.329,0	4,3	1.195,6		4,0	
Fondi per rischi ed oneri	220,0	0,7	133,5		0,5	
Erogazioni deliberate	1.068,7	3,5	746,8		2,5	
Fondo per il volontariato L.266/91	266,9	0,9	171,7		0,6	
Altre passività	217,3	0,7	388,5		1,3	
TOTALE DEL PASSIVO	30.597,5	100,0	29.594,4		100,0	

Tab. 3.6 - Stato patrimoniale - Localizzazione geografica

	Fondazioni del Nord-ovest					
	31/12/2001		31/12/2000		31/12/2000	
	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%
ATTIVO						
Immobilizzazioni materiali e immateriali	45,9	0,3	18,3		0,1	
Attività finanziarie:	15.127,6	91,8	15.183,1		94,9	
partecipazioni nella conferitaria	7.182,7	43,6	6.952,6		43,4	
partecipazioni in altre società	1.923,8	11,7	1.778,8		11,1	
partecipazioni in società strumentali	5,3	0,0	0,1		0,0	
strumenti finanziari	6.015,9	36,5	6.451,6		40,3	
Credit, ratei e risconti attivi	1.238,1	7,5	722,0		4,5	
Disponibilità liquide	75,5	0,5	75,6		0,5	
Altre attività	0,5	0,0	6,4		0,0	
TOTALE DELL'ATTIVO	16.487,8	100,0	16.005,4		100,0	
	Fondazioni del Nord-ovest					
	31/12/2001		31/12/2000		31/12/2000	
	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%
PASSIVO						
Patrimonio netto	14.966,6	90,8	14.697,6		91,8	
Fondi per l'attività d'istituto	648,2	3,9	563,6		3,5	
Fondi per rischi ed oneri	79,1	0,5	90,6		0,6	
Erogazioni deliberate	549,1	3,3	414,6		2,6	
Fondo per il volontariato L.266/91	146,0	0,9	103,1		0,6	
Altre passività	98,7	0,6	135,9		0,8	
TOTALE DEL PASSIVO	16.487,8	100,0	16.005,4		100,0	

Tab. 3.6 - Stato patrimoniale - Localizzazione geografica

	Fondazioni del Nord-est					
	31/12/2001		31/12/2000		31/12/2000	
	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%
ATTIVO						
Immobilizzazioni materiali e immateriali	198,7	2,2	140,6	1,5		
Attività finanziarie:	8.200,9	89,4	8.076,6	92,8		
partecipazioni nella conferitaria	3.993,4	43,5	3.963,7	45,5		
partecipazioni in altre società	172,8	1,9	21,4	0,2		
partecipazioni in società strumentali	145,1	1,6	88,0	1,0		
strumenti finanziari	3.889,6	42,4	4.003,5	46,0		
Crediti, ratei e risconti attivi	528,1	5,8	253,9	2,9		
Disponibilità liquide	235,2	2,6	221,7	2,5		
Altre attività	11,8	0,1	9,2	0,1		
TOTALE DELL'ATTIVO	9.174,7	100,0	8.702,0	100,0	8.702,0	100,0
PASSIVO						
Patrimonio netto	8.072,9	88,0	7.775,3	89,4		
Fondi per l'attività d'istituto	468,3	5,1	357,3	4,1		
Fondi per rischi ed oneri	102,5	1,1	103,5	1,2		
Erogazioni deliberate	301,1	3,3	201,4	2,3		
Fondo per il volontariato L.266/91	84,4	0,9	49,8	0,6		
Altre passività	145,4	1,6	214,8	2,5		
TOTALE DEL PASSIVO	9.174,7	100,0	8.702,0	100,0	8.702,0	100,0

Tab. 3.6 - Stato patrimoniale - Localizzazione geografica

	Fondazioni del Centro			
	31/12/2001		31/12/2000	
	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali	104,6	0,8	97,0	0,8
Attività finanziarie:	11.010,3	87,5	9.470,5	77,4
partecipazioni nella conferitaria	4.499,5	35,7	4.499,1	36,8
partecipazioni in altre società	633,4	5,0	635,0	5,2
partecipazioni in società strumentali	30,8	0,2	28,1	0,2
strumenti finanziari	5.846,7	46,4	4.308,2	35,2
Credit, ratei e risconti attivi	546,6	4,3	276,0	2,3
Disponibilità liquide	917,3	7,3	2.378,4	19,4
Altre attività	8,9	0,1	8,2	0,1
TOTALE DELL'ATTIVO	12.587,7	100,0	12.230,0	100,0
	Fondazioni del Centro			
	31/12/2001		31/12/2000	
	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%
PASSIVO				
Patrimonio netto	11.372,9	90,3	11.221,7	91,8
Fondi per l'attività d'istituto	443,2	3,5	504,9	4,1
Fondi per rischi ed oneri	173,1	1,4	75,9	0,6
Erogazioni deliberate	435,9	3,5	286,1	2,3
Fondo per il volontariato L.266/91	93,5	0,7	60,3	0,5
Altre passività	69,0	0,5	81,2	0,7
TOTALE DEL PASSIVO	12.587,7	100,0	12.230,0	100,0

Tab. 3.6 - Stato patrimoniale - Localizzazione geografica

	Fondazioni del Mezzogiorno					
	31/12/2001		31/12/2000			
	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%
ATTIVO						
Immobilizzazioni materiali e immateriali	10,3	0,5	8,6	0,4		
Attività finanziarie:	1.817,1	91,8	1.646,0	94,7		
partecipazioni nella conferitaria	930,2	47,0	1.211,1	69,7		
partecipazioni in altre società	35,8	1,8	1,6	0,1		
partecipazioni in società strumentali	0,4	0,0	0,6	0,0		
strumenti finanziari	850,7	43,0	432,7	24,9		
Credit, ratei e risconti attivi	109,1	5,5	47,7	2,7		
Disponibilità liquide	40,0	2,0	31,1	1,8		
Altre attività	3,8	0,2	5,2	0,3		
TOTALE DELL'ATTIVO	1.980,3	100,0	1.738,7	100,0	1.738,7	100,0
	Fondazioni del Mezzogiorno					
	31/12/2000		1998/99			
	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%
PASSIVO						
Patrimonio netto	1.865,7	94,2	1.586,4	91,2		
Fondi per l'attività d'istituto	44,7	2,3	35,2	2,0		
Fondi per rischi ed oneri	41,0	2,1	18,8	1,1		
Erogazioni deliberate	15,8	0,8	12,5	0,7		
Fondo per il volontariato L.266/91	10,9	0,5	9,3	0,5		
Altre passività	2,3	0,1	76,5	4,4		
TOTALE DEL PASSIVO	1.980,3	100,0	1.738,7	100,0	1.738,7	100,0

Tab. 3.7 - Conto economico (*)

	Fondazioni bancarie			
	31/12/2001 (milioni di euro)	%	31/12/2000 (milioni di euro)	%
Totale proventi ordinari	1.740,0	100,0	2.153,8	100,0
Oneri <i>di cui per gli organi statutari</i>	144,5 41,0	8,3 2,4	153,0 28,7	7,1 1,3
Margine Lordo	1.595,6	91,7	2.000,9	92,9
Imposte	18,6	1,1	113,3	5,3
Saldo gestione straordinaria	91,0	5,2	537,2	24,9
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	1.667,9	95,9	2.424,7	112,6
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Accantonamenti al Patrimonio:	492,2	29,5	721,7	29,8
a) Accantonamento alla riserva obbligatoria	334,5	20,1	305,6	12,6
b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	157,7	9,5	416,1	17,2
Attività istituzionale:	1.180,2	70,8	1.554,5	64,1
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	437,5	26,2	687,6	28,4
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	130,0	7,8	82,6	3,4
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	612,7	36,7	784,3	32,3
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-4,5	-0,3	148,5	6,1
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	515,6		248,2	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	953,1		935,7	

(*) I dati del 2000 non sono confrontabili con quelli del 2001 Cfr. La nota Metodologica.

Tab. 3.8 - Conto economico (*) - Gruppi dimensionali			
	Fondazioni piccole		
	31/12/2001 (milioni di euro)	%	31/12/2000 (milioni di euro)
		%	
TOTALE PROVENTI ORDINARI	18,2	100,0	35,3
Oneri <i>di cui per gli organi statutari</i>	4,7 2,2	26,1 11,9	4,5 2,2
Margine Lordo	13,5	73,9	30,8
Imposte	0,3	1,6	1,5
Saldo gestione straordinaria	0,3	1,5	0,1
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	13,5	73,9	29,4
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizi)	
Accantonamenti al Patrimonio:	3,8	28,2	5,3
a) Accantonamento alla riserva obbligatoria	3,3	24,8	3,8
b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	0,5	3,3	1,5
Attività istituzionale:	15,2	112,9	26,3
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	7,0	51,9	14,9
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	1,5	11,2	0,9
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	6,7	49,8	10,5
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-5,5	-41,1	-2,2
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	8,7		2,2
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	15,7		17,1
		100% (su avanzo esercizio)	

(*) I dati del 2000 non sono confrontabili con quelli del 2001 Cfr. La nota Metodologica.

	Fondazioni medio-piccole			
	31/12/2001	31/12/2000		
	(milioni di euro)	(milioni di euro)		%
Totale proventi ordinari	42,0	100,0	70,0	100,0
Oneri di funzionamento <i>di cui per gli organi statutari</i>	10,5 4,3	24,9 10,2	14,0 4,1	19,9 5,9
Margine Lordo	31,5	75,1	56,0	80,1
Imposte	0,7	1,7	5,6	8,0
Saldo gestione straordinaria	1,1	2,5	8,6	12,4
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	31,9	75,9	59,1	84,4
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Accantonamenti al Patrimonio:				
a) Accantonamento alla riserva obbligatoria	9,6	30,1	16,1	27,2
b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	6,5 3,1	20,5 9,6	8,9 7,2	15,0 12,2
Attività istituzionale:	23,0	72,3	42,5	71,9
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	9,1	28,7	15,7	26,6
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	2,7	8,5	1,7	2,8
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	11,2	35,1	25,1	42,4
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-0,8	-2,4	0,6	1,0
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	16,5		5,1	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	25,6		20,9	

(*) I dati del 2000 non sono confrontabili con quelli del 2001 Cfr. La nota Metodologica.

Tab. 3.8 - Conto economico (*) - Gruppi dimensionali		Fondazioni medie			
		31/12/2001 (milioni di euro)	%	31/12/2000 (milioni di euro)	%
Totale proventi ordinari	107,2	100,0	125,5	100,0	
Oneri di funzionamento <i>di cui per gli organi statutari</i>	20,0 5,2	18,7 4,8	21,5 4,6	17,1 3,6	
Margine Lordo	87,2	81,3	104,0	82,9	
Imposte	0,6	0,6	1,3	1,0	
Saldo gestione straordinaria	21,6	20,2	51,0	40,7	
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	108,1	100,9	153,8	122,5	
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)	
Accantonamenti al Patrimonio:					
a) Accantonamento alla riserva obbligatoria	22,0	29,7	42,4	27,6	
b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	10,2	20,3	24,7	16,1	
Attività istituzionale:					
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	35,2	9,4	17,7	11,5	
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	6,6	70,5	99,3	64,6	
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	34,5	32,5	34,2	22,3	
		6,1	3,4	2,2	
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-0,3	31,9	61,8	40,2	
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	22,3	-0,3	12,0	7,8	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	57,5		17,2		
			51,4		

(*) I dati del 2000 non sono confrontabili con quelli del 2001 Cfr. La nota Metodologica.

	Fondazioni medio-grandi			
	31/12/2001		31/12/2000	
	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%
Totale proventi ordinari	179,7	100,0	224,7	100,0
Oneri di funzionamento <i>di cui per gli organi statutari</i>	22,2 6,9	12,3 3,8	19,9 4,7	8,9 2,1
Margine Lordo	157,6	87,7	204,7	91,1
Imposte	1,9	1,1	2,7	1,2
Saldo gestione straordinaria	4,7	2,6	13,4	6,0
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	160,3	89,2	215,4	95,9
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Accantonamenti al Patrimonio:	52,3	32,6	57,3	26,6
a) Accantonamento alla riserva obbligatoria	32,1	20,0	32,3	15,0
b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	20,3	12,6	25,0	11,6
Attività istituzionale:	106,0	66,1	157,6	73,2
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	63,9	39,8	76,8	35,6
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	13,8	8,6	6,6	3,1
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	28,3	17,7	74,3	34,5
f) Avanzo (disavanzo) residuo	2,0	1,2	0,5	0,2
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	43,8		12,2	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	107,6		88,9	

(*) I dati del 2000 non sono confrontabili con quelli del 2001 Cfr. La nota Metodologica.

Tab. 3.8 - Conto economico (*) - Gruppi dimensionali			
	Fondazioni grandi		
	31/12/2001 (milioni di euro)	%	31/12/2000 (milioni di euro)
		%	
Totale proventi ordinari	1.392,9	100,0	1.698,4
Oneri di funzionamento <i>di cui per gli organi statutari</i>	87,1 22,5	6,3 1,6	93,1 13,2
Margine Lordo	1.305,8	93,7	1.605,2
Imposte	15,1	1,1	102,2
Saldo gestione straordinaria	63,4	4,6	464,1
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	1.354,2	97,2	1.967,1
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)	100% (su avanzo esercizio)
Accantonamenti al Patrimonio:	394,3	29,1	600,7
a) Accantonamento alla riserva obbligatoria	270,6	20,0	236,0
b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	123,7	9,1	364,7
Attività istituzionale:	959,7	70,9	1.228,7
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	322,3	23,8	546,0
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	105,3	7,8	70,1
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	532,0	39,3	612,7
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,1	0,0	137,7
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	424,3		211,5
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	746,6		757,4

(*) I dati del 2000 non sono confrontabili con quelli del 2001 Cfr. La nota Metodologica.

	Fondazioni del Nord-ovest			
	31/12/2001 (milioni di euro)	%	31/12/2000 (milioni di euro)	%
Totale proventi ordinari	730,4	100,0	721,2	100,0
Oneri di funzionamento <i>di cui per gli organi statutari</i>	44,0 13,1	6,0 1,8	45,5 7,6	6,3 1,1
Margine Lordo	686,4	94,0	675,7	93,7
Imposte	1,4	0,2	35,3	4,9
Saldo gestione straordinaria	16,3	2,2	182,4	25,3
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	701,3	96,0	822,8	114,1
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Accantonamenti al Patrimonio:				
a) Accantonamento alla riserva obbligatoria	140,4	30,8	248,9	30,2
b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	75,4	20,0	109,2	13,3
Attività istituzionale:				
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	232,3	10,8	139,7	17,0
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	56,0	69,3	573,6	69,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	197,5	33,1	278,3	33,8
		8,0	31,9	3,9
		28,2	263,3	32,0
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-0,4	-0,1	0,3	0,0
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	116,5		117,4	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	348,8		395,7	

(*) I dati del 2000 non sono confrontabili con quelli del 2001 Cfr. La nota Metodologica.

Tab. 3.9 - Conto economico (*) - Localizzazione geografica

	Fondazioni del Nord-est			
	31/12/2001 (milioni di euro)	%	31/12/2000 (milioni di euro)	%
Totale proventi ordinari	513,5	100,0	672,9	100,0
Oneri di funzionamento <i>di cui per gli organi statutari</i>	49,1 13,4	9,6 2,6	44,6 9,6	6,6 1,4
Margine Lordo	464,4	90,4	628,4	93,4
Imposte	14,1	2,7	50,7	7,5
Saldo gestione straordinaria	80,2	15,6	70,2	10,4
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	530,6	103,3	647,9	96,3
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Accantonamenti al Patrimonio:	136,0	25,6	176,6	27,3
a) Accantonamento alla riserva obbligatoria	105,9	20,0	98,6	15,2
b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	30,1	5,7	78,0	12,0
Attività istituzionale:	393,1	74,1	440,2	67,9
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	129,8	24,5	188,7	29,1
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	42,0	7,9	17,4	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	221,4	41,7	234,1	36,1
f) Avanzo (disavanzo) residuo	1,4	0,3	31,1	4,8
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	170,4		16,0	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	300,2		204,7	

(*) I dati del 2000 non sono confrontabili con quelli del 2001 Cfr. La nota Metodologica.

	Fondazioni del Centro			
	31/12/2001		31/12/2000	
	(milioni di euro)	%	(milioni di euro)	%
Totale proventi ordinari	448,1	100,0	713,6	100,0
Oneri di funzionamento <i>di cui per gli organi statutari</i>	39,5 10,5	8,8 2,4	49,9 7,1	7,0 1,0
Margine Lordo	408,6	91,2	663,8	93,0
Imposte	2,4	0,5	26,0	3,6
Saldo gestione straordinaria	-5,6	-1,3	284,6	39,9
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	400,6	89,4	922,3	129,2
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Accantonamenti al Patrimonio:	127,7	31,9	288,3	31,3
a) Accantonamento alla riserva obbligatoria	80,6	20,1	93,7	10,2
b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	47,1	11,8	194,6	21,1
Attività istituzionale:	275,5	68,8	514,8	55,8
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	63,7	15,9	211,6	22,9
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	29,4	7,3	32,5	3,5
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	182,4	45,5	270,7	29,4
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-2,6	-0,7	119,1	12,9
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	225,3		107,3	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	289,0		319,0	

(*) I dati del 2000 non sono confrontabili con quelli del 2001 Cfr. La nota Metodologica.

Tab. 3.9 - Conto economico(*) - Localizzazione geografica		Fondazioni del Mezzogiorno			
		31/12/2001 (milioni di euro)	%	31/12/2000 (milioni di euro)	%
Totale proventi ordinari	48,0	100,0	46,1	100,0	
Oneri di funzionamento <i>di cui per gli organi statutari</i>	11,9 4,0	24,8 8,3	13,0 4,4	28,3 9,6	
Margine Lordo	36,1	75,2	33,0	71,7	
Imposte	0,8	1,7	1,4	3,0	
Saldo gestione straordinaria	0,1	0,2	0,1	0,2	
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	35,5	73,8	31,7	68,9	
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)	
Accantonamenti al Patrimonio:					
a) Accantonamento alla riserva obbligatoria	12,7	35,8	7,9	24,9	
b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	7,6	21,5	4,1	13,0	
Attività istituzionale:					
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	5,1	14,4	3,8	11,9	
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	25,6	72,3	25,9	81,5	
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	11,7 2,6 11,3	33,1 7,2 31,9	8,9 0,8 16,2	28,1 2,5 50,9	
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-2,9	-8,1	-2,0	-6,4	
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	3,3		7,5		
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	15,1		16,4		

(*) I dati del 2000 non sono confrontabili con quelli del 2001 Cfr. La nota Metodologica.

CAPITOLO 4

L'ATTIVITÀ EROGATIVA

Premessa

La rilevazione dell'attività erogativa delle Fondazioni di origine bancaria presenta quest'anno alcune significative novità rispetto al passato.

Per la prima volta il campo d'indagine abbraccia, sostanzialmente, l'intero universo delle Fondazioni, includendo tutte le Fondazioni *ex* Casse di Risparmio ed *ex* I.C.D.P. (ivi incluse la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma e la Compagnia di San Paolo, che pur non essendo associate all'ACRI hanno messo a disposizione i loro dati)¹.

Nel complesso sono state censite, pertanto, 88 Fondazioni (su un totale di 89 esistenti) rappresentative, in termini di incidenza sul totale dei patrimoni, del 99,9% dell'intero sistema.

A partire da quest'anno, inoltre, è stata introdotta una rilevante modifica nel criterio di individuazione dei dati da censire. Sono state infatti rilevate le erogazioni deliberate² nel periodo di riferimento e non più quelle pagate, come invece era accaduto negli anni precedenti; questo cambiamento, oltre a dare una misura più significativa e tempestiva dell'attività delle Fondazioni, introduce un collegamento diretto con i dati di bilancio e rende quindi più omogenei i dati sulle erogazioni presentati nei capitoli 3 e 4 del Rapporto. Pertanto nel presente Capitolo il termine "erogare" sta a significare "deliberare un'erogazione".

Fanno eccezione le erogazioni pluriennali, per le quali è stato mantenuto il principio di rilevazione del "pagato" e non del "deliberato", al fine di garantire una maggiore approssimazione dei dati raccolti rispetto a

¹ L'unico istituto ancora non compreso nell'indagine è la Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, i cui dati non si sono resi disponibili; date le limitate dimensioni di tale istituto, l'universo può considerarsi interamente coperto.

² Sono state considerate, a questo riguardo, sia le delibere a valere su risorse prodotte nell'anno sia quelle a valere su fondi costituiti negli esercizi precedenti.

quelli di competenza dell'anno di rilevazione³.

L'analisi svolta in questo capitolo si basa sull'elaborazione dei dati raccolti dall'ACRI tramite la consueta rilevazione statistica annuale sull'attività erogativa, rilevazione che è stata completamente automatizzata: tutte le fasi di registrazione e trasmissione dei dati sono state gestite tramite il sito internet dell'Associazione (www.acri.it), innovato e strutturato in modo da offrire alle Associate funzioni di servizio preordinate a questo scopo. Solo in un numero molto limitato di casi i dati sono stati acquisiti attingendo a *report* predisposti dalle Fondazioni interessate con strumenti di altra natura.

La principale novità riguarda, peraltro, gli schemi di classificazione dei dati, che sono stati aggiornati, introducendo modifiche orientate al perseguimento di tre finalità principali:

- consentire una rappresentazione qualitativamente più articolata dell'attività istituzionale delle fondazioni;
- adeguare le variabili oggetto di rilevazione al mutato scenario normativo-istituzionale delle fondazioni stesse;
- rendere comparabile il sistema di rilevazione del Rapporto con quelli che si vanno ormai consolidando sia a livello nazionale sia in ambito internazionale.

È utile ricordare ancora che, come in passato, nella raccolta dei dati elementari è stata prevista una distinzione tra le erogazioni annuali e quelle pluriennali. Nell'ambito delle prime viene confermata, inoltre, la consueta modalità di rilevazione semplificata per gli interventi di piccolo importo, identificati quest'anno nelle erogazioni non superiori a 5.000 euro (fino all'anno passato la soglia era riferita alle erogazioni con importo unitario non superiore a 10 milioni di lire, pari a 5.165 euro).

Tale modalità semplificata prevede il censimento degli interventi per gruppi omogenei relativamente al settore e alla provincia di destinazione, con evidenziazione, per ognuno di tali gruppi, dell'importo complessivo erogato e del numero di interventi che lo compongono.

Per questo tipo di iniziative, quindi, la rilevazione ha contemplato un grado di approfondimento minore rispetto alle altre due tipologie prese in considerazione (le erogazioni annuali di importo superiore a 5000 e le

³ Per questo tipo di erogazione le Fondazioni adottano, infatti, criteri di deliberazione piuttosto disomogenei. Alcune deliberano solo l'impegno pluriennale, altre solo gli stanziamenti annuali, altre ancora assumono formali delibere a fronte di entrambe le situazioni. Nel caso si rilevasse *tout court* l'importo delle delibere, si determinerebbe quindi, per alcune Fondazioni, una sovrastima, che falserebbe i dati complessivi e renderebbe non confrontabili i risultati di singole Fondazioni o di gruppi di Fondazioni. Il criterio della rilevazione del fenomeno monetario, invece, permette di approssimare meglio l'effettiva competenza di esercizio.

pluriennali). Pertanto, le erogazioni minori non sono comprese in alcune analisi sviluppate nel Rapporto.

Per quanto riguarda l'articolazione del presente capitolo, dopo l'esposizione dei nuovi criteri di classificazione dei dati, l'attenzione sarà rivolta dapprima al Sistema Fondazioni, ossia alle Fondazioni considerate nella loro globalità. Successivamente, si prenderanno in considerazione spaccati o sezioni dell'intero Sistema, vale a dire gruppi di Fondazioni costituiti in funzione della loro dimensione patrimoniale e all'area territoriale di insediamento.

4.1 Nuovi criteri di classificazione dei dati

Come già evidenziato nel precedente paragrafo, la classificazione dei dati è stata aggiornata rispetto agli anni passati, prevedendo nuovi e più dettagliati schemi.

Le variabili oggetto di indagine sono le seguenti:

- a) Settore beneficiario (vengono considerati dodici macro-settori⁴, con articolazioni, al loro interno, tese ad identificare eventuali sotto-settori e/o altri raggruppamenti significativi);
- b) Soggetto beneficiario (i possibili soggetti destinatari dell'erogazione sono caratterizzati in funzione della loro natura giuridica);
- c) Tipo di intervento (si descrive la destinazione funzionale dell'erogazione, prevedendo una gamma molto ampia di opzioni)
- d) Valenza territoriale (si considera l'ambito geografico in cui gli interventi producono effetti);
- e) Origine del progetto (si individua la fonte – interna o esterna alla fondazione - da cui nasce l'idea-progetto sottostante all'erogazione)
- f) Gestione del progetto (prende in considerazione le modalità attraverso cui viene realizzato il progetto)
- g) Collaborazioni con altri soggetti (rileva le iniziative in *pool*).

Nello sviluppo delle analisi riferite alle suddette variabili le Fondazioni sono raggruppate secondo tre livelli, tra di loro complementari:

⁴ Sono contemplati i seguenti settori: attività culturali e artistiche, istruzione, ricerca, sanità, assistenza sociale, ambiente, promozione della comunità locale, sport e ricreazione, promozione e tutela dei diritti civili, filantropia e volontariato, attività internazionali, attività religiose. E' da precisare che detta classificazione è stata definita prima della riforma legislativa introdotta con la legge finanziaria 2002; pertanto, i settori previsti non coincidono con quelli elencati nella normativa medesima (settori "ammessi"), ma hanno come riferimento di base i sei settori "rilevanti" previsti dalla legge Ciampi-Pinza, opportunamente integrati per abbracciare il più vasto campo di attività coperto finora dalle Fondazioni bancarie.

- Sistema delle Fondazioni (livello di massima aggregazione, che fa riferimento al complesso delle Fondazioni di origine bancaria).
- Gruppi dimensionali, definiti in base ai patrimoni risultanti dai bilanci consuntivi dell'esercizio 2001 (sono contemplati cinque raggruppamenti: Fondazioni grandi, medio-grandi, medie, medio-piccole e piccole, di cui alla nota metodologica in calce al Rapporto);
- Gruppi territoriali, definiti secondo l'area geografica alla quale appartiene ciascuna Fondazione (sono utilizzate le quattro usuali ripartizioni geografiche: Nord-ovest, Nord-est, Centro e Mezzogiorno).

4.2 Analisi riguardante il Sistema Fondazioni

4.2.1 *Quadro sintetico*

Nel corso del 2001 le Fondazioni hanno complessivamente erogato 971,3 milioni di euro, attraverso 21.428 interventi.

Il confronto con i dati del precedente esercizio non è proponibile in termini puntuali, a causa della modifica del criterio di rilevazione di cui si è già detto in premessa (dal "pagato" degli anni scorsi al "deliberato" di quest'anno),

Si possono tuttavia proporre alcune comparazioni utili a sottolineare qualche indicazione di tendenza particolarmente significativa.

In primo luogo, è da sottolineare l'aumento della rilevanza economica delle singole iniziative: ne danno evidenza il sensibile incremento dell'importo medio per iniziativa, salito da 27.165 a 45.329 euro, e la diminuzione di incidenza delle erogazioni di importo minore (non superiori a 5.000 euro), passate da 6,1% dell'importo erogato nel 2000 a 3,2% del deliberato nel 2001; anche nel numero di iniziative, questo tipo di intervento diminuisce sensibilmente: da 61,7% nel 2000 a 47,9% nel 2001⁵.

In aumento è anche il numero medio di progetti per Fondazione, passato da 223 nel 2000 a 243 nel 2001.

Le erogazioni pluriennali incidono per circa il 15% sul totale degli importi erogati (vedi Tab. 4.1 a fine capitolo): una quota significativa, ma in flessione rispetto a quella fatta registrare lo scorso anno (nel 2000 era stata 22,9% del totale delle erogazioni monetarie). Questo andamento trova

⁵ Va tuttavia osservato, al riguardo, che ancora oggi le Fondazioni puntano a mantenere una presenza significativa a sostegno delle piccole iniziative locali. Si tratta, infatti, di interventi che, pur nella loro ridotta entità monetaria, sono spesso decisivi per la sopravvivenza delle numerosissime piccole realtà che caratterizzano e animano il settore *non profit* delle comunità di riferimento delle Fondazioni stesse.

conferma anche nell'analisi puntuale dell'operato delle singole Fondazioni: nel 2000 quelle che avevano erogato contributi pluriennali erano state più del 70% degli enti censiti, mentre nel 2001 detta percentuale si riduce al 52% (in particolare, sono 46 le Fondazioni interessate al fenomeno).

Tra i motivi del decremento è da segnalare, in particolare, la fase di grande trasformazione che le Fondazioni hanno attraversato nel biennio 2000-2001, in seguito all'entrata in vigore della legge "Ciampi". In questo periodo, che ha visto le Fondazioni impegnate nella riformulazione degli Statuti, nel rinnovo degli Organi, ecc., molte di esse hanno ritenuto opportuno limitare l'attività deliberativa alle sole iniziative annuali, evitando di assumere impegni a più lungo termine.

Anche la distribuzione delle erogazioni secondo classi di ampiezza dell'importo unitario (vedi Tab. 4.1), rivela una polarizzazione sempre più accentuata verso interventi di consistente rilievo economico: infatti, quelli superiori a 100.000 euro incidono quanto ad ammontare per il 75,4% (nel 2000 rappresentavano il 56%), pur risultando in termini di numero pari soltanto all'8% di tutte le erogazioni. Particolarmente significativo è l'incremento delle erogazioni di importo unitario superiore a 500 mila euro, che rappresentano da sole il 49,3% del totale erogato (lo scorso anno erano il 27,3%).

4.2.2 Settori di intervento

Nel 2001 le Fondazioni hanno mantenuto la distribuzione settoriale delle proprie risorse sostanzialmente in linea con quella degli anni precedenti (vedi Tab. 4.2).

Nella graduatoria decrescente degli importi erogati, la prima posizione è occupata, come in passato, dal settore Attività culturali e artistiche con una spesa complessiva di circa 332 milioni di euro, pari al 34,1% del totale erogato.

Nell'ambito di questo settore, il tipo di intervento di gran lunga prevalente è quello della conservazione e valorizzazione di beni architettonici e artistici (vedi Tab. 4.3), che assorbe circa il 43% delle somme complessive destinate al settore stesso.

Le tracce di questa presenza delle Fondazioni sul territorio sono ormai sempre più numerose e importanti: nelle grandi città d'arte come nei piccoli centri ricchi di storia e di tradizioni culturali l'impegno delle Fondazioni è divenuto una risorsa primaria, e talvolta insostituibile, per il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

Con una incidenza inferiore, ma non per questo meno importanti, sono le iniziative di "produzione" inerenti creazioni e interpretazioni artistiche

e letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, ecc), e attività dei musei (17% del totale di settore le prime, 12,5% le seconde).

Meritano una citazione, riguardo alle prime, i contributi offerti agli enti lirici e teatrali, nonché l'organizzazione di numerose manifestazioni artistiche e convegni letterari. Per quanto riguarda le attività museali, invece, è da rimarcare come in questo ambito le fondazioni agiscano spesso, oltre che come erogatori di risorse, anche come gestori diretti di gallerie ed esposizioni permanenti.

Al secondo posto nella graduatoria degli importi assegnati viene l'Istruzione, con il 12,8% del totale erogato e il 16,7% del numero di interventi.

Come si evince dalla Tab. 4.4, la prevalenza delle iniziative (il 38% del totale di settore) è rivolta al comparto dell'Istruzione superiore, comprendente l'istruzione universitaria, para-universitaria e di specializzazione post-universitaria. Seguono, quasi allo stesso livello, l'istruzione professionale e degli adulti (27,1%) e l'istruzione primaria e secondaria (25,1%).

È da segnalare ancora, in questo settore, la particolare attenzione rivolta dalle Fondazioni a interventi di realizzazione e ristrutturazione di immobili adibiti ad attività scolastica (25% del totale erogato nel settore).

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari si rileva una prevalenza di quelli pubblici (soprattutto Enti locali e Istituzioni di pubblica istruzione, quali Università, Scuole, ecc.), ai quali viene destinato circa il 57% del totale di settore.

Come nelle precedenti rilevazioni il settore dell'Assistenza sociale risulta quasi allineato all'Istruzione: esso riceve nel 2001 il 12% degli importi erogati e riguarda il 19,4% delle iniziative realizzate.

Oltre che nell'ambito dei servizi sociali (che naturalmente assorbono la maggior parte delle erogazioni, con il 72% delle stesse) l'iniziativa delle fondazioni ha riguardato, per una quota totale di circa il 9%, anche servizi di assistenza in caso di calamità naturali (protezione civile), di assistenza ai profughi e ai rifugiati, nonché il sostegno ai redditi di famiglie disagiate (vedi Tab. 4.5).

Le categorie dei soggetti beneficiari dei servizi sociali realizzati, sono richiamate nella Tab. 4.6, da cui emerge una prevalenza delle iniziative a vantaggio degli anziani (con il 28,8% del totale erogato per servizi sociali) e dei disabili (22,1%), seguiti, con pesi via via inferiori, da progetti a sostegno di minori, tossicodipendenti e altri soggetti svantaggiati.

Tornando alla graduatoria generale dei settori si rileva al quarto posto la categoria Filantropia e volontariato, cui viene destinato il 10,7% degli importi e il 2,3% del numero di interventi.

Come si osserva dalla Tab. 4.7, i due ambiti principali che compongono il settore sono gli accantonamenti ai Fondi speciali per il volontariato

(che, con circa 57 milioni di euro, incidono per il 54,5% sul totale di settore) e i contributi a favore di altre fondazioni e intermediari filantropici (con 43 milioni di euro incidono per il 41%). Per quanto riguarda i primi va evidenziato che gli accantonamenti considerati sono solo quelli effettivamente già disponibili per i beneficiari previsti dalla Legge n. 266/91 (Comitati di gestione e Centri di servizio)⁶.

In merito ai contributi a favore di altre fondazioni e intermediari filantropici, il dato particolarmente significativo si deve attribuire in massima parte alla dotazione patrimoniale iniziale delle fondazioni comunitarie avviate dalla Fondazione Cariplo⁷.

Da non trascurare, infine, sono gli interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato (con 4 milioni di euro, pari a 3,8% del totale erogato nel settore), che testimoniano l'esistenza di una autonoma iniziativa delle fondazioni a vantaggio di questa realtà, che si aggiunge all'obbligo di accantonamento ai fondi speciali, fissato dalla legge 266/91.

Immediatamente a ridosso del settore appena esaminato si collocano la Ricerca (con 96,7 milioni di euro, pari al 10% degli importi totali) e la Sanità (con 93,6 milioni di euro, pari al 9,6%).

Il dato della Ricerca merita una particolare sottolineatura, in quanto conferma il peso progressivamente crescente di questo settore nelle strategie di intervento delle Fondazioni (nel 2000 rappresentava il 6,5% delle erogazioni monetarie).

La Tab. 4.8 evidenzia la distribuzione dei progetti tra i diversi sottosettori considerati (ognuno relativo allo specifico campo di ricerca): il princi-

⁶In effetti, molte Fondazioni hanno operato, nell'esercizio 2001, un accantonamento ben maggiore, costituendo fondi prudenziali a fronte del giudizio, tuttora pendente presso il T.A.R. del Lazio, in merito al criterio di computo dell'accantonamento previsto dalla legge sul volontariato (L.266/91).

La questione era stata sollevata, nel corso del 2001, da alcuni Centri di Servizio i quali avevano impugnato l'atto di indirizzo del Ministero del Tesoro (recante indicazioni per la redazione del bilancio dell'esercizio 2000) con il quale era stato disposto, in merito alla determinazione dell'accantonamento al fondo per il volontariato, un criterio di calcolo che, nella sostanza, riduceva la base di calcolo della quota di accantonamento prevista dalla legge. A seguito di questa incerta situazione, e in considerazione della sospensiva del provvedimento ministeriale concessa dal T.A.R., la maggior parte delle Fondazioni ha deciso, per l'esercizio 2001, di aggiungere all'accantonamento determinato secondo l'indirizzo ministeriale, una somma integrativa da destinare al fondo per il volontariato qualora la sentenza del T.A.R. dovesse accogliere il ricorso dei Centri di servizio.

⁷Come è noto, la Fondazione Cariplo ha, negli ultimi anni, promosso la costituzione di nuove fondazioni comunitarie nell'ambito dei suoi territori di operatività tradizionale, al fine di ottenere per loro tramite, un effetto moltiplicatore delle risorse stanziare e di realizzare iniziative filantropiche caratterizzate da un forte radicamento territoriale.

pale è quello delle scienze naturali e della tecnologia, che incide per il 39% sul totale di settore, seguito dalla Ricerca in campo medico, con il 23,5%.

Per quanto riguarda la Sanità (Tab. 4.9) prevalgono nettamente gli interventi nei Servizi ospedalieri, che costituiscono il 70% delle erogazioni nel settore. Segue, con una incidenza del 24%, un raggruppamento di Altri servizi sanitari tra cui servizi di informazione e prevenzione, servizi diagnostici, servizi domiciliari e para-medici, ecc.

Coerentemente con la natura degli ultimi due settori esaminati, che richiedono forti investimenti e una logica di programmazione molto accentuata, l'intervento delle Fondazioni si caratterizza per un elevato importo medio delle singole iniziative (102.778 per la Ricerca e 75.924 per la Sanità, contro una media generale di 45.329), nonché per una marcata incidenza dei progetti pluriennali (20% nel settore Ricerca e 29,4% nella Sanità, rispetto a una incidenza generale del 15,3%).

Tra i macro-settori che raccolgono una quota percentuale di un certo rilievo emerge anche quello della Promozione della comunità locale (71,0 milioni di euro, pari al 7,3% degli importi erogati).

Si tratta di un comparto che prevede il sostegno di iniziative molto diversificate tra loro, tendenti in generale a valorizzare la realtà socio-economica del territorio e a stimolarne la crescita.

Gli altri settori considerati nell'indagine assumono un peso marginale, attestandosi ciascuno intorno all'1% di incidenza sul totale erogato.

Come nei precedenti Rapporti, anche quest'anno si è misurato il grado di specializzazione settoriale che presentano le singole Fondazioni sulla base degli importi erogati.

A tal fine, si è fatto ricorso al consueto indice che può assumere tre modalità alternative:

- grado alto, quando l'ammontare assegnato a un settore risulta non inferiore al 50% del totale erogato, oppure l'ammontare assegnato a due settori non è inferiore al 60% del totale;
- grado medio, quando si registra non meno del 30% in un settore, oppure non meno del 40% in due;
- grado basso, nei casi restanti.

L'applicazione di tale indice di specializzazione vede ripartirsi percentualmente il numero di Fondazioni nel seguente modo:

	<u>2001</u>	<u>2000</u>
Fondazioni con grado alto	99 %	64 %
Fondazioni con grado medio	1 %	36 %
Fondazioni con grado basso	--	--
	<hr/> 100 %	<hr/> 100 %

Il dato appare particolarmente interessante in quanto evidenzia una linea di orientamento delle politiche di erogazione, per quanto riguarda la scelta dei settori di intervento, ormai pressoché univoca (87 Fondazioni, su 88 censite) e chiaramente indirizzata verso una forte specializzazione settoriale⁸. In altre parole, è ormai consolidata la propensione delle Fondazioni a polarizzare il proprio intervento, almeno in termini di volume di risorse, in un limitato numero di settori.

Quanto al grado di diffusione dei settori, il loro numero medio per Fondazione è di 7,7, leggermente superiore a quello dello scorso anno (era 6)⁹.

I settori nei quali le Fondazioni sono presenti in maggior numero sono Attività culturali e artistiche (85), Filantropia e volontariato (82), Istruzione (80), Assistenza sociale (79), Sanità (72) e Ricerca Scientifica (69).

4.2.3 Beneficiari delle iniziative

Dopo aver esaminato i settori cui sono destinate le risorse erogate, si analizza ora la natura degli enti ed organismi che beneficiano dei fondi. Essi costituiscono il tramite operativo attraverso cui le Fondazioni, conformemente al profilo *grant making* cui in prevalenza rispondono¹⁰, perseguono i propri obiettivi a vantaggio della comunità di riferimento.

Come anticipato in premessa, il nuovo sistema di classificazione relativo prende in considerazione la natura giuridica del soggetto destinatario dell'erogazione. E' da precisare che, con riferimento a questa variabile, e per quelle che seguono nella nostra analisi, i dati raccolti non comprendono le erogazioni minori (inferiori a 5.000 euro), per le quali, come già evidenziato in premessa, si è proceduto con un più limitato grado di approfondimento.

Una prima distribuzione generale dei dati evidenzia la prevalenza dei soggetti privati rispetto a quelli pubblici (vedi Tab. 4.10). I primi ricevono infatti il 58,1% degli importi e il 71,4% degli interventi, mentre ai secondi va rispettivamente il 41,9% e il 28,6%.

⁸ Tale condotta delle Fondazioni prescinde ovviamente, in quanto antecedente, dalla riforma dettata dalla legge finanziaria 2002, che come è noto prevede un obbligo di scelta di tre settori (individuati nell'ambito dei cosiddetti settori ammessi) dove operare in via prevalente.

⁹ È da precisare, al riguardo, che nella rilevazione di quest'anno si è proposto un ventaglio di settori più ampio di quello precedente: in particolare, sono stati considerati 12 settori, contro i 9 dello scorso anno.

¹⁰ La prevalenza del profilo *grant making* richiamata nel testo, naturalmente, non deve far dimenticare che vi sono anche casi significativi di gestione diretta di iniziative da parte delle fondazioni (ad esempio gestione di musei e di strutture sanitarie e assistenziali).

Per quanto riguarda i soggetti privati, gli enti beneficiari dell'intervento delle Fondazioni bancarie sono: altre fondazioni (14,7% del totale degli importi erogati), associazioni (9,6%), associazioni di promozione sociale (4,4%), organizzazioni di volontariato (1,9%) e cooperative sociali (1,6%). È da segnalare, inoltre, la percentuale elevata (26%) di erogazioni attribuite ad Altri organismi privati, categoria che ha incluso, tra gli altri soggetti, gli enti religiosi.

Tra i soggetti pubblici, gli Enti locali risultano essere i destinatari principali, con una percentuale di erogazioni ricevute (23,6% del totale erogato) che li pone al primo posto in assoluto tra le diverse categorie di beneficiari considerate. Seguono, con il 17,2%, gli Enti pubblici non territoriali (comprendenti, ad esempio, Scuole, Università, Strutture sanitarie, Istituti di accoglienza e beneficenza, ecc.) e, a distanza, le Amministrazioni pubbliche centrali (1,1%).

Una evidenza più particolareggiata della distribuzione delle erogazioni tra i soggetti beneficiari è offerta dalla Tab. 4.11.

Esaminando congiuntamente le distribuzioni relative ai beneficiari e ai settori di intervento, si osserva che i soggetti Enti locali ed Enti pubblici non territoriali sono i primi destinatari delle erogazioni in molti settori. Gli Enti locali prevalgono nei settori Attività culturali e artistiche, Promozione della comunità locale e Ambiente; gli Enti pubblici non territoriali, invece, ricevono la quota maggioritaria degli importi nei settori Istruzione, Sanità e Ricerca.

Per quanto attiene le altre categorie di soggetti, si osserva che nessuno di essi riveste un peso, nei singoli settori, confrontabile a quello degli enti appena citati; le uniche segnalazioni particolari sono da riferire alle Fondazioni private, che hanno un ruolo particolarmente significativo nel settore Filantropia e volontariato, e alle Associazioni (di promozione sociale e non), che sono tra i principali beneficiari del settore Assistenza sociale.

Per quanto riguarda gli importi medi unitari erogati, risultano ai primi posti, e notevolmente al di sopra del valore medio generale (45.329 euro), le Fondazioni (con 203.088 euro per intervento¹¹), seguite dagli Enti locali e dagli Enti pubblici non territoriali (entrambi con 120.000 euro per intervento).

4.2.4 Tipo di intervento

Con l'esame di questa variabile sono prese in considerazione le finalità

¹¹ Il valore medio così elevato relativo a questo soggetto beneficiario è determinato dalla forte incidenza che hanno, al riguardo, le erogazioni a favore delle fondazioni comunitarie. In questo caso, infatti, si tratta di interventi di rilevante importo (generalmente fondi di dotazione iniziale), riferiti a un ridotto numero di fondazioni.

specifiche degli interventi realizzati.

Nella Tab. 4.12 viene riportata la distribuzione completa delle erogazioni effettuate tra l'ampio ventaglio delle tipologie identificate.

La distribuzione degli importi erogati evidenzia una focalizzazione prevalente verso la Costruzione e ristrutturazione di immobili (27,5%) e la Realizzazione di progetti specifici (16,7%). Ciò conferma la tendenza delle Fondazioni, già rilevata negli anni scorsi, a privilegiare iniziative ben identificate, aventi obiettivi espliciti e riconducibili ad un disegno progettuale predeterminato. La logica programmatica che sottende a queste due tipologie di intervento trova conferma anche nel fatto che esse incidono per la quota relativa più alta degli importi pertinenti a iniziative pluriennali (rispettivamente 30% e 34%).

Nella graduatoria dei tipi di intervento seguono, con una incidenza ancora di rilievo, i Contributi generali per l'amministrazione (14,8%) e la fornitura di Beni e Attrezzature (9,3%).

Tra le tipologie con peso percentuale minore, ricordando quelle che comunque superano la soglia del 2%, si segnalano la Conservazione e manutenzione di collezioni librarie e artistiche (4,4%), il Sostegno alla ricerca (3,6%), la Produzione di rappresentazioni artistiche (3,6%), le Mostre ed esposizioni (3,5%), i Fondi di dotazione (3,3%) e, infine, le Spese di avviamento (2,4%).

Anche in questo caso può essere interessante esaminare congiuntamente, almeno per le principali tipologie di intervento, le distribuzioni relative alle tipologie stesse e ai settori beneficiari.

La Costruzione e ristrutturazione di immobili è più ricorrente nei settori Attività culturali e artistiche, Sanità, Istruzione e Assistenza sociale. Ne sono tipici esempi: il restauro di beni architettonici, la costruzione e/o ristrutturazione di strutture sanitarie, scuole, case di riposo, centri di accoglienza per minori, residenze per disabili, ecc.

La Realizzazione di progetti specifici ha un peso significativo nel campo dell'Assistenza sociale, della Ricerca e dell'Ambiente; tipicamente si tratta di sostegno alla progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali sul territorio, progetti di ricerca, bonifiche e interventi di riqualificazione del patrimonio ambientale.

I Contributi generali per l'amministrazione hanno particolare rilievo nei settori Istruzione e Filantropia e volontariato (relativamente a quest'ultimo settore, le principali attività considerate sono il finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato, e la dotazione delle fondazioni comunitarie).

Infine, la fornitura di Beni e Attrezzature è più frequente nei settori Sanità, Assistenza sociale e Sport e riguarda frequentemente apparecchiature mediche per attività diagnostica e terapeutica, fornitura di mezzi di trasporto, mobilia e materiale di consumo.

Meritano infine una segnalazione, tra le tipologie di intervento finora non menzionate, le Pubblicazioni e le Conferenze e seminari che, pur se con una incidenza modesta sugli importi complessivamente erogati, sono piuttosto numerose (rispettivamente 542 e 473 iniziative).

4.2.5 Altre caratteristiche dei progetti

In questa parte vengono analizzate, con riferimento alle erogazioni superiori a 5.000 euro, alcune caratteristiche di maggiore dettaglio degli interventi realizzati dalle Fondazioni.

Relativamente alle variabili qui esaminate, non tutte le Fondazioni hanno fornito dati completi; i risultati esposti, ottenuti con l'elaborazione dei dati disponibili, presentano quindi un più limitato grado di rappresentatività¹².

Per quanto riguarda la modalità di realizzazione degli interventi (Tab. 4.13), si conferma la prevalente impostazione *granting* delle Fondazioni, le quali operano soprattutto come struttura di secondo livello, privilegiando (per il 79% degli importi erogati e per l'89% degli interventi effettuati) il sovvenzionamento di organismi terzi che, a loro volta, si occupano della concreta realizzazione dei progetti.

Le iniziative di diretta realizzazione da parte delle Fondazioni riguardano, invece, un numero limitato di interventi (4,5%), ai quali tuttavia viene destinato un importo unitario medio sensibilmente più alto (204.432 euro contro 61.113 euro delle erogazioni indirette viste in precedenza). L'incidenza delle iniziative dirette, in termini di importo erogato, sale quindi a 13,5% degli totale.

Una ulteriore modalità di intervento, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, è il sovvenzionamento di imprese strumentali. Essa riguarda il 7,5% degli importi erogati e il 6,5% del numero. Il dato, pur se minoritario, mette in evidenza un interesse non marginale delle Fondazioni nei confronti di questa nuova modalità, introdotta dalla Legge "Ciampi".

Con riferimento all'origine dei progetti (vedi Tab. 4.14), le iniziative che nascono da proposte di terzi ricevono il 71,5% degli importi e riguardano l'83,1% del numero di interventi. Ai progetti di origine interna delle fondazioni va, invece, il 21,1% dell'ammontare erogato (6,41% del numero di interventi). La quota riservata a quest'ultima modalità operativa, pur se ancora minoritaria, evidenzia come si stia ormai consolidando, tra le Fondazioni, un approccio operativo di tipo proattivo, tendente a promuovere linee di attività ispirate ad un quadro strategico autonomamente definito dalle Fondazioni.

¹² In particolare, i dati esaminati in questo paragrafo si riferiscono a circa l'80% del totale degli interventi censiti.

La terza opzione considerata, relativamente all'origine dei progetti, riguarda le erogazioni conseguenti a bando: ad esse viene destinata una quota minore di risorse (7,4% degli importi e 10,4% del numero). Peraltro, le tendenze emergenti tra le Fondazioni che ricorrono a questo strumento mostrano come le emanazioni dei bandi siano spesso fondate su una preventiva analisi dei bisogni del territorio e, conseguentemente, su una caratterizzazione mirata degli interventi finanziabili. Ciò rende questa particolare modalità di intervento assimilabile ai progetti di origine interna.

L'importo unitario medio degli interventi di origine interna è sensibilmente superiore a quelli relativi alle altre due alternative considerate (rispettivamente, 248.381 euro per i primi, 64.978 euro per i progetti presentati da terzi e 53.584 euro per i progetti conseguenti a bando).

L'ultima caratteristica presa in esame in questo paragrafo riguarda il coinvolgimento di altri soggetti in sede di finanziamento del progetto (erogazioni cosiddette *in pool*).

Come mostra la Tab. 4.15 questa tipologia di erogazioni fa registrare nel 2001 un significativo incremento rispetto all'anno precedente, passando da una incidenza di 11,1% sul totale erogato a 19,2% (9,2% del numero di interventi realizzati).

I settori nei quali è maggiore il ricorso alle erogazioni *in pool* sono Ambiente (ben il 64% degli importi totali erogati), Attività religiose (53,4%) e Promozione della comunità locale (38,2%).

Le operazioni *in pool* presentano, in complesso, un valore medio per iniziativa di 78.390 euro, sensibilmente più elevato rispetto sia a quello delle erogazioni realizzate in modo totalmente autonomo da ciascuna fondazione (33.597 euro) sia a quello medio generale di sistema (45.329 euro).

I *partner* con cui le Fondazioni condividono l'impegno finanziario (vedi Tab. 4.16), sono più frequentemente Altre fondazioni bancarie (64% dei casi) e, a qualche distanza, l'Ente pubblico (17% dei casi).

4.2.6 Localizzazione delle iniziative

La rilevazione conferma, come negli anni precedenti, la forte caratterizzazione in senso localistico dell'attività erogativa delle Fondazioni di origine bancaria.

La Tab. 4.17, relativa alla valenza territoriale delle iniziative realizzate, mostra che in larga misura si riferiscono a un ambito provinciale (78% degli importi e 90% del numero di interventi). Un ulteriore 15,5% degli importi erogati è relativo a interventi con proiezione interprovinciale o regionale;

solo per il 6% degli importi erogati (e appena il 2% del numero delle iniziative) i progetti hanno una valenza territoriale sovregionale.

Mettendo a confronto i luoghi di destinazione delle erogazioni con i territori di riferimento delle fondazioni che le hanno effettuate (vedi Tab. 4.18) si osserva che il 71% degli importi erogati (e il 78% degli interventi) vengono allocati nella stessa provincia dove la fondazione ha sede. Un ulteriore 20% degli importi (16% del numero di iniziative) viene comunque destinato alla regione di appartenenza dell'ente erogatore: o con riferimento specifico ad altre provincie della regione (6% degli importi) o per progetti riguardanti in via generale la regione stessa (14%).

In totale, pertanto, il 91% delle risorse erogate (e il 94% delle iniziative) viene attribuito su base regionale.

Per la parte residua, il 3% delle somme erogate (4% del numero di interventi) va alle regioni limitrofe (appartenenti alla stessa ripartizione geografica), e il 6% delle stesse (2% del numero) è diretto alle regioni di altre ripartizioni.

L'impostazione marcatamente localistica delle Fondazioni, che emerge con chiarezza dal quadro sin qui descritto, e il posizionamento geografico delle stesse (situate per la maggior parte nel Nord e nel Centro del Paese), producono come conseguenza quasi inevitabile un forte squilibrio della distribuzione per aree geografiche delle risorse erogate (vedi Tab. 4.19).

Una quota largamente maggioritaria delle erogazioni è destinata alle regioni settentrionali: al Nord Ovest va il 37% degli importi e al Nord Est il 33% (l'ordine tra le due ripartizioni si inverte, invece, con riferimento al numero di iniziative, che pesano rispettivamente per il 32% e il 37%). Il Centro raccoglie il 28% delle somme erogate (27% degli interventi), mentre al Sud e Isole è destinato appena il 2% del totale erogato (5% in termini di numero di iniziative).

Al fine di attenuare questa sperequazione strutturale le Fondazioni, con il coordinamento dell'ACRI, hanno avviato nel corso di quest'anno un progetto, denominato Progetto Nord-Sud, che si prefigge di indirizzare verso il Meridione una quota delle risorse disponibili delle Fondazioni, a sostegno di progetti promossi da operatori locali¹³.

4.3 Analisi riferita a gruppi di Fondazioni

Dopo aver portato a termine l'esame dell'attività erogativa del Sistema Fondazioni si passa, ora, a considerare i risultati riferiti a raggruppamenti del-

¹³ Come primo terreno di impegno le Fondazioni hanno individuato quello della promozione di distretti culturali nelle aree interessate.

le stesse al fine di cogliere le caratterizzazioni rispetto al dato medio di sistema.

È opportuno rammentare che, come nei precedenti Rapporti, i criteri adottati per la formazione dei gruppi sono due.

Il primo classifica le Fondazioni sulla base della loro dotazione patrimoniale (riferita ai bilanci chiusi alla fine del 2001), e contempla cinque classi dimensionali ordinate in senso decrescente alle quali corrispondono, rispettivamente, le Fondazioni grandi, medio-grandi, medie, medio-piccole e piccole (vedi Nota metodologica).

Il secondo criterio, di tipo territoriale, distingue le Fondazioni secondo l'appartenenza alle quattro usuali ripartizioni geografiche del nostro Paese¹⁴.

4.3.1 *Quadro sintetico*

In estrema sintesi i ruoli ricoperti nell'attività erogativa dai predetti raggruppamenti di Fondazioni sono esposti nella Tab. 4.20.

Considerando dapprima i gruppi formati in base alla dimensione patrimoniale delle Fondazioni, si rileva una notevole concentrazione delle somme erogate, pienamente in linea con quanto riscontrato l'anno precedente.

Le Fondazioni grandi, che numericamente rappresentano all'incirca il 20% del totale, incidono per l'80% sull'importo distribuito e per il 47% sul numero degli interventi.

All'estremo opposto si collocano le Fondazioni piccole. Il loro peso numerico è di circa il 20% del totale, ma la loro attività erogativa pesa solo per l'1,4% in termini di importo (ancor meno del 2,6% rilevato l'anno precedente) e per il 7% in termini di numero di iniziative.

Pur se in misura meno accentuata un simile fenomeno si verifica anche per le Fondazioni di dimensioni medie e medio-piccole che, nel loro insieme, rappresentano numericamente circa il 40% del sistema e che coprono una quota pari a 8% delle risorse complessivamente erogate.

La media del numero di interventi realizzati e quella degli importi unitari per intervento risultano decrescenti al decrescere della dimensione delle Fondazioni. Mediamente, mentre una Fondazione grande realizza in

¹⁴ Per comodità del lettore si riportano le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche del Paese:

- Nord ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

media 558 progetti di importo unitario di 77.091 euro, una Fondazione piccola registra 85 iniziative di 9.128 euro cadauna.

Passando ai gruppi territoriali di Fondazioni si rileva un affievolimento della concentrazione dell'attività erogativa per gruppo.

Le Fondazioni con sede nel Nord est (pari al 33% del totale) incidono per il 41% dell'importo complessivo e per il 38% del numero di iniziative.

Il ruolo più modesto è svolto dalle Fondazioni ubicate nel Mezzogiorno. Numericamente esse contano per il 14% circa e incidono solo per l'1,3% quanto a importo (5% quanto a numero di interventi).

Scendendo dal Nord verso il Sud si assiste ad un calo delle medie del numero di interventi realizzati e dei relativi importi unitari. In particolare, i dati rilevati in proposito risultano, nell'ordine:

- nel Nord ovest di 49.292 euro e di 334 unità;
- nel Nord est di 48.633 euro e di 283 unità;
- nel Centro di 42.986 euro e di 217 unità;
- nel Mezzogiorno di 11.937 euro e di 86 unità

Dalla distribuzione delle erogazioni per classi di importi singoli si possono trarre ulteriori elementi informativi che mostrano una correlazione diretta tra dimensioni patrimoniali delle Fondazioni (le più grandi delle quali sono concentrate soprattutto nel Nord del Paese) e rilievo economico dei singoli interventi (v. Tab. 4.21).

Le Fondazioni grandi del Nord (soprattutto quelle del Nord Est) e del Centro indirizzano, come nel passato anno, la quota prevalente delle erogazioni verso interventi di importo unitario superiore a 500 mila euro.

Le Fondazioni del Sud, e quelle medio-piccole, impiegano invece la maggior parte delle risorse per interventi di importo unitario non superiore a 100 mila euro.

Sempre relativamente al rilievo economico dei singoli interventi realizzati, la Tab. 4.22 mostra come, rispetto al dato calcolato per l'intero Sistema (3,2% degli importi complessivamente erogati), le erogazioni annuali di importo unitario modesto (non superiore a 5.000 euro) abbiano un andamento molto differenziato in funzione della dimensione patrimoniale delle Fondazioni. Tra le grandi esse incidono in misura solo marginale (2%), mentre per gli altri gruppi dimensionali il peso è superiore al dato di sistema, giungendo a toccare livelli più significativi tra le Fondazioni piccole (11%). I divari tra i raggruppamenti di tipo territoriale risultano più contenuti: si va da un minimo del 2% nel Centro al 7% nel Mezzogiorno.

Con riferimento alla durata dei progetti, le erogazioni pluriennali nelle Fondazioni grandi e medio-grandi hanno un peso in linea con il dato di sistema (rispettivamente 16% e 15%), mentre nei gruppi dimensionali di ordine inferiore si registra una incidenza più bassa.

Nelle aree geografiche, invece, è da rimarcare il dato particolarmente significativo del Centro (con una quota di erogazioni pluriennali del 32%, doppia rispetto al sistema) e, per contro, la rilevanza molto più modesta di questa tipologia di erogazioni nel Nord ovest (3%) e nel Sud (6%).

4.3.2 Settori di intervento

La distribuzione degli importi erogati per settori beneficiari da parte dei singoli raggruppamenti di Fondazioni mostra, per alcuni settori, scostamenti di un certo rilievo rispetto alla media di sistema. (v. Tab. 4.23).

Concentrando l'analisi sui casi più rilevanti si osserva che:

- il settore Attività culturali e artistiche, che a livello di sistema già riveste un peso molto rilevante (34,1%), assume una posizione dominante tra le Fondazioni medio-piccole (52,7%) e medie (40,7%);
- l'Assistenza sociale incide per una quota superiore a quella del Sistema (12%) nelle Fondazioni piccole (20%), nelle medio-grandi (19,5%) e nelle medie (18,3%). Dal punto di vista territoriale, invece, si rileva una incidenza del settore significativamente inferiore a quella del Sistema nel Meridione (8,3%) e nel Centro (8,8%);
- l'Istruzione mostra una maggiore omogeneità dei raggruppamenti, con valori generalmente vicini alla media di Sistema (12,8%). Il settore riveste comunque un peso maggiore nelle Fondazioni medio-grandi (17%) e in quelle del Nord ovest (15,4%); è sottorappresentato, invece, nelle Fondazioni del Centro (8,2%).
- il settore Filantropia e Volontariato conta di più tra le Fondazioni grandi e del Nord ovest (rispettivamente 12,1% e 18,9%, su 10,7% del Sistema). Le Fondazioni di minore dimensione patrimoniale e situate nelle altre ripartizioni geografiche (ad eccezione del Mezzogiorno) riportano, invece, tutte percentuali inferiori alla media di sistema.
- la Ricerca scientifica (che incide per il 10% a livello di sistema), mostra un picco tra le Fondazioni del Nord Est (15%) e del Meridione (14%); tra i gruppi dimensionali, le Fondazioni Grandi e medio-grandi sono sostanzialmente allineate alla media (rispettivamente 10,5% e 9,9%), mentre i restanti gruppi incidono in misura inferiore.
- il settore Sanità mostra una incidenza crescente man mano che aumenta la dimensione patrimoniale delle Fondazioni (nelle medio piccole e nelle piccole il settore pesa per oltre il 13%, contro 9,6% del Sistema); con riferimento alle aree geografiche, il Nord ovest appare l'ambito di minor incidenza (5,7%), mentre il Centro destina al settore la quota maggiore di risorse (12,3%).

Con riferimento al numero medio, per Fondazione, di settori che hanno fruito di contributi¹⁵ si rileva che esso, come era da attendersi, è direttamente proporzionale alla dimensione patrimoniale della Fondazione (si va da 6,1 settori nelle piccole Fondazioni a 9,3 nelle grandi).

Per quanto riguarda la distribuzione del valore in esame a livello territoriale, la media più alta è quella del Nord ovest (9,4 settori), la più bassa si registra nel Centro (7,2).

4.3.3 *Beneficiari delle iniziative*

Come per i settori di intervento, anche con riferimento ai soggetti beneficiari si indicano le principali differenze esistenti rispetto ai risultati relativi all'intero sistema delle Fondazioni (v. Tab. 4.24).

Per quanto riguarda la distinzione generale tra erogazioni destinate a soggetti pubblici e a soggetti privati, si rileva un peso crescente dei primi man mano che aumenta la dimensione patrimoniale delle Fondazioni. Quelle piccole e medio-piccole rivolgono a questo tipo di interlocutori circa il 30% degli importi erogati, mentre le grandi giungono a destinarne oltre il 43% (per il sistema, l'incidenza dei soggetti pubblici è di circa 42%).

A livello territoriale, la quota dei soggetti pubblici è maggiore nel Nord est (49,6%) e nel Centro (45,7%), mentre si riduce nel Nord ovest (28,6%) e, ancor di più, nel Sud (24,7%).

Tra i soggetti pubblici, la predominanza degli Enti locali, che a livello di sistema incidono per il 23,6% sul totale degli importi erogati, si conferma per tutti i gruppi dimensionali (con una punta del 25,3% nelle Fondazioni grandi), tranne che per le Fondazioni medio-grandi, dove gli Enti pubblici non territoriali (scuole, università, strutture sanitarie, ecc.) rivestono un peso relativo maggiore (23,1%).

In ambito geografico, le punte da segnalare riguardano gli Enti locali nel Centro (35,2%) e gli Enti pubblici territoriali nel Nord est (29,6%).

Passando ad esaminare i soggetti di natura privata che assumono maggiore rilievo a livello di sistema, cioè le Altre Fondazioni e le Associazioni, si osserva che per le prime non vi è una specifica correlazione né con la dimensione patrimoniale né con l'area geografica di riferimento: infatti esse incidono in misura più significativa nelle grandi Fondazioni (16%) come

¹⁵ Ai fini di questa particolare analisi non è stato considerato, tra i settori, quello relativo ai Fondi Speciali per il Volontariato (L. 266/91) in quanto, trattandosi di una destinazione vincolata per legge, esso vede coinvolte indistintamente tutte le Fondazioni.

nelle medio piccole (16,9%); sono predominanti nel Nord ovest (24,5%), ma non nel Nord est (7,1%).

Per quanto riguarda le Associazioni, invece, si rileva una maggior presenza nelle Fondazioni di più piccole dimensioni (14% nelle piccole e 11,8% nelle medio-piccole), e in quelle del Centro-Sud (rispettivamente, 13,3% nel Centro e 12,1% nel Sud).

4.3.4 Tipo di Intervento

Con riferimento alla distribuzione secondo la finalità degli importi erogati da parte dei gruppi di Fondazioni (Tab. 4.25), e limitando l'analisi alle finalità specifiche più rilevanti, si possono cogliere i seguenti divari:

- la Costruzione e ristrutturazione di immobili incide maggiormente tra le Fondazioni medio-piccole (29,8% contro 26,7% a livello di sistema) seguite dalle Fondazioni grandi (28,6%). A livello territoriale la maggiore presenza è nel Nord est (29,4%), mentre emerge un'incidenza residuale nel Mezzogiorno (5,5%);
- i Contributi generali per l'amministrazione assumono un rilievo superiore a quello rilevato a livello di sistema tra le Fondazioni medie e grandi (rispettivamente 18,6% e 15,1% contro 14,4%) e nel Nord ovest (19,7%);
- la realizzazione di Progetti specifici mostra un rilievo più marcato tra le Fondazioni grandi (17,6% sul 16,2% del dato di Sistema) seguite da quelle piccole (16%) e dalle Fondazioni medie (13,3%), mentre a livello territoriale si evidenzia uno scostamento molto forte tra l'incidenza più alta (21,9% nel Centro) e quella minima (8,7% nel Nord Ovest).
- le erogazioni per l'acquisto di Attrezzature, mobili e altri beni di uso durevole, mostrano una particolare consistenza tra le Fondazioni medie e medio-grandi (rispettivamente 17,4% e 15,6%, contro il 9,1% rilevato per l'intero sistema); a livello territoriale incidono soprattutto nel Mezzogiorno (11,5%) e nel Nord Est (10,2%)

4.3.5 Altre caratteristiche delle iniziative

In questo paragrafo vengono riprese le caratteristiche dei progetti trattate nel paragrafo 4.2.5 comparando, come fatto finora, i risultati emersi a livello di sistema con quelli relativi ai gruppi di Fondazioni.

Per quanto attiene la modalità di realizzazione degli interventi (vedi Tab. 4.26), il sovvenzionamento di organismi terzi (profilo della fondazione cosiddetto *grant making*) si conferma maggioritario per tutti i gruppi

considerati, raggiungendo le punte maggiori nel Nord ovest (91,3%) e in corrispondenza dei due estremi dimensionali (nelle Fondazioni grandi l'incidenza è 83,2%; nelle piccole 83,9%, contro 79% a livello di sistema).

La realizzazione diretta di progetti da parte delle fondazioni, che incide per il 13,5% degli importi erogati a livello di sistema, si rivela una modalità particolarmente significativa tra le Fondazioni medio-piccole (38,3%) e tra quelle del Centro (23,6%). Dal punto di vista territoriale è da segnalare che anche nel Nord est e nel Mezzogiorno l'incidenza della modalità in questione è superiore al dato di sistema (in entrambe le ripartizioni essa pesa per il 18%), rivelandosi il Nord ovest (con la modesta quota di 2,1%) l'unica area geografica dove la modalità stessa ha un rilievo del tutto marginale.

Per quanto attiene, infine, al sovvenzionamento di imprese strumentali, sono da rimarcare il peso particolarmente alto registrato nelle Fondazioni medio-grandi (33,8% degli importi complessivamente erogati, contro 7,5% del sistema) e quello quasi nullo delle medio-piccole (0,7%).

Passando ad esaminare l'origine dei progetti sostenuti con l'attività erogativa (Tab. 4.27), si osserva come i "progetti propri" (cioè le iniziative che nascono da autonome iniziative progettuali delle Fondazioni) assumano il peso maggiore nelle Fondazioni medio-piccole (38,2% degli importi erogati, contro 21,1% del sistema). A livello territoriale si rileva una incidenza piuttosto omogenea nelle aree del Centro-Nord, mentre nel Sud questa subisce una drastica riduzione (9,5%).

Le erogazioni conseguenti a bando, invece, sono molto più sviluppate nel Nord ovest (17,4% degli importi erogati, contro 7,4% del sistema) e tra le Fondazioni medio-grandi (10,1%).

L'ultima caratteristica dei progetti analizzata in questa parte riguarda il coinvolgimento di eventuali altri soggetti nelle iniziative realizzate.

Le erogazioni *in pool* (come vengono usualmente chiamate dette iniziative) mostrano un andamento direttamente proporzionale alla dimensione delle Fondazioni (vedi Tab. 4.28). L'incidenza nelle Fondazioni grandi è del 20,5% sul totale erogato, e decresce gradualmente per i gruppi dimensionali di ordine inferiore sino a toccare il minimo del 10,6% nelle Fondazioni piccole. Sotto il profilo territoriale, è particolarmente significativo il rilievo assunto da questa modalità erogativa nel Nord ovest, dove il peso percentuale della stessa è doppio rispetto al dato di sistema (39,8% contro 19,2%), così come ne appare evidente l'esigua importanza nella ripartizione Centro (2,4%).

4.3.6 Localizzazione delle iniziative

L'analisi della attività erogativa termina con l'esame delle tipologie di località verso le quali sono convogliati gli importi erogati dai diversi raggruppamenti di Fondazioni (v. Tab. 4.29).

Tutti i gruppi, dimensionali e geografici, confermano l'assoluta predominanza delle erogazioni effettuate entro i confini della regione nella quale ha sede la Fondazione. L'incidenza massima si registra nelle Fondazioni medio-grandi (97,3% degli importi erogati) e in quelle del Nord (92%).

All'interno della regione presenta un ruolo assolutamente prevalente la provincia sede della Fondazione: tra i gruppi dimensionali essa giunge ad assorbire fino all'84% del totale importi erogati tra le Fondazioni medie.

Per quanto riguarda gli ambiti geografici è da evidenziare la particolarità della ripartizione Mezzogiorno, dove operano quasi esclusivamente Fondazioni a carattere regionale. Ciò comporta, come naturale conseguenza, una distribuzione più equilibrata degli interventi della Fondazione tra le diverse province della regione (25% alla provincia sede della Fondazione, 59% alle altre).

Quanto agli interventi realizzati al di fuori della regione di appartenenza della Fondazione, le incidenze più elevate si rilevano, come era da attendersi, nelle Fondazioni grandi (10,2% dell'erogato, considerando sia gli interventi nella stessa ripartizione geografica sia quelli al di fuori); un peso considerevolmente inferiore alla media si registra, invece, tra le Fondazioni medio-grandi (2,9%, contro 9,1% del totale importi erogati).

Tra i gruppi territoriali, nel Sud è da rimarcare una punta particolarmente elevata degli interventi di pertinenza di altre ripartizioni geografiche (13,3%). Il dato, tuttavia, più che riferirsi ad un reale trasferimento di risorse verso altre zone territoriali, identifica soprattutto una significativa propensione, maggiore rispetto a quella degli altri raggruppamenti, verso iniziative a carattere nazionale.

TABELLE RELATIVE
ALL' ATTIVITÀ DI EROGAZIONE

Voci	2000 (erogazioni monetarie)		2001	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
	1) Tipologia di erogazioni: a) erogazioni annuali: - di importo non superiore a 5.000 euro - di importo superiore a 5.000 euro b) erogazioni pluriennali	6,1 71,0 22,9	61,7 32,0 6,3	3,2 81,6 15,3
2) Classi di importi unitari delle erogazioni: - oltre 500 mila euro - da 250 a 500 mila euro - da 100 a 250 mila euro - da 25 a 100 mila euro - da 5 a 25 mila euro - fino a 5 mila euro	27,3 9,7 19,5 24,4 13,0 6,1	0,4 0,6 2,8 11,4 21,8 63,0	49,3 11,0 15,1 14,4 7,0 3,2	1,4 1,6 4,8 14,3 29,9 47,9

Tab. 4.2 - Distribuzione delle erogazioni per settore beneficiario (2000-2001)

Settori	2000 (erogazioni monetarie)				2001			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di euro	%	Interventi	%	milioni di euro	%
- Attività culturali e artistiche	6.412	33,0	182,6	34,6	7.984	37,3	331,6	34,1
- Istruzione	2.990	15,4	70,9	13,4	3.576	16,7	124,2	12,8
- Assistenza sociale	5.254	27,1	68,4	13,0	4.161	19,4	116,6	12,0
- Filantropia e volontariato (1)	434	2,2	77,4	14,7	491	2,3	104,2	10,7
- Ricerca	887	4,6	34,2	6,5	941	4,4	96,7	10,0
- Sanità	1.058	5,4	49,1	9,3	1.233	5,8	93,6	9,6
- Promozione della comunità locale	1.069	5,5	28,7	5,4	1.152	5,4	71,0	7,3
- Sport e ricreazione	673	3,5	3,2	0,6	1.462	6,8	13,1	1,4
- Ambiente	123	0,6	3,5	0,7	151	0,7	12,0	1,2
- Attività internazionali	-	-	-	-	139	0,6	6,3	0,6
- Attività religiose	-	-	-	-	112	0,5	1,8	0,2
- Promozione e tutela dei diritti civili	-	-	-	-	26	0,1	0,1	0,0
- Altri interventi	518	2,7	9,5	1,8	-	-	-	-
Totale complessivo	19.418	100,0	527,5	100,0	21.428	100,0	971,3	100,0

(1) Nel 2000 un settore così denominato non era stato oggetto di rilevazione. I dati inseriti in tabella sono stati ottenuti sommando quelli relativi ai settori "Fondi speciali per il volontariato (legge n. 266/91)" e "Volontariato"

Sotto-Settori	Numero		%	Importo	
	Interventi			Milioni di euro	%
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici	1.549		19,4%	141,5	42,7%
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, ecc)	1.573		19,7%	56,0	16,9%
Attività dei musei	258		3,2%	41,4	12,5%
Altre attività culturali e artistiche n.c.a.	1.834		23,0%	35,6	10,7%
Non classificato	1.627		20,4%	29,7	9,0%
Attività di biblioteche e archivi	266		3,3%	10,9	3,3%
Arti visive (pittura, scultura, ecc)	373		4,7%	9,6	2,9%
Editoria e altri mezzi di comunicazione di massa (TV, radio, internet, ecc)	504		6,3%	7,0	2,1%
Totale complessivo	7.984		100,0%	331,6	100,0%

Tab. 4.4 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Istruzione (2001)

Sotto-Settori	Numero		Importo	
	Interventi	%	Milioni di euro	%
Istruzione superiore	477	13,3	47,0	37,8
Istruzione professionale e istruzione degli adulti	594	16,6	33,6	27,1
Istruzione primaria e secondaria	1.458	40,8	31,2	25,1
Non classificato	1.047	29,3	12,4	10,0
Totale complessivo	3.576	100,0	124,2	100,0

Tab. 4.5 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Assistenza sociale (2001)

Sotto-Settori	Numero		Millioni di euro	Importo
	Interventi	%		
Servizi sociali	2.366	56,9	83,7	71,8
Non classificato	1.268	30,5	23,1	19,8
Servizi di assistenza in caso di calamità naturale, di protezione civile e di assistenza ai profughi e ai rifugiati	173	4,2	5,1	4,4
Sostegno ai redditi e alle condizioni di vita individuale e servizi di beneficenza (erogazione di contributi monetari)	354	8,5	4,7	4,0
Totale complessivo	4.161	100,0	116,6	100,0

Tab. 4.6 - Principali tipologie di destinatari dei servizi sociali (2001)

Tipologie di destinatari	Numero		%	Importo	
	Interventi			Milioni di euro	%
Anziani	375	15,8	24,1	28,8	
Disabili	469	19,8	18,5	22,1	
Minori	354	15,0	7,1	8,5	
Tossicodipendenti	63	2,7	2,7	3,3	
Famiglie a rischio	76	3,2	1,3	1,6	
Altri soggetti	834	35,2	25,6	30,6	
Non classificato	195	8,2	4,3	5,2	
Totale complessivo	2.366	100,0	83,7	100,0	

Tab. 4.7 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Filantropia e volontariato (2001)

Sotto-Settori	Numero		Importo	
	Interventi	%	Millioni di euro	%
Accantonamenti ai Fondi speciali per il volontariato (L.266/91)	123	25,1	56,8	54,5
Contributi a fondazioni grant-making e ad altri intermediari filantropici	128	26,1	42,8	41,1
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato	125	25,5	4,0	3,8
Non classificato	115	23,4	0,6	0,6
Totale complessivo	491	100,0	104,2	100,0

Tab. 4.8 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Ricerca (2001)

Sotto-Settori	Numero		Millioni di euro	Importo
	Interventi	%		
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e tecnologico	128	13,6	37,9	39,2
Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico	239	25,4	22,8	23,5
Non classificato	264	28,1	17,8	18,4
Altri campi di ricerca n.c.a.	194	20,6	12,9	13,3
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali	116	12,3	5,3	5,5
Totale complessivo	941	100,0	96,7	100,0

Tab. 4.9 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Sanità (2001)

Sotto-Settori	Numero		%	Importo	
	Interventi			Milioni di euro	%
Servizi ospedalieri	318		25,8	65,4	69,9
Altri servizi sanitari	730		59,2	22,4	24,0
Non classificato	177		14,4	5,6	6,0
Servizi psichiatrici	8		0,6	0,2	0,2
Totale complessivo	1.233		100,0	93,6	100,0

Tab. 4.10 - Distribuzione percentuale delle erogazioni tra soggetti pubblici e privati (2001)

Soggetti	Importo %	Numero %
Enti privati	58,1	71,4
Enti pubblici	41,9	28,6
Totale complessivo	100,0	100,0

Tab. 4.11 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per soggetto beneficiario (2001)

Soggetti	Importo %	Numero %
Altri organismi privati	26,0	31,8
Enti pubblici locali	23,6	15,5
Enti pubblici non territoriali	17,2	11,4
Fondazioni	14,7	5,7
Associazioni private	9,6	18,4
Associazioni di promozione sociale	4,4	7,8
Organizzazioni di volontariato	1,9	5,2
Cooperative sociali	1,6	2,6
Amministrazioni pubbliche centrali	1,1	1,7
Totale complessivo	100,0	100,0

Tab. 4.12 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per tipo di intervento (2001)

Tipo di intervento	Importo %	Numero %
Costruzione e ristrutturazione immobili	27,5	20,3
Realizzazione di progetti specifici	16,7	13,5
Contributi generali per l'amministrazione	14,8	10,5
Attrezzature	9,3	14,8
Conservazione e manutenzione di collezioni librarie e artistiche	4,4	4,5
Sostegno alla ricerca	3,6	3,0
Produzione di rappresentazioni artistiche	3,6	7,0
Mostre ed esposizioni	3,5	3,7
Fondi di dotazione	3,3	0,4
Spese di avviamento	2,4	0,5
Sviluppo programmi di studio	1,9	2,3
Borse di studio	1,2	2,4
Pubblicazioni	1,2	4,7
Conferenze e Seminari	0,9	4,1
Riconoscimenti/Premi/Concorsi	0,8	1,8
Riduzione del debito	0,7	0,1
Sviluppo dell'organizzazione	0,6	0,5
Dotazione di sistemi informatici	0,6	1,0
Valutazione di progetti	0,5	0,4
Acquisizione di collezioni librarie e artistiche	0,4	0,8
Sussidi individuali	0,3	0,8
Professorati	0,3	0,1
Campagne di raccolta fondi	0,3	0,3
Erogazioni "sfida"	0,3	0,1
Supporto al management	0,2	0,5
Fondi per emergenze	0,2	0,3
Produzione di film/video/radio	0,2	0,5
Produzione di nuove opere artistiche	0,1	0,6
Acquisto di terreni	0,1	0,1
Aiuti a studenti	0,1	0,3
Sviluppo del personale	0,1	0,3
Totale complessivo	100,0	100,0


Tab. 4.13 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al ruolo della Fondazione nella realizzazione degli interventi (2001)

Tipo di intervento	Importo %	Numero %
Realizzazione diretta della Fondazione	13,5	4,5
Sovvenzionamento di opere e servizi	79,0	89,0
Sovvenzionamento di imprese strumentali	7,5	6,5
Totale complessivo	100,0	100,0

Tab. 4.14 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione all' origine dei progetti


Tipo di intervento	Importo %	Numero %
Progetti di origine interna alla Fondazione	21,1	6,41
Erogazioni conseguenti a bando	7,4	10,45
Progetti e domande presentati da terzi	71,5	83,14
Totale complessivo	100,0	100,00

Tipo di intervento	2000		2001	
	Importo %		Importo %	
Erogazioni realizzate autonomamente		88,9		80,8
Erogazioni <i>in pool</i>		11,1		19,2
Totale complessivo		100,0		100,0



Tab. 4.16 - Erogazioni in pool: tipologie di soggetti impegnati assieme alle Fondazioni

Tipo di soggetto	Frequenza %
Fondazioni bancarie	63,8
Enti dell'amministrazione pubblica locale e statale	17,0
Altri soggetti	12,6
Altre fondazioni e organizzazioni non profit	3,4
Imprese	2,6
Organizzazioni estere	0,6
Totale complessivo	100,0




Tab. 4.17 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione alla valenza territoriale dei progetti

Tipo di intervento	Importo %	Numero %
Provinciale	78,4	89,8
Regionale	14,1	7,6
Sovraregionale	6,1	1,9
Interprovinciale	1,4	0,6
Totale complessivo	100,0	100,0

Tab. 4.18 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per localizzazione degli interventi (2001)

Localizzazione	Importo %	Numero %
Provincia sede della Fondazione	71	78
Altre province della stessa regione della Fondazione	20	16
Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	3	4
Altre ripartizioni geografiche	6	2
Totale	100	100



Tab. 4.19 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per area geografica di destinazione (2001)

Area geografica	Importo %	Numero %
Nord Ovest	37,2	31,6
Nord Est	33,0	36,8
Centro	27,7	26,9
Sud e Isole	2,0	4,7
Totale complessivo	100,0	100,0

Tab. 4.20 - Quadro sintetico riguardante i gruppi di Fondazioni (2000 - 2001)						
Gruppi di Fondazioni	Distribuzioni					
	Fondazioni		2000 (erogazioni monetarie)		2001	
	Numero	%	Importi erogati %	Numero di interventi %	Importi erogati %	Numero di interventi %
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni grandi	18	20,4	73,8	50,0	79,7	46,9
Fondazioni medio-grandi	17	19,4	12,6	16,8	10,7	20,1
Fondazioni medie	18	20,4	7,8	14,2	5,5	14,7
Fondazioni medio-piccole	17	19,4	3,2	11,1	2,6	11,2
Fondazioni piccole	18	20,4	2,6	7,9	1,4	7,1
Sistema Fondazioni	88	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord ovest	17	19,4	44,2	38,4	28,9	30,4
Nord est	29	33,0	35,4	33,5	41,0	38,2
Centro	30	34,0	17,2	24,3	28,8	26,5
Mezzogiorno	12	13,6	3,2	3,8	1,3	4,8

Tab. 4.21 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per classi di importi singoli (2001)

Gruppi di Fondazioni	Classi di importi singoli						Totale
	<= 5000 euro	da 5 a 25 mila euro	da 25 a 100 mila euro	da 100 a 250 mila euro	da 250 a 500 mila euro	oltre 500 mila euro	
1) Secondo la classe dimensionale:							
Fondazioni grandi	1,9	4,6	11,9	14,2	11,2	56,2	100,0
Fondazioni medio-grandi	9,0	13,4	21,6	17,7	10,8	27,5	100,0
Fondazioni medie	6,0	16,0	23,9	25,1	12,4	16,6	100,0
Fondazioni medio-piccole	8,2	23,7	28,6	11,3	7,5	20,7	100,0
Fondazioni piccole	10,2	28,8	31,9	16,1	5,5	7,4	100,0
Sistema Fondazioni	3,2	7,0	14,4	15,1	11,0	49,3	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest	4,4	6,9	17,5	18,0	13,0	40,2	100,0
Nord est	3,3	6,4	12,7	13,7	9,7	54,3	100,0
Centro	1,6	6,9	12,6	14,3	11,3	53,3	100,0
Mezzogiorno	7,1	33,5	38,6	11,6	4,9	4,3	100,0

Tab. 4.22 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per tipo di intervento (2001)				
Gruppi di Fondazioni	Erogazioni annuali < = 5.000 euro	Erogazioni annuali > 5.000 euro	Erogazioni pluriennali	Totale
1) Secondo la classe dimensionale				
Fondazioni grandi	1,9	82,1	16,0	100,0
Fondazioni medio-grandi	9,0	76,2	14,7	100,0
Fondazioni medie	6,0	83,6	10,4	100,0
Fondazioni medio-piccole	8,2	83,2	8,6	100,0
Fondazioni piccole	10,2	79,9	9,9	100,0
Sistema Fondazioni	3,2	81,6	15,3	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord ovest	4,4	92,8	2,8	100,0
Nord est	3,3	84,0	12,7	100,0
Centro	1,6	66,7	31,7	100,0
Mezzogiorno	7,1	87,3	5,6	100,0

Tab. 4.23 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali settori di intervento (2001)

Gruppi di Fondazioni	Principali Settori di Intervento							
	Attività culturali e artistiche	Istruzione	Assistenza sociale	Filantropia e volontariato	Ricerca	Sanità	Promozione della comunità locale	
1) Secondo la classe dimensionale:								
Fondazioni grandi	32,9	12,3	10,6	12,1	10,5	9,7	8,4	
Fondazioni medio-grandi	35,5	17,0	19,5	5,4	9,9	7,4	3,2	
Fondazioni medie	40,7	12,2	18,3	5,9	6,6	11,0	1,6	
Fondazioni medio-piccole	52,7	12,8	6,0	4,9	4,6	13,3	3,5	
Fondazioni piccole	34,3	12,0	20,0	4,2	4,8	13,5	6,7	
Sistema Fondazioni	34,1	12,8	12,0	10,7	10,0	9,6	7,3	
2) Secondo la ripartizione geografica								
Nord ovest	33,4	15,4	13,8	18,9	4,3	5,7	4,0	
Nord est	35,1	14,1	13,1	6,0	15,0	10,5	3,4	
Centro	33,5	8,2	8,8	9,2	8,2	12,3	16,4	
Mezzogiorno	34,3	14,1	8,3	10,9	14,0	10,7	3,6	

Tab. 4.24 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per soggetti beneficiari (2001)

Gruppi di Fondazioni	Soggetti										Totale	
	Amministrazioni centrali	Enti locali	Enti pubblici non territoriali	Associazioni di promozione sociale	Altre associazioni	Organizzazioni di volontariato	Fondazioni	Cooperative sociali	Altro			
1) Secondo la classe dimensionale:												
Fondazioni grandi	0,7	25,3	17,1	4,5	9,8	1,4	16,0	1,7	23,5		100,0	
Fondazioni medio-grandi	3,7	13,5	23,1	3,6	8,2	3,7	8,4	1,0	34,8		100,0	
Fondazioni medie	1,4	20,8	13,5	2,9	7,3	4,1	8,4	1,4	40,2		100,0	
Fondazioni medio-piccole	0,5	16,8	10,8	7,9	11,8	2,2	16,9	0,8	32,2		100,0	
Fondazioni piccole	1,8	22,4	7,3	2,8	14,0	6,7	4,8	0,6	39,6		100,0	
Sistema Fondazioni	1,1	23,6	17,2	4,4	9,6	1,9	14,7	1,6	26,0		100,0	
2) Secondo la ripartizione geografica:												
Nord ovest	1,4	19,2	8,1	9,2	9,5	1,9	24,5	3,2	23,1		100,0	
Nord est	1,2	18,8	29,6	3,1	6,9	1,5	7,1	1,2	30,6		100,0	
Centro	0,5	35,2	10,1	1,1	13,3	2,0	14,8	0,5	22,6		100,0	
Mezzogiorno	0,2	10,6	13,9	5,7	12,1	8,7	11,9	1,6	35,2		100,0	

Tab. 4.25 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali tipi di intervento (2001)

Gruppi di Fondazioni	Principali tipi di intervento									
	Costituzione e ristrutturazione immobili	Realizzazione di progetti specifici	Contributi generali per l'amministrazione	Attrezzature	Conservazione e manutenzione di collezioni di librerie e artistiche	Sostegno alla ricerca	Produzione di rappresentazioni artistiche	Mostre ed esposizioni	Fondi di dotazione	
1) Secondo la classe dimensionale:										
Fondazioni grandi	28,6	17,6	15,1	7,4	3,8	3,0	3,0	3,4	3,9	
Fondazioni medio-grandi	18,4	9,5	9,2	15,6	8,7	6,7	4,4	2,9	0,0	
Fondazioni medie	15,4	13,3	18,6	17,4	3,0	5,7	6,6	4,4	0,4	
Fondazioni medio-piccole	29,8	8,8	8,9	11,5	3,0	3,0	5,9	4,2	0,3	
Fondazioni piccole	20,4	16,0	10,7	13,1	1,8	0,8	4,6	2,6	7,4	
Sistema Fondazioni	26,7	16,2	14,4	9,1	4,2	3,5	3,5	3,4	3,2	
2) Secondo la ripartizione geografica:										
Nord ovest	23,1	8,7	19,7	8,7	7,8	3,1	3,8	2,1	9,9	
Nord est	29,4	17,5	10,7	10,2	3,6	3,5	3,4	3,2	0,8	
Centro	27,3	21,9	14,5	7,7	1,5	3,9	2,9	5,0	0,1	
Mezzogiorno	5,5	14,8	11,5	11,5	5,2	8,2	9,9	3,8	0,0	

Tab. 4.26 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per modalità di realizzazione degli interventi (2001)					
Gruppi di Fondazioni	Realizzazione diretta dalla Fondazione	Sovvenzionamento di opere e servizi	Sovvenzionamento di imprese strumentali	Totale	
1) Secondo la classe dimensionale:					
Fondazioni grandi	13,3	83,2	3,5	100,0	
Fondazioni medio-grandi	9,1	57,1	33,8	100,0	
Fondazioni medie	14,5	80,3	5,2	100,0	
Fondazioni medio-piccole	38,3	61,0	0,7	100,0	
Fondazioni piccole	9,3	83,9	6,8	100,0	
Sistema Fondazioni	13,5	79,0	7,5	100,0	
2) Secondo la ripartizione geografica:					
Nord ovest	2,1	91,3	6,7	100,0	
Nord est	18,0	73,9	8,1	100,0	
Centro	23,6	68,7	7,7	100,0	
Mezzogiorno	18,0	75,1	6,9	100,0	

Tab. 4.27 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per origine dei progetti (2001)

Gruppi di Fondazioni	Progetti di origine interna alla Fondazione	Erogazioni conseguenti a bando	Progetti e domande presentati da terzi	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni grandi	20,8	7,3	71,9	100,0
Fondazioni medio-grandi	16,9	10,1	73,0	100,0
Fondazioni medie	23,6	4,0	72,5	100,0
Fondazioni medio-piccole	38,2	9,5	52,2	100,0
Fondazioni piccole	24,4	3,5	72,1	100,0
Sistema Fondazioni	21,1	7,4	71,5	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord ovest	20,0	17,4	62,7	100,0
Nord est	20,5	1,0	78,5	100,0
Centro	23,1	4,7	72,2	100,0
Mezzogiorno	9,5	8,6	81,8	100,0

Tab. 4.28 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2001)			
Gruppi di Fondazioni	Erogazioni realizzate autonomamente	Erogazioni in pool	Totale
1) Secondo la classe dimensionale: Fondazioni grandi	79,5	20,5	100,0
Fondazioni medio-grandi	84,0	16,0	100,0
Fondazioni medie	82,5	17,5	100,0
Fondazioni medio-piccole	87,0	13,0	100,0
Fondazioni piccole	89,4	10,6	100,0
Sistema Fondazioni	80,8	19,2	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica: Nord ovest	60,2	39,8	100,0
Nord est	89,5	10,5	100,0
Centro	97,6	2,4	100,0
Mezzogiorno	81,2	18,8	100,0

Tab. 4.29 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per localizzazione degli interventi (2001)

Gruppi di Fondazioni	Localizzazione degli interventi				Totale
	Provincia sede della Fondazione	Altre province della stessa regione della Fondazione	Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	Altre ripartizioni geografiche	
1) Secondo la classe dimensionale:					
Fondazioni grandi	69,7	20,0	3,5	6,7	100,0
Fondazioni medio-grandi	75,7	21,6	0,7	2,1	100,0
Fondazioni medie	84,1	10,7	1,3	3,9	100,0
Fondazioni medio-piccole	69,6	22,7	1,7	6,0	100,0
Fondazioni piccole	69,3	22,9	0,0	7,7	100,0
Sistema Fondazioni	71,2	19,8	3,0	6,1	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:					
Nord ovest	72,9	19,2	5,0	2,9	100,0
Nord est	70,6	21,5	2,2	5,7	100,0
Centro	72,3	16,3	2,0	9,4	100,0
Mezzogiorno	25,0	58,6	3,1	13,3	100,0

NOTA METODOLOGICA

Al fine di agevolare la corretta interpretazione dei dati e delle informazioni presentati nel Rapporto, è opportuno fornire alcune indicazioni in merito alla terminologia utilizzata, ai criteri adottati per l'elaborazione e rappresentazione dei dati ed al riferimento temporale degli stessi.

Per comodità di esposizione le indicazioni di questa nota metodologica sono raggruppate in base alle seguenti aree tematiche:

- Periodi di riferimento dei dati
- Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie
- Criteri di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio

Periodo di riferimento dei dati

I dati, di diversa natura, trattati nel Rapporto sono stati rilevati con riferimento a periodi e scadenze non sempre uguali tra loro. Si è proceduto, infatti, ad una loro differenziazione in relazione alla diversità delle fonti, delle modalità e degli strumenti di rilevazione, cercando di temperare l'esigenza di una rappresentazione quanto più possibile aggiornata, con il vincolo di basare l'analisi su dati riguardanti l'intero universo di riferimento.

Si sono adottate, pertanto, le seguenti risoluzioni:

- per quanto riguarda i dati relativi alla gestione economico-patrimoniale, sono stati esaminati i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2001;
- l'analisi degli assetti partecipativi fa riferimento alla situazione rilevata a fine settembre 2002;
- l'indagine quali-quantitativa sulle erogazioni si riferisce all'esercizio 2001;
- per quanto riguarda la composizione degli Organi collegiali delle Fondazioni, le informazioni sono desunte dalle previsioni statutarie;
- per quanto riguarda la composizione degli organici delle Fondazioni i dati sono riferiti a dicembre 2001.

Criteria di raggruppamento delle Fondazioni bancarie

In diverse parti del Rapporto si presentano dati riferiti a particolari gruppi di Fondazioni al fine di offrire analisi articolate in funzione della loro diversa dimensione e localizzazione territoriale.

Per quanto riguarda la suddivisione dell'intero universo secondo la dimensione del patrimonio si è adottato il criterio statistico dei quintili, cioè i valori di patrimonio che permettono di creare cinque gruppi di uguale numerosità: Fondazioni piccole, medio-piccole, medie, medio-grandi, grandi. Le classi sono composte da 18 Fondazioni, ad eccezione del gruppo delle Fondazioni medie che ne comprende 17.

Per quanto concerne i gruppi territoriali, si è fatto riferimento alle quattro tradizionali ripartizioni geografiche del Paese: Nord ovest, Nord est, Centro, Mezzogiorno¹.

Criteria di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio

a) Rappresentazione dei dati di bilancio: le tabelle di stato patrimoniale e di conto economico

I dati di bilancio che vengono presentati nel Settimo Rapporto sono stati riclassificati, secondo gli schemi di bilancio previsti dall'atto di indirizzo emanato dal Ministero del tesoro il 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione dei bilanci 2000.

Nell'espore tali dati sono stati adottati schemi sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico, nei quali le voci del bilancio analitico sono state accorpate in aggregati significativi, secondo quanto è illustrato nel quadro riepilogativo di seguito riportato.

¹ Le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche sono:

- Nord ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tabella di raccordo fra le voci dello Stato patrimoniale previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del tesoro emanato il 19 aprile 2001(A) e quello sintetico del 7° Rapporto sulle Fondazioni bancarie (B)

(A)	(B)
ATTIVO	ATTIVO
1) Immobilizzazioni materiali e immateriali	Immobilizzazioni materiali e immateriali
	Attività finanziarie:
2.b), 3.b), 3.c) limitatamente alle partecipazioni nelle banche conferitarie	<i>partecipazioni nella conferitaria</i>
2.b) altre partecipazioni (escluse le banche conferitarie, inserite alla sottovoce precedente)	<i>partecipazioni in altre società</i>
2.a) partecipazioni in società strumentali	<i>partecipazioni in società strumentali</i>
2.c), 2.d), 3.a), 3.b), 3.c) (escludendo le partecipazioni nelle banche conferitarie, allocate in una sottovoce apposita)	<i>strumenti finanziari</i>
4) Crediti, 7) Ratei e risconti attivi	<i>Crediti, ratei e risconti attivi</i>
5) Disponibilità liquide	<i>Disponibilità liquide</i>
6) Altre attività	<i>Altre attività</i>
Totale dell'attivo	Totale dell'attivo

PASSIVO	PASSIVO
1) Patrimonio netto	Patrimonio netto
2) Fondi per l'attività d'istituto	Fondi per l'attività d'istituto
3) Fondi per rischi ed oneri	Fondi per rischi ed oneri
5) Erogazioni deliberate	Erogazioni deliberate
6) Fondo per il volontariato	Fondo per il volontariato L.266/91
4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, 7) Debiti, 8) Ratei e risconti passivi	Altre passività
Totale del passivo	Totale del passivo

Tabella di raccordo fra le voci del Conto economico previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del tesoro emanato il 19 aprile 2001(A) e quello sintetico del 7° Rapporto sulle Fondazioni bancarie (B)	
(A) CONTO ECONOMICO	(B) CONTO ECONOMICO
1) Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;	Totale proventi ordinari
2) Dividendi e proventi assimilati;	
3) Interessi e proventi assimilati;	
4) Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati;	
5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	
6) Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie	
7) Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	
8) Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	
9) Altri proventi	
10) Oneri	
10.a) compensi e rimborsi spese organi statutari	<i>di cui per gli organi statutari</i>
Margine Lordo	
13) Imposte	Imposte
11) Proventi straordinari	Saldo gestione straordinaria
12) Oneri straordinari	
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
	Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:
Accantonamenti al Patrimonio:	
14) Accantonamento alla riserva obbligatoria	a) Accantonamento alla riserva obbligatoria
18) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
Attività istituzionale:	
15) Erogazioni deliberate in corso d'esercizio	c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente
16) Accantonamento al fondo per il volontariato	d) Accantonamento al volontariato L.266/91
17) Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto	e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto
Avanzo (disavanzo) residuo	f) Avanzo (disavanzo) residuo
Dato tratto dal Bilancio di Missione, in quanto non contemplato nello schema del conto economico	g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	

Infine, per una corretta interpretazione delle analisi economico-patrimoniali è utile tenere presenti le seguenti informazioni:

- I proventi ordinari non includono i ricavi relativi al credito d'imposta ed il valore delle plusvalenze conseguite per la cessione di partecipazioni nelle Società conferitarie.
- Le Imposte e tasse sono state riclassificate al netto del credito d'imposta.
- I valori del Patrimonio e delle partecipazioni riferiti all'intero sistema e ai vari sottogruppi geografici e dimensionali, sono quelli contabili, risultanti dai bilanci.

b) Standardizzazione ed omogeneizzazione dei bilanci 31/12/2000

I bilanci chiusi il 31 dicembre 2000 presentano alcuni fattori di disomogeneità riguardanti la durata dell'esercizio e la contabilizzazione dei dividendi.

Con riferimento al primo, l'intervento correttivo è consistito nella standardizzazione dei dati di conto economico sulla base di un arco temporale omogeneo di dodici mesi. A tale fine si è operato solo su quelle poste che, per loro natura, sono funzione diretta del tempo, quali gli interessi e proventi derivanti da investimenti finanziari (cioè quelli diversi dai dividendi e dai proventi straordinari), ed i costi di funzionamento.

Per quanto concerne il secondo fattore di disomogeneità, l'intervento è consistito nel prendere in considerazione solo i dividendi incassati nell'ultimo esercizio.

Bisogna, tuttavia, osservare che tali correzioni producono dei valori comunque frutto di stime, che se, da un lato, eliminano per gran parte la distorsione indotta dai fenomeni sopra descritti, dall'altro però, non possono ricostruire una situazione teorica, che essendo del tutto astratta, non trova riscontro nella realtà. Appare opportuno, pertanto, che l'interpretazione che emerge dal confronto con i dati degli altri esercizi, sia fatta nella consapevolezza delle atipicità che hanno caratterizzato quel periodo.

LA COMUNICAZIONE NELLE FONDAZIONI BANCARIE*

La monografia analizza le aspettative degli stakeholder delle Fondazioni bancarie italiane attraverso:

1. Una visione d'insieme degli studi più recenti sullo stakeholder relationship management (*Stakeholder e influenti*).
2. La descrizione di uno sperimentato anche se ancora poco diffuso approccio operativo alla gestione dei sistemi di relazione (*Il metodo Governo delle relazioni*).
3. La fotografia di una best practice europea (*il caso della Fondazione Re Baldovino*).
4. Un approfondimento della questione della identità percepita della comunità delle Fondazioni bancarie italiane, anche in virtù del recente dibattito pubblico sul loro ruolo nella società italiana (*Fondazioni bancarie e sistemi di relazione*).

Dalla monografia emerge che una consapevole ed efficace gestione dei sistemi di relazione con i pubblici influenti costituisce per l'insieme delle Fondazioni bancarie e per ciascuna di loro, condizione essenziale affinché esse possano rafforzare il ruolo di componente integrale della società civile italiana, autonoma e indipendente sia dallo Stato che dal Mercato, nonché fortemente connessa e integrata con la nascente società civile europea.

1. Stakeholder e Influenti

1.1 - Licenza ad operare

Per raggiungere le finalità che ne legittimano l'esistenza, ogni organizzazione - privata, pubblica o associativa - opera in costante relazione con altri soggetti i cui comportamenti, opinioni e decisioni concorrono,

* L'autore, Toni Muzi Falconi, è Presidente della FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), della Global Alliance for Public Relations and Communication Management e di Methodos spa, società di consulenza di direzione per la quale analizza anche i processi decisionali di organizzazioni pubbliche, private e della società civile. E' stato docente universitario a contratto e collabora abitualmente a quotidiani e periodici.

anche in misura determinante, a rallentarne o ad accelerarne il successo. Non esiste infatti chi operi in assenza di relazioni e - più o meno consapevolmente - ciascuna organizzazione viene dotata di una "licenza ad operare" che le perviene, sì, da una legge, una concessione, un regolamento o una consuetudine... ma anche - e con modalità assai più variabili, rilevanti e distintive - dalle dinamiche dei sistemi di relazione con quei pubblici interni, esterni e di confine che hanno (o possono avere) influenza sul suo successo.

Ne consegue che una organizzazione che si proponga consapevolmente di governare i propri sistemi di relazione in funzione delle specifiche finalità perseguite, ha verosimilmente maggiori possibilità di raggiungerle (a parità di altre condizioni) rispetto a chi, inconsapevolmente, si trovi coinvolto in sistemi di relazione governati da altri.

1.2 Il governo delle relazioni

Le relazioni di una organizzazione con i suoi pubblici influenti sono diverse da quelle di un'altra organizzazione, anche se simile, proprio perché ciascuna ha identità, cultura, missione e altre connotazioni distintive, caratterizzanti e specifiche. In parte, questi pubblici possono essere gli stessi (ad esempio le organizzazioni non profit sono pubblico influente per le Fondazioni bancarie così come per le imprese e lo Stato), ma la natura delle relazioni attivate è comunque diversa (fra non-profit e non-profit, fra non-profit e Fondazione bancaria e fra non-profit e impresa).

Ne consegue che, prima ancora di pensare ai processi e ai percorsi di comunicazione - che è soltanto uno fra i possibili strumenti con cui una organizzazione si relaziona con i suoi pubblici influenti - è necessario che il suo vertice si ponga con attenzione la questione del governo consapevole dei suoi sistemi di relazione.

1.3 Push e pull

Fatta questa premessa generale, l'organizzazione può scegliere di seguire almeno due percorsi razionali per governare i propri sistemi di relazione. Può adottare un percorso push, simile a quello tipico della comunicazione di marketing:

- a) definire le finalità;
- b) individuare gli obiettivi specifici da perseguire;
- c) 'ascoltare' i pubblici influenti per ricevere indicazioni sui messaggi più

- adeguati e sulle modalità di trasferimento più gradite;
- d) inviarli tenendo conto di quell'ascolto;
 - e) misurare l'efficacia dei messaggi, verificando se l'obiettivo sia stato raggiunto.

O, al contrario, adottare un percorso pull, simile a quello tipico delle relazioni pubbliche:

- a) definire le finalità;
- b) ascoltare i pubblici influenti per conoscere le loro aspettative e i loro atteggiamenti;
- c) definire gli obiettivi specifici da perseguire tenendo conto di quell'ascolto (avendo dunque già in qualche misura pre-negoziato gli obiettivi, oppure essendo consapevole degli ostacoli che si incontreranno nel loro perseguimento);
- d) trasferire a quei pubblici i messaggi;
- e) misurare l'efficacia e verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti.

In sostanza, la differenza fra i due percorsi è costituita dal momento in cui l'organizzazione colloca l'ascolto attivo dei pubblici influenti: dopo avere definito gli obiettivi da perseguire (push); prima della definizione degli obiettivi, così da tenere conto delle aspettative dei pubblici influenti (pull).

La scelta di uno dei due percorsi produce implicazioni rilevanti:

- nel modello push, il governo del sistema di relazioni è prevalentemente affidato alla comunicazione, quasi sempre unidirezionale e erga omnes;
- nel modello pull è invece soprattutto affidato alla relazione, quasi sempre bidirezionale e simmetrica, di cui la comunicazione è solo una, seppur molto importante, componente.

Infatti, se la definizione del singolo obiettivo è frutto di un ascolto preventivo dei pubblici influenti, la relazione sarà simmetrica e interattiva, mentre se l'ascolto non serve a definire gli obiettivi, ma unicamente a rendere più efficaci i messaggi, l'accento sarà chiaramente focalizzato sulla comunicazione.

Non è detto, a priori, che un approccio sia più efficace dell'altro. Molto dipende dalla cultura dell'organizzazione e dall'obiettivo perseguito. Se la cultura di marketing è molto forte e l'obiettivo ha a che fare con l'affermazione di una marca o con una azione promozionale e di vendita, è verosimile immaginare che l'approccio push (messaggistico), a parità di altre condizioni, sia più efficace. Se invece la cultura è maggiormente istituzionale e l'obiettivo è prevalentemente di natura culturale, sociale o politica, può essere più efficace, a parità di altre condizioni, l'approccio pull (relazionale).

1.4 Stakeholder e influenti

Da chi sono costituiti i pubblici influenti? Si tratta di coloro che, nell'opinione dell'organizzazione, possono influire sul raggiungimento delle sue finalità e/o dei suoi obiettivi. Alcuni pubblici, a priori e a prescindere dal loro riconoscimento da parte dell'organizzazione, sono attivamente consapevoli di essere influenti su di essa, mentre altri non lo sono affatto. Ad esempio, le associazioni non-profit sono consapevoli di essere influenti sulle Fondazioni bancarie, così come lo sono gli enti locali, il governo, i dirigenti e collaboratori delle stesse Fondazioni ed i fornitori. Proprio perché consapevoli, questi pubblici sono anche, nella maggior parte dei casi, interessati ad una relazione interattiva.

Non sono invece necessariamente consapevoli di essere influenti sulle Fondazioni bancarie, ad esempio, le popolazioni di un'area ove la Fondazione potrebbe intervenire con un intervento di ripristino, oppure il direttore del quotidiano di quell'area, o il rettore di una università con la quale la Fondazione non ha ancora avviato relazioni, oppure una parte rilevante di quelli che normalmente vengono definiti 'opinion leader': soggetti la cui attenzione va conquistata prima ancora di riuscire a renderli consapevoli dell'interesse a - e della opportunità di - una relazione.

Conviene allora distinguere fra stakeholder e influenti. I primi detengono un 'titolo' (to hold a stake) e un interesse alla relazione, indipendentemente dal riconoscimento di tale titolo da parte della stessa organizzazione (per decenni le imprese non hanno riconosciuto alle associazioni ambientaliste titolo a interloquire sulle proprie politiche ambientali...). I secondi, invece, sono ritenuti influenti dalla organizzazione stessa, indipendentemente dal fatto di essere consapevoli di - e intenzionati a - esercitare questa influenza attraverso una relazione.

Nella maggioranza dei casi le due categorie si sovrappongono, ma vi è almeno un'ottima ragione per introdurre la distinzione: poiché lo stakeholder è interessato alla relazione, questa potrà realizzarsi per canali diretti, andando subito al punto. Al contrario, nel caso dell'influente inconsapevole, occorrerà attirare, prima ancora che l'interesse, la mera attenzione. Solo dopo, e quindi con modalità più onerose e comunque aggiuntive, sarà possibile sviluppare con l'influente inconsapevole una relazione che lo persuada a diventare stakeholder e, quindi, ad intrattenere con l'organizzazione una relazione diretta e interattiva. Ad esempio, avrà senso investire in una campagna pubblicitaria nella speranza di attirare attenzione e interesse degli influenti meno consapevoli, mentre con gli stakeholder sarà più opportuno sviluppare una relazione diretta.

La distinzione fra stakeholder e influenti è rilevante per le organizzazioni, sia se decidono di adottare il percorso abbreviato, tipico della comunicazione di marketing e del modello della cosiddetta comunicazione persuasiva¹, sia se decidono di adottare il modello interattivo e simmetrico, più tipico delle grandi organizzazioni complesse². La distinzione è divenuta ancor più rilevante dopo l'avvento di Internet che ha reso possibile, a oneri sopportabili, lo sviluppo di relazioni dirette, interattive e pienamente simmetriche con ciascun stakeholder, anche via extranet dedicate, realizzando pienamente quel modello di relazioni pull, connaturato, peraltro, alla stessa natura originaria della rete.

La singola organizzazione può quindi ridurre sensibilmente gli oneri connessi alle tradizionali e sovente onerose campagne di comunicazione, limitando il target ai soli pubblici influenti non stakeholder, e sfoltire quel diluvio informativo indifferenziato e di massa che ostacola fastidiosamente la vita quotidiana.

1.5 Stakeholder relationship management

Lo stakeholder relationship management (srm) costituisce oggi il modello più ambizioso e meno esplorato per la gestione di questioni di rilevanza strategica per le organizzazioni, quali la governance ed il governo dei sistemi di relazioni con i pubblici influenti. Alcune organizzazioni hanno già affiancato il Cgo (chief governance officer), al Ceo (chief executive officer), al Coo (chief operating officer), al Cfo (chief financial officer) e al Cio (chief information officer), riconfigurando quella che James Grunig definisce la “coalizione dominante” di una organizzazione.

Quale metodologia dovrebbe seguire il Cgo? Un recente approccio è costituito dal cosiddetto metodo Gorel (Governo delle Relazioni) che si propone di integrare i due modelli push e pull descritti nei paragrafi precedenti e viene applicato con relativo successo dalle organizzazioni più avanzate³.

¹ Il teorico è stato Edward Bernays, considerato da Life come uno dei 50 statunitensi più influenti del secolo scorso.

² L'accademico James Grunig, della Università del Maryland, ha sviluppato questo modello.

³ Esistono altri approcci consolidati, quali ad esempio quelli denominati issue management e reputation management, ma essi appaiono meno strutturati e più adatti ad organizzazioni fortemente orientate al marketing e ad obiettivi di prevalente natura commerciale.

1.6 Dimensioni professionali delle relazioni pubbliche

Le principali dimensioni professionali attribuite dagli studiosi alle relazioni pubbliche sono:

- operativa (è la dimensione più conosciuta, legata all'attuazione concreta dei piani di relazioni pubbliche normalmente definiti da altri all'interno o all'esterno dell'organizzazione);
- manageriale (legata alla gestione e al coordinamento delle risorse interne ed esterne attive nella dimensione operativa appena citata);
- educativa (legata alla diffusione trasversale, attraverso l'organizzazione, della consapevolezza, delle competenze fondamentali e delle coerenze proprie del lavoro relazionale che attiene sempre e comunque a ciascuna funzione);
- riflessiva (dimensione legata alla definizione e al coordinamento delle strategie relazionali dell'organizzazione).

In quest'ultima dimensione si colloca il ruolo del Cgo, al quale si richiede anche di tenere sotto controllo gli indicatori dinamici, capaci di assicurare al vertice un governo omogeneo e coerente delle relazioni con gli stakeholder:

- monitorando attivamente, con modalità coerenti e condivise, le dinamiche dei sistemi di relazione dell'organizzazione con i suoi stakeholder, mediante una metodologia di rilevazione periodica capace di segnalare, attraverso indicatori pre-concordati, le performance relazionali rispetto alle finalità e agli obiettivi perseguiti;
- assistendo, in coerenza con la dimensione educativa, tutte le altre funzioni di direzione nello sviluppo coerente e condiviso dei rispettivi sistemi di relazione.

In sostanza il Cgo svolge un ruolo di facilitatore della cabina di regia relazionale dell'organizzazione, al fine di ridurre le complessità ed assicurare l'efficacia dei più diversi tavoli negoziali. Ciò consente di accelerare i processi decisionali e operativi evitando la paralisi da analisi tipica anche delle migliori organizzazioni, oppure la paralisi consociativa, connaturata alle peggiori.

2. Il Metodo Governo delle relazioni

La metodologia-base Governo delle relazioni (di seguito Gorel) qui presentata, oltre a coprire le dimensioni riflessiva ed educativa dell'attività di relazioni pubbliche, integra anche le altre due dimensioni, più tradizionali: la manageriale e l'operativa.

La presentazione della metodologia avverrà tramite l'illustrazione di una sorta di canovaccio-base che affronta e razionalizza le fasi in cui si attuano le attività di relazioni pubbliche. Il canovaccio è - per definizione - uno strumento in divenire e va adattato volta per volta, in funzione delle specifiche circostanze. È evidente, ad esempio, che l'applicazione del modello di James Grunig - metodo interattivo e simmetrico - richiede un percorso diverso rispetto a quello più appropriato per il modello di Ed Bernays - metodo della persuasione scientifica.

Ricordo che il modello Grunig prevede che una organizzazione ascolti i propri stakeholder prima della definizione degli obiettivi perseguiti; al contrario, il modello Bernays assume che l'ascolto degli influenti si realizzi dopo la definizione degli obiettivi perseguiti. Come si vedrà, lo sviluppo della metodologia varia solo in relazione ai primissimi passaggi. Infatti, le prime due fasi del Gorel sono indispensabili solo se si applica il modello di Grunig, benché siano comunque utilissime anche nel caso di applicazione del modello di Bernays.

2.1 Visioning (solo per il modello di Grunig)

La prima fase è la identificazione delle finalità alla base dell'esistenza di una organizzazione:

- la missione (chi/cosa siamo oggi);
- la visione (chi/dove vogliamo essere fra tre/cinque anni);
- la strategia (come intendiamo arrivare dalla missione alla visione);
- i valori guida (applicando quali regole condivise).

L'obiettivo di questo esercizio può essere meglio illustrato con un esempio. Il risultato non dovrebbe essere:

“La Ford produce automobili, intende produrne e venderne di più e lo farà sviluppando le tecnologie, il comfort e le capacità di marketing”

ma:

“La Ford si occupa di mobilità sul territorio, intende dedicarsi alle persone per sviluppare una mobilità sostenibile, sviluppando tecnologie, comfort e servizi attraenti”.

La responsabilità della attività di “visioning”, come è chiamato l'esercizio prima descritto in gergo manageriale, è solitamente affidata al vertice dell'organizzazione e costituisce quasi sempre il prodotto di un lavoro colloborativo di tutti i responsabili delle funzioni chiave (coalizione dominante). Il coordinamento del processo può essere di volta in volta avvocato dal Ceo o dal Coo, ma sempre più spesso viene affidato al Cgo o, dove non è ancora stata istituita questa figura, al direttore delle relazioni pubbliche. E'

comunque fondamentale che questi sia parte integrante e proattiva del visioning, per ragioni che traspariranno meglio in seguito.

2.2 Stakeholder (solo per il modello di Grunig)

La seconda fase – una volta definito e condiviso il risultato della prima - consiste nell'identificare e ascoltare gli stakeholder prioritari. Si tratta dei soggetti consapevoli di avere titolo ed interessati a interloquire; i loro comportamenti, opinioni e decisioni possono accelerare o ritardare l'attuazione della strategia nel passaggio dalla missione alla visione. Normalmente, stakeholder sono i dirigenti, i dipendenti, gli azionisti, i principali fornitori, gli alleati, le istituzioni, alcuni media, i distributori, i sindacati, le organizzazioni della società civile rilevanti (consumo, ambiente, salute, cultura, territorio). Tutti coloro che, insomma, contribuiscono a legittimare socialmente l'organizzazione e provvedono ad attribuirle o a contestarle la licenza di operare.

Ciascuna organizzazione, tenendo conto della prima fase, individuerà stakeholder diversi. Il loro ascolto potrà avvenire a tavolino (analisi dei loro documenti rilevanti, dei loro comportamenti pregressi..) e in maniera attiva, con colloqui, interviste o ricerche condotte con modalità informali o anche formali (panel, focus, etc). L'obiettivo è di conoscere specificamente le loro esigenze e aspettative, riferite direttamente o indirettamente alle attività e alle finalità dell'organizzazione. Esigenze e aspettative di cui in ogni caso l'organizzazione intende tenere conto, o integrandole nella fase successiva e facendole quindi almeno in parte proprie, o decidendo consapevolmente di non integrarle, sapendo però che quelle aspettative/esigenze verosimilmente emergeranno nella fase di attuazione della strategia definita. L'attività di "ascolto attivo degli stakeholder" deve essere continua ed i suoi risultati devono essere continuamente aggiornati a cambiamenti e dinamiche rilevanti, man mano che questi si producono.

2.3 L'obiettivo perseguito (per entrambi i modelli)

La terza fase - la prima, se si adotta il modello di Bernays - consiste nella identificazione dell'obiettivo specifico perseguito dall'organizzazione, al cui raggiungimento le attività consapevoli di relazione e di comunicazione sono chiamate a contribuire.

Anche in questo caso può essere utile un'esemplificazione del prodotto finito; per capirci non:

“Per aumentare la mia quota di mercato penso che sia una buona idea andare sui giornali e influire sui comportamenti dei consumatori”,

ma:

“Per far crescere l’azienda devo aumentare la quota di mercato”.

Succede spesso che i vertici delle organizzazioni e gli stessi relatori pubblici dimentichino di chiarire questo aspetto. L’attenzione è quasi sempre volta agli obiettivi di comunicazione, che invece, come vedremo, vengono a valle; si tratta di una abitudine che provoca sovente parecchia confusione comunicativa. In qualche caso, sempre più frequente, succede che gli obiettivi di una organizzazione siano scritti e noti a coloro cui viene richiesto di contribuire a raggiungerli, ma non sempre è così. Diventa allora essenziale per il relatore pubblico, prima di avviare la sua attività relazionale/comunicativa, redigere in poche righe gli obiettivi, chiedendone la condivisione e la conferma alla coalizione dominante. Naturalmente, se ha seguito il modello di Grunig, nel farlo terrà conto delle aspettative/esigenze degli stakeholder ascoltati nella fase precedente, in tutti quei casi in cui il perseguimento di quell’obiettivo per loro delle conseguenze.

2.4. Le variabili (per entrambi i modelli)

La quarta fase prevede l’individuazione e l’analisi delle variabili sociali, politiche, economiche, tecnologiche, psicologiche, culturali che possono influire sul raggiungimento dell’obiettivo specifico. Alcune di queste variabili verranno ritenute prioritarie e, fra queste, non tutte saranno parimenti influenzabili da una attività di relazioni pubbliche consapevole e programmata.

Ad esempio:

- il prezzo del petrolio è sicuramente una variabile essenziale per una azienda come l’ENI;
- anche la motivazione dei suoi dipendenti è una variabile essenziale.

Ebbene, è difficile immaginare che i sistemi di relazione dell’ENI possano incidere significativamente sul prezzo del petrolio, mentre è molto verosimile che essi possano influenzare la motivazione dei dipendenti. Sarà quindi soprattutto su questa seconda variabile, ovviamente in piena collaborazione con la direzione risorse umane, che si concentrerà l’attenzione operativa delle relazioni pubbliche.

2.5. Gli influenti (per entrambi i modelli)

Nella quinta fase, per ciascun obiettivo specifico e per ciascuna variabile

ritenuta prioritaria, si passa a selezionare i soggetti che l'organizzazione ritiene influenti: soggetti non necessariamente consapevoli e non forzatamente interessati ad interloquire con l'organizzazione, ma che - al contrario - vengono valutati da quest'ultima influenti sulle dinamiche delle variabili che, a loro volta, possono accelerare o ritardare il raggiungimento dell'obiettivo perseguito. E' verosimile che i segmenti di influenti siano gli stessi per diversi obiettivi dell'organizzazione, ma è certo che per ciascun obiettivo e per ogni variabile sarà possibile individuare influenti specifici. Ad ogni modo il peso di ciascun segmento di influenti varierà in funzione degli obiettivi e delle variabili considerate.

Passando alla consueta esemplificazione:

I giornalisti sono sicuramente soggetti influenti per Gianfranco Ferrè, non solo per raggiungere l'obiettivo: "Voglio che le sfilate di Milano decretino un grande successo alla mia collezione", ma anche per l'obiettivo: "Vorrei trovare un partner finanziario".

Tuttavia, mentre per il primo obiettivo i giornalisti di moda hanno una importanza primaria e quelli di economia e finanza non contano molto, le parti si invertono quando si passa al secondo obiettivo.

Per riassumere, le prime cinque fasi del Gorel (che rientrano nella prima macro-fase, quella dell'ascolto) consentono dunque al relatore pubblico di conoscere:

- le finalità dell'organizzazione,
 - le aspettative/esigenze degli stakeholder prioritari,
 - l'obiettivo specifico perseguito,
 - le variabili prioritarie influenti sull'obiettivo,
- e, per ciascuna di queste i soggetti influenti che ne orientano le dinamiche agevolandone od ostacolandone il raggiungimento.

Ancora un esempio:

Insegno e desidero, anche tramite la docenza, contribuire allo sviluppo di un modo corretto di intendere e di applicare le relazioni pubbliche (la finalità). I miei stakeholder prioritari sono gli studenti, gli altri docenti, i miei colleghi professionisti. Le loro aspettative/esigenze sono che io riesca a contribuire a formare giovani consapevoli e professionalmente competenti. Il mio obiettivo specifico è spiegare come funziona il Gorel. Fra le diverse variabili influenti e rilevanti per raggiungere quest'obiettivo sono anche:

- l'attenzione personale dei miei studenti;
- la chiarezza con cui espongo il tema trattato;
- il tempo e gli strumenti disponibili.

Rispetto a ciascuna di queste variabili i soggetti influenti cambiano. Infatti, per la prima variabile (l'attenzione personale), un forte soggetto in-

fluente sono le tante cose che affollano la mente dei miei studenti mentre leggono i miei testi: quindi sono i miei studenti. Per la seconda variabile (la chiarezza con cui espongo le diverse fasi del Gorel) un forte soggetto influente sono le tante cose che affollano la mia mente mentre scrivo i miei testi: quindi sono io. Per la terza variabile (il tempo e gli strumenti disponibili) un soggetto influente è la rapidità con cui devo concludere il lavoro e consegnare il testo all'editore: quindi è l'editore.

L'esempio, nonostante la banalità, può servire a spiegare l'insieme, tenendo conto che i relatori pubblici tendono spesso a occuparsi subito degli influenti, prescindendo dalle finalità, dalle aspettative degli stakeholder, dagli obiettivi specifici perseguiti e dalle variabili esterne che ne condizionano il raggiungimento. Normalmente, la prima cosa che fa un operatore è immaginare subito un evento oppure un comunicato stampa. È raro che si chieda: "Qual è l'obiettivo vero del mio committente?", oppure: "Cosa deve succedere nell'ambiente esterno perché quell'obiettivo possa essere raggiunto?". Se lo facesse, saremmo assai meno sommersi di eventi inutili, quando non dannosi, e di comunicati stampa che infestano le caselle postali dei giornalisti per poi essere cestinati o pubblicati per distrazione - quando non peggio - del redattore, contribuendo al diluvio informativo di cui, come relatori pubblici, siamo complici e come cittadini vittime.

2.6 I messaggi-chiave, il messaging (per entrambi i modelli)

La sesta fase di Gorel richiede la definizione dei messaggi-chiave. In questa fase il relatore pubblico si sforza di mettersi nei panni del soggetto influente identificato con cui desidera avviare una relazione. Quale è il messaggio-chiave che, saldamente insediato nella mente dell'influente, faciliterebbe il raggiungimento dell'obiettivo che perseguo? Per comodità, faccio seguito all'esempio precedente immaginando che chi legge sia un mio studente; è chiaro che:

- se il lettore/studente fosse convinto che le argomentazioni sulla utilità del Gorel sono utili per la sua azione;
- se l'editore potesse essere persuaso a ritardare di qualche giorno la consegna del testo allo stampatore;
- se io riuscissi a concentrare la mia attenzione su quello che sto facendo; ebbene, non è difficile concludere che quella variabile cambierebbe di segno rispetto al mio obiettivo.

Dunque, rispetto ai tre soggetti influenti identificati per la terza variabile, i messaggi potrebbero essere:

- (per il lettore) “L’ applicazione del Gorel consente di governare i sistemi di relazione dell’ organizzazione e misurare l’ efficacia della mia azione relazionale e comunicativa”;
- (per l’ editore) “E’ preferibile ritardare l’ uscita del libro per dare all’ autore la possibilità di migliorare la comprensione del suo contenuto”;
- (per me) “Se non chiarisci bene il concetto fai brutta figura con i tuoi stakeholder”.

Tuttavia, affinché il messaggio sia efficace, è necessario che sia già familiare per chi lo riceve e credibile chi lo trasferisce (la fonte). Così, potrà succedere che il primo messaggio al lettore non sia efficace perché egli non ha mai sentito parlare del Gorel e in fondo non ha molto interesse a conoscerlo; che il secondo messaggio all’ editore non sia efficace poiché a causa di precedenti impegni il suo stampatore penalizzerebbe ogni ritardo; che il terzo messaggio rivolto a me stesso non sia efficace perché sono già convinto di avere chiarito bene il concetto.

A questi due indicatori (familiarità del contesto del messaggio e credibilità della fonte) se ne potranno aggiungere altri, di volta in volta. Certo è che un messaggio poco familiare difficilmente riesce ad attirare l’ attenzione (benché talvolta possa succedere, come nel caso di una rilevante scoperta scientifica), così come è probabile che, se la fonte non è ritenuta credibile dal ricevente, un messaggio non passi (anche se in alcune circostanze può accadere, come nel caso di una soffiata dei servizi segreti).

Va aggiunto che questi due indicatori offrono una visione forse eccessivamente confermativa (riferita alla familiarità del messaggio) e affermativa (riferita alla credibilità della fonte) del lavoro del relatore pubblico, e in questo senso tendono a ridurre creatività nei contenuti e a osteggiare fonti nuove. Ma non succede spesso che, al tempo stesso, il messaggio sia familiare e la fonte credibile: l’ abilità dell’ operatore consisterà del dosare il mix fonte-messaggio così da assicurare sia l’ attenzione che la risposta dell’ influente.

Nelle organizzazioni, i processi di stesura e di approvazione dei messaggi-chiave che, se fossero nella testa dell’ influente, renderebbero più veloce e meno oneroso il raggiungimento di un obiettivo, sono tanto rilevanti quanto poco applicati. Lo specifico esercizio deriva soprattutto dalla metodologia pubblicitaria e, anche per questa ragione, solleva apprensioni e scetticismo negli operatori. Inoltre, sul piano teorico, si potrebbe obiettare che tanta attenzione alla definizione dei messaggi chiave connota le relazioni pubbliche, più ancora che come disciplina relazionale, come disciplina prevalentemente comunicazionale. Si tratta di una osservazione critica accettabile. Tuttavia, finché la misurazione dei risultati di un percorso relazionale richiederà di verificare se un messaggio specifico sia passato o meno, il messaging rimarrà una via obbligata.

2.7 *Il pre-test (per entrambi i modelli)*

La settima fase di Gorel prevede un test preventivo dei messaggi-chiave. È una fase decisiva soprattutto perché consente di definire obiettivi quanti-qualitativi e specifici alla attività relazionale-comunicative. Adattando le tradizionali metodologie di ricerca (sociale e di mercato), è possibile sondare campioni rappresentativi dei diversi segmenti di influenti definiti e rilevare i livelli di conoscenza pregressa e di credibilità attribuita a contenuti e fonti di ciascun messaggio-chiave.

Tralasciamo gli aspetti più tecnico-operativi di questa fase, per non distogliere l'attenzione dall'insieme del canovaccio Gorel. Basti sapere che il risultato di questa fase può produrre i livelli di notorietà e di credibilità di ciascun messaggio e fonte, e che questa informazione consente non solo di aggiustare opportunamente gli stessi messaggi prima ancora di trasferirli all'universo degli influenti (cosa di per sé assai utile), ma anche di fissare obiettivi comunicativi specifici, quanti-qualitativi e - come vedremo - misurabili e di negoziarli con il vertice dell'organizzazione.

2.8 *La strategia operativa (per entrambi i modelli)*

L'ottava fase concerne la strategia operativa e richiede la definizione delle risorse disponibili, delle modalità, dei canali, dei tempi e degli strumenti necessari per trasferire i (l) messaggi (o) agli influenti. Nelle organizzazioni l'attività di relazioni pubbliche parte quasi sempre da questa fase, in quanto le prime sei fasi sono riassunte nel cosiddetto "brief" e la settima fase (quella del pre-test) è del tutto omessa. Si tratta di una scorciatoia poco raccomandabile, soprattutto per chi fa parte del gruppo dirigente e intende svolgere un ruolo strategico/riflessivo. Infatti, la qualità di un intervento di relazioni pubbliche si misura anche, se non principalmente, dalla cura posta ne: la analisi delle finalità dell'organizzazione, l'ascolto degli stakeholder, la definizione e comprensione del singolo obiettivo perseguito, l'approfondimento riguardo le variabili influenti, la precisione con cui si identificano gli influenti e il grado di sintesi con cui i messaggi chiave sono formulati e verificati.

La strategia operativa definisce l'insieme delle modalità con cui l'organizzazione decide di relazionarsi con i suoi influenti in funzione del singolo obiettivo perseguito. Di norma, esistono differenti ipotesi percorribili, ognuna delle quali presenta punti di forza e di debolezza, da analizzare con particolare cura e attenzione. In gergo, questo esercizio si chiama "swot analysis" (strength, weakness, opportunity, threat). Occorre scegliere una sola strate-

gia, eventualmente individuandone una seconda di riserva, nel caso la prima non risultasse adatta. Infatti, sviluppando contemporaneamente più strategie, nascerebbero complicazioni operative controproducenti.

2.9. Il trasferimento (per entrambi i modelli)

Fissati gli obiettivi specifici dell'azione e la strategia operativa, occorre trasferire, nella nona fase del Gorel, i messaggi agli influenti. Si tratta della parte più conosciuta a chi si occupa di relazioni pubbliche e di comunicazione in generale. Praticamente infinita è la gamma di iniziative possibili per tematizzare un messaggio, attirare l'attenzione di un influente, rafforzare una sua convinzione o modificarne una opinione o un comportamento. I soli vincoli sono rappresentati dalla strategia operativa prescelta che, a sua volta, è condizionata dalle risorse, umane e finanziarie, dai tempi disponibili, dai canali utilizzabili e dalla complessità dei messaggi da trasferire.

A grandi linee, queste attività si realizzano in orizzontale attraverso l'ideazione e l'organizzazione di iniziative per entrare in relazione:

- con stakeholder e influenti;
- con i media, al fine di ottenere una moltiplicazione dei messaggi chiave verso i primi;
- con il processo decisionale pubblico per orientare decisioni favorevoli agli obiettivi perseguiti;
e richiedono di attivare le sub-discipline riferite ai segmenti di influenti cui sono rivolte. Entrando nello specifico delle professionalità coinvolte:
- corporate pr: si rivolgono all'insieme degli stakeholder-influenti di una organizzazione;
- marketing pr: si rivolgono al complesso dei soggetti attori della fase di distribuzione del prodotto/servizio (reti, distributori, consumatori e relativi influenti);
- financial pr: si rivolgono ad azionisti, investitori, regolatori, operatori del mercato finanziario;
- industrial pr: si rivolgono a sindacati e associazioni di categoria;
- internal pr (dipendenti, collaboratori, partner);
- public affairs - lobby (istituzioni pubbliche, nazionali e locali, processi decisionali pubblici e i protagonisti degli organi legislativi e regolatori);
- international pr: organismi, istituzioni e soggetti sovranazionali e internazionali.

E altre ancora...che variano a seconda della cultura e la tradizione della singola organizzazione.

In parallelo, esistono diverse funzioni specialistiche di natura trasversale quali, ad esempio:

- Analisi, studio, pianificazione e controllo con ruoli molteplici: think-tank centrale che raccoglie, ascolta e organizza l'informazione rilevante a disposizione; luogo di progettazione e verifica di coerenza; amministrazione e distribuzione delle risorse; certificazione dei risultati;
- Relazioni con i media: prepara, distribuisce e si relaziona con tutti i media interessanti per e interessati all'organizzazione;
- Pubblicazioni, editoria on e off line: progetta, produce e distribuisce ogni tipo di pubblicazione su carta o su altro supporto, anche informatico, rivolta ad uno qualsiasi dei segmenti di stakeholder/influenti;
- Eventi e mostre: progetta e assicura la migliore organizzazione di ogni sorta di evento, convegno, workshop, stand per fiera o mostra, promosso dall'organizzazione;
- Cerimoniale: assicura il rispetto delle regole e dei vincoli ufficiali, riceve le personalità, organizza le visite, accompagna i vertici nelle occasioni formali;
- Account: è la persona a stretto contatto con il committente – interno o esterno - che ne ascolta e ne interpreta esigenze e aspettative, trasferendole ai colleghi che collaborano al progetto; assicura che la relazione si sviluppi positivamente; riferisce sui risultati e sulla opportunità di tenere conto di cambiamenti imprevisti.

Come già osservato, ogni organizzazione ha esigenze specifiche e quindi non esiste un modello valido per qualsiasi situazione. Tuttavia, è opportuno sottolineare che ogni persona che opera nelle relazioni pubbliche di una organizzazione sviluppa iniziative di relazione con gli influenti, ma sempre in base a programmi determinati e in funzione di obiettivi pre-identificati. Tutto il resto (spesso la gran parte delle attività...) è inutile.

2.10 Ascolto e misurazione (per entrambi i modelli)

L'ultima fase del Gorel, la decima, chiude e riapre il ciclo e consiste nell'ascolto e nella misurazione dei risultati. Come si ricorderà, la settima fase del Gorel consiste nel pre-test dei messaggi-chiave, identificando per ciascun messaggio il livello di familiarità del contesto/contenuto e di credibilità della fonte. In base a queste informazioni, è infatti possibile decidere gli obiettivi specifici dell'azione di comunicazione, ad esempio: se oggi il messaggio x ha notorietà cinque e credibilità quattro... è realistico e fattibile, in y tempo e con z risorse, ...l'obiettivo di raggiungere notorietà sette e credibilità sei.

Nell'ultima fase del Gorel è possibile verificare se l'obiettivo è stato raggiunto, mediante una seconda ricerca su un campione rappresentativo di influenti. Le modalità di svolgimento di questa seconda ricerca devono essere coerenti con quelle adoperate per la prima, ma con alcune attenzioni. Ad esempio, è possibile che la stessa realizzazione della prima pre-ricerca possa avere - di per sé - prodotto un impatto sul campione di influenti intervistati. Quindi conviene - anche per verificare questa stessa ipotesi e il suo reale impatto - che il campione selezionato per la ricerca di verifica sia al 50% costituito dallo stesso del campione della prima ricerca e al 50% composto da altri influenti dello stesso segmento, non intervistati nella prima fase.

Inoltre, come più volte accennato, essendo le relazioni pubbliche strettamente correlate alle dinamiche sociali, economiche e politiche dell'ambiente in cui si realizzano, è possibile che, dal tempo della prima ricerca, siano cambiate le condizioni di contorno. La ricerca di verifica può dunque aiutare anche a fornire elementi utili per rivisitare, aggiornare, mettere a punto il ciclo, che come si ricorderà è costituito da: visioning; ascolto degli stakeholder; definizione dell'obiettivo; analisi delle variabili; identificazione degli influenti; stesura dei messaggi-chiave; pre-test dei messaggi; definizione della strategia operativa; trasferimento dei messaggi; ascolto e misurazione.

Gorel non è una formula e sicuramente presenta ancora alcuni punti deboli e carenze concettuali. Tuttavia, offre alle organizzazioni più consapevoli una metodologia generale e rigorosa sotto un profilo gestionale, che prevede anche la possibilità di misurare i risultati, così come avviene per altre attività dell'organizzazione.

3. Cambiamento, governance, relazioni con gli stakeholder e comunicazione: il caso della Fondazione Re Baldovino

La Fondazione Re Baldovino ha sede a Bruxelles, in Belgio, ed è stata scelta in quanto:

- nel panorama delle Fondazioni europee, è considerata un caso di eccellenza;
- è una Fondazione di dimensioni intermedie;
- ha da poco approvato il piano strategico 2002-2005;
- è fortemente orientata alla valutazione dell'impatto delle sue attività ed alla comunicazione.

3.1 Profilo di identità

La Fondazione nacque nel 1976 come dono dello Stato Belga a Re Baldo- vino, che la restituì prontamente al popolo, purché ne fosse garantita la to- tale indipendenza nel tempo. La sua missione è di contribuire al miglio- ramento delle condizioni di vita delle persone. La sua visione è di: promuovere l'impegno delle persone nel produrre cambiamenti durevoli nella giusti- zia, nella democrazia e nello sviluppo; essere Fondazione Europea (con sede a Bruxelles), il cui valore aggiunto sia nella promozione di una so- cietà civile transnazionale. I suoi valori guida sono: indipendenza, plurali- smo, rispetto delle diversità, per promuovere la solidarietà con azioni tra- sparenti, di qualità e di piena integrità.

Nel piano strategico 2002-2005 la Fondazione ha definito le seguenti aree di attività:

Giustizia sociale. Progetti orientati a far crescere le potenzialità delle persone socialmente discriminate, anche applicando metodologie appro- priate per l'identificazione precoce di nuove discriminazioni, allo scopo di attivare interventi preventivi.

- Società civile. Progetti orientati a rafforzare la vis associativa delle persone, incoraggiando il pluralismo culturale per incrementare il capi- tale sociale complessivo.
- Governance. Progetti orientati a coinvolgere le persone nei percorsi della scienza, della tecnologia, della produzione e del consumo, per i- dentificare e progettare nuovi format di dialogo e di partecipazione alla decisione pubblica.
- Filantropia e gestione di fondi di terzi. Progetti orientati a incoraggiare la donazione con lo sviluppo di attività di gestione di fondi messi a di- sposizione da persone o da imprese, anche dedicati a cause definite dal donatore.
- Iniziative specifiche. Progetti orientati a reagire a bisogni nuovi delle persone e progetti speciali di intervento, anche in altri Paesi.

Nel 2002 il budget della Fondazione è stato di 25,6 milioni di euro. Il 15% destinato al funzionamento della Fondazione stessa: spese generali, imposte, interessi passivi, ammortamenti. L'85% diretto al sostegno diret- to a progetti propri (60%) e di altri soggetti (40%). Le fonti finanziarie del- la Fondazione sono:

- Fonti proprie: 5% del reddito dal capitale della Fondazione (7 milioni di euro nel 2002); donazioni, lasciti diretti alla Fondazione e introiti da pubblicazioni e conferenze.
- Fonti esterne: Lotteria Nazionale (14 milioni di euro nel 2002); donazioni e lasciti dedicati a progetti individuati.

La governance della Fondazione è assicurata da un Consiglio composto da 23 componenti che rispecchiano la composizione della società belga. Soltanto 2 dei 23 sono nominati dalla Casa Reale: gli altri sono scelti per competenza. Non vi è dunque alcuna rappresentanza ufficiale di enti, partiti, chiese, istituzioni accademiche o altro. Così, chi avesse - come molti consiglieri di amministrazione hanno - anche incarichi pubblici, accademici, politici o religiosi non è tenuto a dimettersi dal Consiglio quando tali incarichi vengono meno, poiché non li rappresentano. L'età massima dei consiglieri è 70 anni e la presidenza cambia di 2 anni in 2 anni, mentre il consiglio di 4 in 4. Da sempre, nella composizione di tutti gli organi e le commissioni, si tende ad un equilibrio fra valloni e fiamminghi: ma, rispetto alle origini, oggi c'è minore polarizzazione e più trasversalità. Lo staff della Fondazione è costituito da un centinaio di persone.

La selezione dei singoli progetti di intervento avviene sotto il coordinamento dello staff, ad opera di commissioni ad hoc pluraliste, selezionate per competenza e dedicate alle diverse aree di intervento definite. Nei casi di potenziale conflitto di interesse di singoli componenti di una commissione in relazione ad un progetto specifico, vige la consuetudine di uscita dalla sala del singolo prima della decisione. Le dinamiche e l'impatto dei progetti approvati sono monitorate da altre Commissioni, formate con gli stessi criteri. La valutazione d'impatto, in linea generale, non richiede più del 15% del costo complessivo del singolo progetto e la natura della metodologia applicata per la valutazione dipende dall'area di intervento, dall'ammontare del sostegno e dal singolo obiettivo perseguito. La comunicazione è parte integrante del ciclo di ciascun singolo progetto.

Vi sono poi commissioni interdisciplinari con il compito di raccomandare nuove idee, nuove aree e nuove tipologie di intervento e con esplicito 'titolo alla impertinza'.

3.2 *La politica di relazione con stakeholder e influenti*

L'editoriale del bollettino di Giugno 2002 recita:

“E' per noi molto importante sapere quel che pensate della Fondazione. Siamo continuamente alla ricerca di metodi per informarvi con maggiore efficacia. Fateci conoscere qualsiasi vostro suggerimento in proposito. Dalle nostra analisi apprendiamo che per voi troppe questioni sul chi-cosa-dove-quando-come delle nostre attività rimangono inevase: la nostra comunicazione deve essere quindi più chiara e frequente. Se vogliamo migliorare le condizioni di vita delle persone dobbiamo comunicare meglio.

Abbiamo rafforzato la nostra struttura di comunicazione e presto avrete loro notizie. Possiamo sperare di riceverne anche da voi?"

Dal piano strategico approvato per il periodo 2002-2005:

“La strategia passa per il ciclo di gestione del singolo progetto, con una attenzione cruciale alla sua valutazione e alla sua comunicazione... Essa si basa sulle attese degli altri attori (stakeholder) e propone la Fondazione come impresa dell'intelligenza che governa con efficacia ed incrementa la conoscenza per aumentare sia l'impatto del suo ruolo moltiplicatore, che la redditività sociale delle sue azioni: non è un caso che lo Statuto preveda che la Fondazione, a intervalli regolari, rimetta in discussione il proprio piano strategico proprio perché chiamata a svolgere una attività che sfugge sia alla sanzione del mercato che a quella elettiva. La gestione della conoscenza e la sua comunicazione sono quindi al cuore del ciclo di ciascun progetto che si attua secondo le seguenti fasi: a) la strategia; b) l'identificazione del progetto; c) la formulazione di obiettivi e metodi di azione con l'approvazione del budget; d) l'implementazione del progetto in proprio, con partner, con sostegno economico; e) la valutazione dell'impatto e delle lezioni apprese. La comunicazione non è più relegata alla fine del ciclo di gestione, ma ne è parte integrante e proattiva, fase per fase”.

Per impostare il piano strategico 2002-2005 e per consentire allo staff di comunicazione di definire le strategie di intervento istituzionale, per singola area di intervento e per specifico progetto, sono state realizzate nel 2001 due ricerche demoscopiche, condotte da Inra (in Italia, Demoskopea), finalizzate a verificare le dinamiche intervenute nella percezione della identità della Fondazione rispetto ad analoga indagine del 1991. La prima si è svolta su un campione rappresentativo di 1000 cittadini belgi, la seconda su un campione rappresentativo di 100 stakeholder/opinion leader

3.3 Le politiche di comunicazione con stakeholder e pubblici influenti

Lo staff di comunicazione comprende 6 professionisti che operano da interfaccia con i pubblici influenti. I livelli di coordinamento definiti e che spettano alla funzione centrale di comunicazione sono:

- per area di intervento;
- per lingua;
- per progetto.

Il budget di ciascun progetto prevede una voce comunicazione; è previsto, ovviamente, anche un budget di comunicazione istituzionale. L'attività di comunicazione di progetto dipende dal singolo project manager il quale, nell'ambito di un quadro generale di regole, metodi, tecniche, stili e

fornitori condivisi e coordinati dalla funzione di comunicazione, è libero di operare in autonomia, ma fortemente incoraggiato a servirsi dei consigli della funzione interna.

I canali abituali di comunicazione e di interazione con pubblici influenti e stakeholder sono le relazioni dirette e personali, le riunioni di gruppo, il telefono, il fax, la posta, il sito Internet, il bollettino periodico di informazione, il rapporto annuale, i rapporti e pubblicazioni varie, le relazioni con il sistema dei media. Attualmente il 60% dell'impegno delle persone addette alla funzione comunicazione è rivolto alle relazioni con i media.

Al sito Internet, considerato paradigma per ogni forma di comunicazione e di reporting erga omnes, viene dedicata una attenzione particolare; si prevede a medio un trasferimento progressivo nel sito anche degli altri canali, soprattutto di quelli che richiedono maggiori risorse finanziarie e umane (pubblicazioni, rapporto annuale e, in corso di progettazione, rapporti annuali per regioni e per singole aree di intervento).

L'orientamento strategico tende quindi sempre più ad un modello pull per gli stakeholder e a un modello push per gli influenti (soprattutto nelle zone più deboli e nelle aree tematiche più nuove).

4. Fondazioni bancarie e sistemi di relazione

4.1 Un dibattito pubblico senza precedenti

Nel corso del 2002 le questioni di identità, ruolo, finalità, funzioni e modalità operative delle Fondazioni bancarie in Italia sono state oggetto di un dibattito pubblico senza precedenti. A farlo detonare è stata l'introduzione da parte del Governo, e la successiva approvazione da parte del Parlamento, dell'art. 11 della Legge Finanziaria 2002.

Per la prima volta, con modalità così continue – al punto che si può certamente parlare di una vera e propria tematizzazione - il dibattito ha coinvolto centinaia di soggetti diversi e certamente tutti i segmenti di stakeholder delle Fondazioni bancarie: dalla Presidenza della Repubblica alla più piccola associazioni non profit, dai partiti politici ai sindacati, dalla comunità finanziaria a quella universitaria, dal mondo della ricerca a quello delle imprese, dagli enti territoriali al sistema dei media.

L'opinione pubblica è stata esposta ad una questione inattesa, certamente complessa, ricca di argomenti giuridici, dettagli di ordine finanziario e di governance difficilmente comprensibili, ma che tuttavia ha costretto la comunità delle Fondazioni bancarie ad esprimersi affermando, non senza polemiche e contestazioni anche dure da tutte le parti, le caratteristiche della loro identità.

4.2 *Una comunità giovane*

Se si pensa che la separazione delle Fondazioni dalle Banche risale all'inizio degli anni 90 e che la legge Ciampi che poi ne consoliderà le attività è del 1998, si può affermare che la comunità delle Fondazioni bancarie è stata colta dall'articolo 11 nel pieno della sua infanzia e indotta ad una forte accelerazione, sia pure difensiva, nell'identificazione, condivisione e simultanea proiezione pubblica della sua identità. Tale accelerazione non è stata priva di contraddizioni, ma – come spesso accade quando l'aggressione esterna è innata – la comunità ha reagito abbastanza compattamente, riuscendo a governare, anche con risultati sorprendenti, la propria auto rappresentazione.

Peraltro, se nell'area della gestione del patrimonio la originaria e consolidata e cultura bancaria ha consentito alle Fondazioni di esprimere in questi pochi anni una gestione prudente e professionale, la breve esperienza maturata dalle singole Fondazioni nell'area di intervento a maggiore valore sociale - quella erogativa - ha inevitabilmente reso più difficile una affermazione univoca, coerente e comprensibile alla opinione pubblica della identità specifica di questo nuovo soggetto che, a tutti gli effetti, è ormai considerato dagli addetti ai lavori una componente stabile e rilevante di quella che si usa definire la società civile. In più va anche detto che, al proprio interno, la comunità delle Fondazioni bancarie esprime almeno tre livelli di identità:

- la comunità nel suo insieme, rappresentata dall'Acri;
- l'insieme delle grandi Fondazioni, assai differenziato nelle iniziative rispetto alle piccole, se non altro per ragioni di peso specifico;
- le singole Fondazioni che operano diversamente l'una dall'altra e tendono a proiettarsi prevalentemente nelle comunità locali con poca incidenza nazionale.

E' indubbio che questi tre diversi livelli, se contribuiscono da un lato ad una ampia diffusione sul territorio delle rispettive identità, rendono tuttavia problematica l'affermazione di una univocità centrale, in assenza di risorse professionali e finanziarie continuate tali da connotare l'organizzazione come consapevolmente matura nel valutare le proprie attività relazionali-comunicative centrali e strategiche per la migliore gestione dei suoi sistemi di relazione con i pubblici influenti.

4.3 *Il concetto di società civile*

Si può anche affermare che, a differenza di quanto avvenuto in altri Paesi, lo stesso concetto di società civile in Italia fa qualche fatica ad affermarsi e a consolidarsi: tanto è vero che molti fra gli stessi protagonisti del-

la società civile preferiscono parlare di Terzo settore (rispetto allo Stato e al Mercato), anche per evitare di confondersi con la prevalente accezione mediatica del termine società civile come espressione contestativa del sistema dei partiti e della loro occupazione dello Stato.

Peraltro, quando parlano di società civile, gli studiosi si richiamano normalmente a quattro diverse accezioni:

- quella nordamericana, intesa come tessuto di associazioni contropotere di uno Stato minimo;
- quella nordeuropea, intesa come soggetto forte a supporto del progressivo indebolimento dello Stato sociale;
- quella mitteleuropea, intesa come tessuto organizzato di una vera e propria società di stakeholder;
- quella latina, intesa come articolato soggetto sussidiario rispetto ad un settore privato dispersivo, privo di soggetti forti, culturalmente poco attento alla responsabilità sociale e ad uno Stato strutturalmente fragile e permeato da ripetute e perduranti incursioni del sistema dei partiti.

4.4 Percezioni differenziate

Nel biennio 2000-2002, il breve periodo in cui le Fondazioni hanno potuto operare in base alla legge Ciampi, si è in effetti avviato un modo nuovo di 'fare erogazione' con l'introduzione da parte delle Fondazioni bancarie:

- di programmi pluriennali,
- di sistemi (pur se ancora deboli e incerti) di monitoraggio non soltanto economico e amministrativo ma di valutazione di impatto sociale dei programmi,
- di sviluppo di intense (seppur disordinate) relazioni con gli stakeholder sul territorio,
- di avvio di inserimento di nuovi quadri dirigenti dotati di professionalità e competenze inusuali rispetto alla tradizionale cultura bancaria di origine.

Le componenti della società civile sembrano avere percepito questo percorso avviato verso il cambiamento: ne fanno fede sia le centinaia di adesioni all'appello al Governo per la revisione dell'articolo 11 che le affermazioni di autorevoli esponenti del mondo non-profit per i quali il dibattito sull'articolo 11 ha costituito un'occasione per assumere piena consapevolezza del ruolo raggiunto in Italia da tutti i soggetti privatistici che svolgono azioni di pubblica utilità.

Non altrettanto si può dire del sistema dei media che, nel suo insieme (sebbene con qualche eccezione), ha preferito soffermare la sua attenzione prevalente sui pur innegabili scontri di potere delle Fondazioni con parte

della comunità politica, lasciando invece ai margini quella che avrebbe potuto essere una utile analisi di merito delle dinamiche erogative delle Fondazioni. Analisi che avrebbe richiesto, anziché la semplice e continuata riproposizione di dichiarazioni che i diversi protagonisti andavano facendo in questa o quella occasione pubblica, un serio lavoro di approfondimento...del tutto insolito per le attuali tendenze del giornalismo italiano.

Peraltro, la pur utile campagna istituzionale di primavera 2002 dell'Acri, tutta incentrata sul versante erogativo delle attività delle Fondazioni, ha costituito un passo rilevante in questa direzione, ma del tutto insufficiente tenuto conto della scarsità di risorse, almeno finora, investite. Infatti, per fare la differenza, la pubblicità istituzionale deve avere forte continuità, mentre solitamente i soggetti che la attuano vengono abbagliati da quello che gli esperti chiamano "effetto specchio": io l'ho vista, quindi l'hanno vista anche gli altri: inutile continuare ad investire. Senza pensare che è tutto da dimostrare che l'abbiano davvero vista e soprattutto che non basta emettere un messaggio per concludere che sia stato recepito. Si aggiunga anche che assai raramente il dibattito sui media ha sottolineato che le Fondazioni bancarie sono nate grazie a patrimoni a suo tempo auto generati localmente dai privati, in alcuni casi con apporti originali degli Enti del governo territoriale ma mai dello Stato.

Sicuramente, anche la comunità delle Fondazioni bancarie porta una parte di responsabilità di questa occasione mancata, ma se non è pienamente riuscita ad attirare l'attenzione prevalente dei media sulla propria identità, natura originaria, operatività reale e concreta, ciò dipende anche dal limitato periodo di tempo intercorso dal suo processo costitutivo. Il blocco di fatto delle attività delle Fondazioni bancarie del 2002, ha tuttavia indotto nei loro quadri dirigenti una approfondita, seppur inevitabilmente poco serena, riflessione sulle aspettative della società italiana verso di loro. Infatti, non c'è stimolo più efficace ad ascoltare gli stakeholder di quando si ha bisogno del loro apporto per superare un momento difficile.

4.5 Analisi delle aspettative

La presente analisi delle aspettative degli stakeholder non può non soffermarsi sul centinaio almeno di opinioni e articoli apparsi sui giornali e sulle decine di confronti e dibattiti sviluppatasi su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi; dibattiti che hanno visto i dirigenti delle Fondazioni bancarie intensamente impegnati a misurarsi, a livello nazionale come a livello locale, con i rispettivi stakeholder, intesi proprio come soggetti consapevoli e interessati a interloquire.

Di fatto, la larga maggioranza di questi confronti riconosce alle Fondazioni un ruolo almeno potenzialmente decisivo nel consolidamento, anche in Italia, di una forte società civile, affermandone nettamente la natura di soggetti privati, indipendenti e autonomi rispetto al potere politico. Al punto che, nell'eventuale ipotesi che una maggioranza dei componenti gli organi decisionali finisca per diventare espressione degli Enti del governo territoriale, le altre organizzazione della società civile meditano fin d'ora una ulteriore pressione su Comuni, Province e Regioni affinché anche la maggioranza dei loro designati sia anch'essa espressione della società civile.

Sintetizzando, le attese espresse sembrano rivolgersi soprattutto in quattro direzioni:

1. Trasparenza decisionale e operativa: assicurabile rafforzando e consolidando strumenti di governance e di comunicazione capaci di garantire sistemi di relazione interattivi e simmetrici, assicurando a tutti parità di accesso a programmi erogativi chiari nei contenuti, nelle modalità di accesso e nei processi decisionali.
2. Interlocazione paritaria ma distintiva e quindi priva di confusione di ruoli, con gli altri soggetti rilevanti di Stato e Mercato: dal Governo al Parlamento agli Enti del governo territoriale; dal sistema delle imprese, del commercio, del terziario e dell'agricoltura. Una interlocazione guidata peraltro esclusivamente dall'interesse per il raggiungimento di un maggior benessere sociale.
3. Confronto permanente (nel senso di benchmarking) con le altre (poche, ma in crescita) Fondazioni private italiane e - più ancora - con un diffuso e articolato sistema di Fondazioni europee, nella crescente consapevolezza che il rafforzamento della società civile si potrà attuare soltanto se i suoi protagonisti (al pari di quanto la Convenzione europea va a proporre per tutti i cittadini dell'Unione Europea) sapranno davvero esercitare, a fianco alla rispettiva identità locale, regionale e nazionale, anche una identità europea.
4. Adozione di processi, metodi e strumenti di gestione la cui scontata sostenibilità sociale, priva come è di confronto con il mercato commerciale o con quello elettorale tipico degli altri due settori, sia comunque sostenuta da un fortissimo impegno a tendere di efficacia operativa.

4.6 Il ruolo centrale della comunicazione

Come si può comprendere, affrontare queste quattro questioni con la seria intenzione di soddisfare le aspettative degli stakeholder, senza riconoscere alla comunicazione un ruolo centrale nelle Fondazioni bancarie,

affidandole - come avviene oggi nella maggior parte dei casi - un ruolo marcatamente messaggistico e orientato soprattutto al sistema dei media, non solo è riduttivo ma è sicuramente controproducente.

Concetti come trasparenza e governance implicano, per definizione, l'assunzione del governo dei sistemi di relazione con gli stakeholder come una delle linee portanti della gestione organizzativa. Le attività di reporting erga omnes delle rispettive attività, attivano iniziative relazionali/comunicative prevalentemente di tipo pull nelle proprie aree e tematiche forti e di tipo push a livello sia nazionale che sulle tematiche deboli; esse richiedono sempre più l'adozione di sistemi pubblici e condivisi di monitoraggio qualitativo degli interventi e trovano nella comunicazione la loro base portante. In sostanza, se - come avviene nella maggior parte dei casi - la comunicazione è vissuta come variabile politica indipendente e laterale, l'organizzazione attua un comportamento comunicativo in cui la comunicazione è mero strumento. Al contrario, se l'organizzazione interpreta la comunicazione come caratteristica strutturale della propria strategia gestionale, allora attua un comportamento comunicante in cui la comunicazione diviene consultazione e interazione interattiva permanente per la decisione politica. Quella sopra delineata è la differenza fra comportamento comunicativo e comportamento comunicante.

L'autonomia e l'indipendenza di una Fondazione dallo Stato e dal Mercato, sono obiettivi perseguibili soltanto se la sua specifica identità viene riconosciuta dalla stessa società civile come propria parte costituente. Anche questo implica sistemi di relazione intensi, strategici e governati.

Il rafforzamento di una società civile europea, antidoto strategico a quel deficit democratico sul quale si è attivato l'attuale processo di Convenzione Europea, è possibile soltanto valorizzando le società civili locali, regionali e nazionali, mettendole in connessione fra di loro e con organismi analoghi negli altri Paesi: un ruolo strategico per le Fondazioni, realizzabile attraverso lo scambio continuo e la diffusione di conoscenze e di esperienze.

Fra i punti deboli e condivisi delle organizzazioni della società civile in Italia vi è la inadeguatezza gestionale, amministrativa e finanziaria: è questa un'opportunità per un ulteriore ruolo strategico delle Fondazioni che, favorendo ed in alcuni casi raccomandando l'applicazione di best practices (perlomeno rispetto alle organizzazioni beneficiarie) possono contribuire alla crescita organizzativa ed al raggiungimento degli obiettivi delle organizzazioni della società civile.

APPENDICE

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
NORMATIVI

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 461

Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria

Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999

Art. 1.

Ambito della delega

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della

legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

Art. 2.

Regime civilistico degli enti

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statutari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione

modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per

coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o

indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere, previa deliberazione

dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

Art. 3.

Regime tributario degli enti

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le fi-

nalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4.

Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che det-

to trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile nelle società di cui alla medesima lettera a);

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

Art. 5.

Regime fiscale degli scorpori

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che

l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonché alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'as-

segnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.

4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.

5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

Disciplina fiscale delle ristrutturazioni

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la

tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il disavanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera

c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

Art. 7.

Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla pre-

sente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statutarî.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DECRETO LEGISLATIVO

17 maggio 1999, n. 153,
 coordinato con l'art. 19 della legge 7
 marzo 2001 n. 62 e con l'art. 11 della
 legge 28 dicembre 2001 n. 448⁽¹⁾

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

Publicato nella *Gazzetta Ufficiale*
 n. 125 del 31 maggio 1999

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

a. "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;

b. "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c. "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c-bis. "Settori ammessi": 1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità

e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d. "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla Fondazione, in numero non superiore a tre;

e. "Autorità di Vigilanza": l'autorità prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo 10;

f. "Società Bancaria Conferitaria": la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della Fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Bancaria Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Società Bancaria Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

⁽¹⁾ Le parti evidenziate in neretto sono le modifiche dovute all'art. 11 della legge n. 448/2001, tranne quella dell'art. 8 comma 1 lettera e-bis dovuta all'art. 19 della legge n. 62/2001.

g. "Società Conferitaria": la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

h. "Impresa Strumentale": impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;

i. "Partecipazione Indiretta": la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;

j. "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;

k. "Fondi Immobiliari": i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

l. "Direttiva del 18 novembre 1994": la direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 dei 22 novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché

per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

TITOLO I

REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI

Art. 2.

Natura e scopi delle Fondazioni

1. Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

2. Le Fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

Art. 3.

Modalità di perseguimento degli scopi statutari

1. Le Fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei Settori Rilevanti.

2. Non sono consentiti alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle Imprese Strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

3. Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le Fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presidono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 4.

Organi

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, si conformano ai seguenti principi:

a. previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;

b. attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica

dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni;

c. previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di **una prevalente** e qualificata rappresentanza **degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d)**, nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire una equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei **singoli** soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. **Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;**

d. le Fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mante-

nimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dall'assemblea dei soci non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo;

e. attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;

f. previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle Fondazioni la cui attività è indirizzata dai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

g. determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), di requisiti di professionalità e onorabilità, **intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro**, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società Bancaria Conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare con-

flitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

h. previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;

i. previsione che i componenti degli organi della Fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;

j. previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;

2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le Fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale.

4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

5. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle Fondazioni non possono esseri attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della Fondazione.

Art. 5.

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari **ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità**. Le Fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

Art. 6.

Partecipazioni di controllo

1. Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.

2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

3. Il controllo si considera esistente nella

forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:

a. la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b. la Fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

c. sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.

5. La scissione a favore di società controllate dalla Fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.

5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato.

Art. 7.

Diversificazione del patrimonio

1. Le Fondazioni diversificano il rischio di investimento dei patrimoni e

lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività **assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio**. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.

2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le Fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.

3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla Fondazione nella Società Bancaria Conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

Art. 8.

Destinazione del reddito

1. Le Fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:

a. spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ad all'attività svolta dalla singola Fondazione;

b. oneri fiscali;

c. riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;

d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai Settori Rilevanti;

e. eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;

e-bis. acquisto, secondo parametri fissati dall'autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole.

f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.

3. E' fatto divieto alle Fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Ai fini dei Titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

Art. 9.

Bilancio e scritture contabili

1. Il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, re-

digono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

3. Le Fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della Fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.

4. Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di Vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle Fondazioni, in modo da:

a. rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni;

b. fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

Art. 10.

Organi, finalità e modalità della vigilanza

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna Fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

3. L'Autorità di Vigilanza:

a. autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle Fondazioni, come individuati all'articolo 2;

b. determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al

patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle Fondazioni;

c. approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione interessata;

d. può chiedere alle Fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni;

e. emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo

sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

f. può effettuare ispezioni presso le Fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;

g. emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;

h. può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di Fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i. stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;

j. quando non siano adottati dai competenti organi della Fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;

k. cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle Fondazioni.

Art. 11.

Provvedimenti straordinari dell'Autorità di Vigilanza

1. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorve-

glianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.

3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di Vigilanza la liquidazione, ove si verificano le situazioni previste nel comma 7.

4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza ed è posta a carico della Fondazione.

6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.

7. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di Vigilanza, nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del co-

dice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.

9. L'Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della Fondazione.

TITOLO II

REGIME TRIBUTARIO DELLE FONDAZIONI

Art. 12.

Disposizioni varie di carattere tributario

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, le modalità previste all'articolo 9, di Imprese Strumentali ai loro fini statutari.

2. Alle Fondazioni previste dal comma 1, operanti nei Settori Rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle Fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di inte-

resse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

3. La Fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società Bancaria Conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.

4. La natura di ente non commerciale viene meno se la Fondazione, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da Imprese Strumentali. In ogni caso, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dai commi 1 e 2 si applica anche se la Fondazione possiede, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, partecipazioni di controllo nella Società Bancaria Conferitaria ai sensi dell'articolo 6.

6. Non si fa luogo al rimborso o a rapporto a nuovo del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni.

7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

Art. 13.

Plusvalenze

1. Per le Fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive

ve le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società Bancaria Conferitaria, realizzate dalla società nella quale la Fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

TITOLO III

REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI

Art. 14.

Soggetti e oggetto degli scorpori

1. Le Società Conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo mediante scissione o retrocessione a favore della Fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria, dei beni non strumentali nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di Conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi Immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

Art. 15.

Scissione

1. Le Società Conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllate dalla Fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

Art. 16.

Assegnazione

1. Le Società Conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. L'assegnazione alle Fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei Settori Rilevanti.

2. Il patrimonio netto delle Società Conferitarie che procedono all'assegnazione

prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società Conferitaria.

3. Per la Società Conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società Conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. Le Società Conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo, 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla Fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la Fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 17.

Cessione diretta

1. Le Società Conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso, si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

Art. 18.

Apporto di beni immobili a Fondi Immobiliari

1. Le Società Conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all'ar-

ticolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di Fondi Immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla Fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società Conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i Fondi Immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del Fondo Immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del Fondo Immobiliare che intende ricevere l'apporto.

Art. 19.

Apporto di beni immobili da parte di Fondazioni

1. Le Fondazioni, possono sottoscrivere quote di Fondi Immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. All'apporto effettuato da Fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La Fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 20.

Permuta di beni immobili

1. La permuta, mediante la quale la Fondazione acquisisce beni o titoli della Società Bancaria Conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la Fondazione e la Società Bancaria Conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 21.

Valutazione dei beni e delle partecipazioni

1. Le Società Conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture

contabili a seguito dei Conferimenti.

2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di Conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.

3. Le Società Conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

TITOLO IV

DISCIPLINA FISCALE DELLE RISTRUTTURAZIONI

Art. 22.

Fusioni ed altre operazioni di concentrazione strutturale

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi di imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corri-

spondente agli utili destinati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.

2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.

3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i pro-

venti di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.

4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto, dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.

Art. 23.

Operazioni di concentrazione non strutturale

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo

decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

Art. 24.

Regime speciale ai fini delle imposte indirette

Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in

essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25.

Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società Bancarie Conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della loro dismissione.

1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la Fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno

successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla Fondazione in Imprese Strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di Vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine quadriennale di cui allo stesso comma 1.

3. Qualora la Fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la Fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'Autorità di Vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio.

Art. 26.

Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994.

1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della Direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall'ar-

ticolo 2, comma 3, della Direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma purché entro il termine di cui all'articolo 13.

2. Per le Fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla Direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

Art. 27.

Partecipazione al capitale della Banca d'Italia

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:

- a. abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;
- b. operino, secondo quanto previ-

sto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;

c. prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutarie nei Settori Rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10.

2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.

3. Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle Fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.

4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.

Art. 28.

Disposizioni transitorie

1. Le Fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di Vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento

mento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti, debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le Fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.

2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole Fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.

3. Le Fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:

a. Convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società Conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la Fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b. emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il Comitato

interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.

4. L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di Fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società Bancarie Conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella Fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.

5. L'Autorità di Vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto.

6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

Art. 29.

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dalla Legge di Delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

Art. 30.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a. L'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;

b. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c. L'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,

Art. 31.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge di Delega.

2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

LEGGE 1 agosto 2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti

Publicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 2002.

Omissis

Art. 7.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Omissis

aa) all'articolo 37-bis:

Omissis

2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale";

Omissis

DECRETO LEGGE

15 aprile 2002 n. 63, coordinato con le modifiche apportate dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112.

Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

Publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Omissis

Art. 5.

Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato

1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione innanzi alle autorità giudiziarie dell'Unione europea, il regime delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e, con-

seguentemente, degli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sospeso a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ancora aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. E' analogamente sospeso il regime di agevolazione reso disponibile in forza dell'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione costituita dall'attribuzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alla società conferitaria e dal successivo trasferimento alla fondazione produca effetti sul bilancio della società conferitaria. I periodi d'imposta per i quali operano tali sospensioni, ivi incluso il periodo di imposta 2001, non sono computati ai fini della consecutività di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. *Resta fermo quanto disposto dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in funzione:* a) della loro particolare operatività, inclusa la possibilità di partecipare al capitale della Banca d'Italia; b) della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di professionalità, di onorabilità e di incompatibilità; c) dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei cespiti; d) della facoltà di emettere titoli di debito convertibili o con opzioni di

acquisto; e) dei vincoli di economicità della gestione e di separazione patrimoniale; f) dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; g) delle speciali norme in materia di contabilità e di vigilanza; h) del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate in apposita contabilità speciale di tesoreria. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità contabili di acquisizione delle relative somme.

Omissis

LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

Publicata nel Supplemento Ordinario n. 285/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2001.

Omissis

TITOLO II

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA**

Omissis

Art. 11.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) “Settori ammessi”: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e

beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) “Settori rilevanti”: i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;».

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale».

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a riflettere le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonchè dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di

nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;».

5. All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: «, unitamente» fino a: «comma 6,» sono soppresse.

6. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la parola: «onorabilità,» sono inserite le seguenti: «intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.».

7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale.».

8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo è soppresso.

9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è gestito in modo coerente con la natura delle fon-

dazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità».

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio».

12. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il secondo periodo è soppresso.

13. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo u-

nico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

14. L'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal presente articolo, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta giorni dall'emanazione delle disposizioni dell'Autorità di vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, limitano la propria attività all'ordinaria amministrazione, nella quale è compresa l'esecuzione dei progetti di erogazione già approvati.

15. In apposito allegato alla Relazione previsionale e programmatica il Ministro dell'economia e delle finanze espone l'ammontare delle risorse complessivamente attivate nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli stanziamenti da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 46 della presente legge.

Omissis

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266.

Legge-quadro sul volontariato

Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*
n. 196 del 22 agosto 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

beneficenza e di pubblica utilità ai
sensi dell'articolo 35, terzo comma, del
regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e
successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle
norme di cui ai commi 1 e 2, saranno
stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro per
gli affari sociali, entro tre mesi dalla
data di pubblicazione della presente
legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Omissis

la seguente legge:

Omissis

Art. 15.

Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma
1, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, devono prevedere nei
propri statuti che una quota non infe-
riore ad un quindicesimo dei propri
proventi, al netto delle spese di funzio-
namento e dell'accantonamento di cui
alla lettera d) del comma 1 dello stesso
articolo 12, venga destinata alla costi-
tuzione di fondi speciali presso le
regioni al fine di istituire, per il tramite
degli enti locali, centri di servizio a
disposizione delle organizzazioni di
volontariato, e da queste gestiti, con la
funzione di sostenerne e qualificarne
l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando
non abbiano proceduto alle operazioni
di ristrutturazione di cui all'articolo 1
del citato decreto legislativo n. 356 del
1990, devono destinare alle medesime
finalità di cui al comma 1 del presente
articolo una quota pari ad un decimo
delle somme destinate ad opere di

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

DECRETO 2 agosto 2002, n. 217.

Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie.

Publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 dell'1 ottobre 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Visti gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (di seguito indicato come decreto legislativo n. 153), recante la disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni;

Visto l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153;

Visto in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge n. 448 del 2001 che dispone che l'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo 11 citato, anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 153;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari;

Visti gli atti di indirizzo emanati

dall'Autorità di vigilanza in data 5 agosto 1999 e 22 maggio 2001 in materia di statuti delle fondazioni e di requisiti degli organi delle fondazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 1 luglio 2002;

Vista la nota del 1 agosto 2002 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988 lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Titolo I

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Art. 2.

Attività istituzionale

1. Le fondazioni svolgono la loro attività istituzionale esclusivamente nei settori ammessi. L'attività istituzionale delle fondazioni si svolge in rapporto prevalente con il territorio. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, può definire uno specifico ambito territoriale cui si indirizza l'attività della fondazione.

2. Le fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di tre settori (i c.d. "settori rilevanti"), anche appartenenti a più di una delle quattro categorie di settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti può essere effet-

tuata nello statuto o in altro atto interno della fondazione deliberato dall'organo di indirizzo e non può essere modificata per almeno tre anni, salva autorizzazione dell'Autorità di vigilanza. Le fondazioni comunicano tempestivamente all'Autorità di vigilanza i settori rilevanti prescelti. Le delibere che individuano i settori rilevanti non sono efficaci prima che l'Autorità di vigilanza ne abbia accertato la conformità alla legge e al presente regolamento; restano ferme le procedure di modifica statutaria. Si applica in ogni caso il silenzio assenso previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 153.

3. Le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, ripartendo tra di essi, in misura equilibrata, e secondo un criterio di rilevanza sociale, il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 153.

4. La restante parte di reddito destinata agli scopi istituzionali, dopo le destinazioni di cui al comma 3, può essere diretta solo a uno o più dei settori ammessi, secondo un criterio di rilevanza sociale e, per ciascun settore, in misura non superiore a quanto destinato al singolo settore rilevante. L'Autorità di vigilanza può segnalare i settori ammessi nei quali è meno presente l'attività complessiva delle fondazioni al fine di richiamare l'attenzione delle fondazioni nella scelta della destinazione del reddito di cui al presente comma e al fine di assicurare un'equilibrata cura dei settori ammessi nel quadro dell'attività complessiva delle fondazioni.

5. Restano ferme le destinazioni del reddito delle fondazioni vincolate dalla legge.

Titolo II GLI ORGANI

Art. 3.

Organo di indirizzo

1. Fermo restando quanto previsto al comma 6 per le fondazioni di origine associativa, l'organo di indirizzo delle fondazioni è composto, secondo quanto previsto dagli statuti, da una prevalente e qualificata rappresentanza degli interessi del territorio; per la restante parte l'organo di indirizzo è composto da soggetti di chiara fama e riconosciuta indipendenza in possesso di competenza ed esperienza specifica nei settori di intervento della fondazione, la cui presenza non è, comunque, in funzione della rappresentanza di interessi ("le personalità"). Restano fermi per tutti i componenti i requisiti di cui all'articolo 4.

2. I rappresentanti degli interessi del territorio della fondazione sono designati da regioni, comuni, province e, ove esistenti, città metropolitane; lo statuto distribuisce i poteri di designazione in modo da riflettere il territorio.

3. Le personalità sono designate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della fondazione e non siano collegati agli enti di cui al comma 2; le personalità possono altresì essere designate da soggetti pubblici che operano nei settori di intervento delle fondazioni o aventi funzioni di garanzia.

4. Le fondazioni assicurano la presenza di una pluralità di enti designanti al fine di garantire l'equilibrio nella composizione dell'organo. A nessun soggetto può essere attribuito il potere di designare una quota maggioritaria dei componenti dell'organo.

5. Non è consentita la cooptazione per la formazione dell'organo di indirizzo.

6. Nelle fondazioni di origine associativa alle assemblee può essere attribuito il potere di designare fino alla metà dei componenti l'organo di indirizzo. La restante parte dell'organo di indirizzo è composta secondo quanto previsto dal comma 1.

7. Ai soggetti ai quali è attribuito il potere di designazione non può essere imposto di designare un numero di persone superiore a quello delle persone da nominare a seguito delle loro designazioni. L'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo; l'Autorità di vigilanza può comunque esercitare i poteri, anche di intervento straordinario, stabiliti dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 153, nei casi e secondo le modalità ivi previsti.

8. La fondazione richiede le designazioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'organo o del termine di carica del singolo componente ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro quindici giorni dalla cessazione; il soggetto designante procede alla designazione entro il termine di tre mesi dalla richiesta; qualora la designazione non venga effettuata entro detto termine, lo statuto prevede idonei meccanismi di sostituzione nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4.

Requisiti di professionalità e onorabilità

1. Tutti i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nei rispettivi statuti.

2. I requisiti di professionalità sono requisiti di esperienza e competenza coerenti con l'attività senza scopo di lucro della fondazione. Restano fermi gli specifici requisiti delle personalità indicati all'articolo 3, comma 1. Per i componenti l'organo di controllo sono sufficienti i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti, come richiesto dall'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 153.

3. I requisiti di onorabilità sono requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. Gli statuti specificano i requisiti di onorabilità.

Art. 5.

Incompatibilità

1. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale. Si intendono comunque di limitato rilievo le società con un patrimonio o un fatturato annuo, risultante dall'ultimo bilancio approvato, inferiore a 5 milioni di euro. L'incom-

patibilità sussiste comunque con riferimento alle società di gestione del risparmio di cui all'articolo 8.

2. Salvi gli interventi per la tutela degli interessi del territorio, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni. I soggetti indicati nel periodo precedente si considerano portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi nel caso in cui siano essi stessi destinatari di interventi della fondazione rilevanti e prolungati nel tempo, ovvero ricoprano un ruolo di particolare evidenza nell'ambito dell'organizzazione destinataria o ne rappresentino in concreto gli interessi.

3. Resta fermo il rispetto delle incompatibilità indicate negli Atti di indirizzo dell'Autorità di vigilanza; in particolare, i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire cariche politiche o avere rapporti organici di dipendenza o collaborazione con gli enti o i soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2.

Titolo III IL PATRIMONIO

Art. 6. *Finalità*

1. Le fondazioni investono il proprio patrimonio in attività coerenti con la loro natura di enti senza fini di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.

2. Fermo il rispetto del criterio dell'adeguata redditività, le fondazioni investono una quota del patrimonio in im-

pieghi relativi o collegati ad attività che contribuiscono al perseguimento delle loro finalità istituzionali e in particolare allo sviluppo del territorio.

3. Le fondazioni indicano nel documento programmatico previsionale annuale gli impieghi di cui al comma 2 previsti per l'anno successivo e danno separata e specifica evidenza nel bilancio consuntivo degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

Titolo IV LE PARTECIPAZIONI BANCARIE

Art. 7.

Partecipazioni bancarie di controllo

1. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo, nelle forme indicate dall'articolo 6, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 153, o comunque sia esso determinato, faccia capo, direttamente o indirettamente, in qualunque modo, a più fondazioni, anche se queste non siano legate da accordi.

2. Ai fini della individuazione delle forme di controllo ulteriori rispetto a quelle dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 153 e per assicurare la certezza normativa si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 2 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. La Banca d'Italia individua l'esistenza delle situazioni di controllo riconducibili alle fondazioni e le comunica al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 8.

Società di gestione del risparmio

1. La partecipazione di controllo detenuta dalle fondazioni nelle società

bancarie conferitarie deve essere dismessa entro il 15 giugno 2003. In alternativa alla dismissione le fondazioni ovvero, in caso di controllo indiretto, la società bancaria conferitaria, quale società finanziaria controllata dalla fondazione, possono, anche con mandato irrevocabile ove convenuto, affidare la partecipazione da loro detenuta ad una società di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che la gestisca in nome proprio, secondo criteri di professionalità e indipendenza e nel rispetto delle disposizioni dettate con regolamento ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 per la disciplina del servizio di gestione (c.d. "s.g.r. affidataria").

2. La decisione di affidare la partecipazione alla s.g.r. affidataria è assunta non più tardi del mese di marzo 2003 al fine del perfezionamento dell'operazione entro e non oltre il 15 giugno 2003.

3. In caso di controllo congiunto di più fondazioni, ai sensi dell'articolo 7, ciascuna fondazione, o la società bancaria conferitaria, procede all'affidamento della partecipazione ad una s.g.r. affidataria, che può essere scelta anche di comune accordo, nel rispetto di quanto previsto nei commi 5 e 6.

4. Nel caso di affidamento in gestione alla s.g.r. affidataria, la partecipazione di controllo è comunque dismessa entro il 15 giugno 2006. Alla scadenza di tale data l'Autorità di vigilanza provvede nell'esercizio dei poteri e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 3 del decreto legislativo n. 153.

5. La s.g.r. affidataria viene scelta dalla fondazione, o dalla società ban-

caria conferitaria, secondo procedure competitive nel rispetto dei principi di pubblicità e di parità concorrenziale e, per le fondazioni i cui organi siano formati secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, secondo la normativa comunitaria sugli appalti pubblici di servizi; i soggetti invitati devono rispondere, anche per disposizioni statutarie, alle caratteristiche indicate nel presente articolo e nel regolamento indicato al comma 1. Il servizio viene affidato in base ai criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa e della qualità complessiva del servizio offerto.

6. Qualora la fondazione, o la società bancaria conferitaria, intendesse affidare la partecipazione ad una s.g.r. di cui ha promosso la costituzione o della quale essa o la società bancaria conferitaria detiene una partecipazione superiore al 5%, la procedura competitiva è rivolta alla ricerca di uno o più soci che assicurino il rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento indicato nel comma 1.

7. Ove la fondazione, o la società bancaria conferitaria, abbiano conferito un mandato irrevocabile alla s.g.r. affidataria, può costituire giusta causa di revoca, senza obbligo pertanto di risarcimento dei danni, il caso in cui la s.g.r. affidataria non rispetti i criteri di svolgimento del servizio di gestione ovvero si verifichi un sostanziale mutamento dei presupposti considerati per l'affidamento dell'incarico.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri ad essi attribuiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del presente regolamento entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo. Nello stesso termine sono adottate le eventuali deliberazioni alternative previste all'articolo 2, comma 2.

2. Al fine di assicurare la rapidità del processo di adeguamento statutario e agevolarne lo svolgimento le fondazioni, nella fase di prima applicazione del presente regolamento, evidenziano le modificazioni statutarie necessarie per gli scopi di cui al comma 1.

3. Entro quindici giorni dall'approvazione delle modificazioni statutarie da parte dell'Autorità di vigilanza le fondazioni richiedono le designazioni dei componenti l'organo di indirizzo.

4. Il nuovo organo di indirizzo entra in carica quando, scaduto il termine per la comunicazione delle designazioni, è stato nominato un numero di consiglieri sufficiente per la validità della costituzione dell'organo e delle relative deliberazioni secondo quanto previsto dallo statuto, purché si sia provveduto alla nomina di tutti i soggetti la cui designazione sia stata comunicata alla fondazione entro il termine massimo previsto e purché la designazione sia regolare e sussistano le condizioni per la nomina.

5. Il mandato svolto negli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento, non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo

4, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 153.

6. L'organo di indirizzo provvede alla nomina dell'organo di amministrazione entro venti giorni dall'entrata in carica. L'organo di controllo in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta in carica fino alla propria scadenza naturale, ove sussistano i requisiti di cui all'articolo 3 e non siano presenti le cause di incompatibilità di cui all'articolo 5.

7. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilità dei componenti gli organi delle fondazione si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del presente articolo e alle nomine eventualmente effettuate medio tempore.

8. Fino all'entrata in carica dei nuovi organi di indirizzo e di amministrazione ciascun organo limita la propria attività all'ordinaria amministrazione, salva l'espressa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza. E' compresa nell'ordinaria amministrazione l'esecuzione dei progetti di erogazione già approvati, nelle linee fondamentali, anche nell'ambito del documento programmatico revisionale. Sono comunque autorizzate, in via generale, le deliberazioni di importo unitario non superiore a 150.000 euro, ovvero all'eventuale maggiore importo stabilito dall'Autorità di vigilanza in considerazione delle dimensioni della fondazione; ai fini del calcolo del limite, l'importo delle singole deliberazioni è cumulato nel caso di frazionamento di operazioni unitarie.

9. Ferme le procedure ordinarie di autorizzazione o controllo previste dal decreto legislativo n. 153, le fondazio-

ni possono effettuare gli interventi che l'Autorità di vigilanza bancaria ritiene necessari ai fini di stabilità bancaria e le operazioni di straordinaria amministrazione autorizzate dall'Autorità di vigilanza sulle fondazioni, sentito l'organo di controllo della fondazione.

10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo l'Autorità di vigilanza può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 153, ove ne ricorrano i presupposti e con le modalità ivi previste.

11. Anche in deroga alle previsioni del presente regolamento, le fondazioni possono completare i programmi di intervento già concretamente avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento o per i quali sono stati assunti impegni tali da far sorgere legittimi affidamenti di terzi.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 agosto 2002

Il Ministro: Tremonti

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001.

Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

Publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001.

IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

VISTO l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

VISTO l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

VISTO l'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto";

VISTO l'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza "emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale";

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile" e "le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio";

VISTO l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile";

VISTO l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione";

CONSIDERATO che è in fase di emanazione il regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

CONSIDERATA l'opportunità di definire una disciplina transitoria sulla

redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

CONSIDERATA la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000;

SENTITA l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;

EMANA

il seguente atto di indirizzo

Nel presente atto di indirizzo sono contenute le indicazioni sulla redazione, da parte delle fondazioni, del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e sulle forme di pubblicità dei documenti sopra menzionati. Sono altresì determinate le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e dell'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Le espressioni adoperate nel presente atto di indirizzo hanno lo stesso significato indicato nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con la seguente integrazione:

a. "Ente strumentale": ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla fondazione;

b. "Società strumentale": società che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla fondazione.

Come già indicato nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999, al paragrafo 6.1, l'esercizio deve essere chiuso il 31 dicembre 2000. Per consentire l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento contabile, che sarà formalizzato nel regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene di emanare le seguenti disposizioni transitorie, per la redazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

In considerazione delle difficoltà connesse alla transizione al nuovo regime, si stabilisce il 31 luglio 2001 quale termine per l'approvazione definitiva del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 da parte dell'organo competente. Detto termine vale anche nel caso in cui lo statuto della fondazione ne preveda uno diverso. Una copia del bilancio, insieme alla relazione sulla gestione e alla relazione dell'organo di controllo, è trasmessa all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

1 Redazione del bilancio

1. Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

2. Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

3. Se le informazioni richieste ai sensi del presenti disposizioni transitorie non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.

4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle presenti disposizioni

transitorie è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non è applicata. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

2 Principi di redazione del bilancio

1. La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della fondazione.

2. Nel rispetto delle presenti disposizioni transitorie il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.

3. I dividendi azionari sono di competenza dell'esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione.

3 Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

1. Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità agli schemi riportati rispettivamente negli allegati A e B al presente atto di indirizzo.

2. Le voci precedute da lettere possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente.

3. Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi.

4. Non sono riportate le voci che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente.

5. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'im-

porto della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente sono adattate, ove possibile; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. La diversa durata dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 rispetto all'esercizio precedente rende non comparabili le voci del conto economico.

6. Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

7. La svalutazione, l'ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi.

4 Gestioni patrimoniali individuali

1. Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere contabilizzate con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi.

2. I rendiconti trasmessi dai gestori sono conservati per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.

3. Alla data di chiusura dell'esercizio nella contabilità della fondazione risultano gli strumenti finanziari e le somme di denaro affidati in gestione patrimoniale individuale.

4. Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione è riportato nella voce "risultato delle gestioni patrimoniali individuali" del conto economico.

5. Per ciascuna gestione patrimoniale individuale nella nota integrativa sono indicati, se i dati necessari sono disponibili: il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data di apertura dell'esercizio o alla data di conferimento dell'incarico se successiva; i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso dell'esercizio; la composizione, il valore di mercato, il valore di bilancio e il costo medio ponderato del portafoglio alla data di chiusura dell'esercizio; il risultato di gestione al lordo e al netto di imposte e commissioni; le commissioni di gestione e di negoziazione; il parametro di riferimento e la sua variazione dalla data di apertura dell'esercizio, o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva, alla data di chiusura dell'esercizio.

5 Immobilizzazioni

1. Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.
2. In deroga al paragrafo precedente, i beni durevoli la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni. In questo caso, il loro costo è imputato interamente al conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto. L'esercizio di questa deroga è illustrato nella nota integrativa.
3. Gli strumenti finanziari sono iscritti tra le immobilizzazioni solo se destinati a essere utilizzati durevolmente dalla fondazione.
4. Le partecipazioni in società strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.
5. Le partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.

6. La partecipazione al capitale della Banca d'Italia è iscritta tra le immobilizzazioni.

7. L'immobilizzazione e la smobilizzazione di strumenti finanziari precedentemente rispettivamente non immobilizzati e immobilizzati sono motivate nella nota integrativa, con l'indicazione degli effetti economici e patrimoniali.

6 Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

1. Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.
2. Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto della variabilità attesa del risultato dell'esercizio, commisurata al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.
3. Il risultato medio atteso dell'esercizio e la variabilità attesa del risultato dell'esercizio sono stimati anche sulla base della strategia d'investimento adottata dalla fondazione e dell'evidenza statistica sull'andamento storico del rendimento di un portafoglio con allocazione analoga a quella del portafoglio finanziario della fondazione.
4. I criteri adottati per la movimentazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7 Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate

1. Le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata assunta la delibera di erogazione sono iscritte nelle voci "fondi per le erogazioni nei settori rilevanti" e "fondi per

le erogazioni negli altri settori statutari" dello stato patrimoniale.

2. Il programma per l'utilizzo dei fondi per le erogazioni è illustrato nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

3. Le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazione e che non siano state erogate sono iscritte nella voce "erogazioni deliberate" dello stato patrimoniale.

8 Conti d'ordine

1. In calce allo stato patrimoniale risultano le eventuali garanzie prestate direttamente o indirettamente, gli altri impegni e conti d'ordine.

2. Gli impegni di erogazione sono riportati in una voce apposita.

3. Nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione sono riportati gli impegni di erogazione, ripartiti per esercizio.

9 Disposizioni relative al conto economico

1. I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva sono riportati nel conto economico al netto delle imposte.

2. Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale effettuate a norma dei paragrafi 10.7 e 10.8.

3. Nella voce "risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione

patrimoniale individuale.

4. Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta delle immobilizzazioni finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie effettuate a norma del paragrafo 10.6.

5. Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle attività non finanziarie effettuate a norma dei paragrafi 10.6 e 10.7.

6. L'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato, per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, nella misura del quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.

7. L'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

10 Criteri di valutazione

1. La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

2. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono consentite deroghe a questa disposizione. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

3. Gli elementi eterogenei ricompresi

nelle singole voci sono valutati separatamente.

4. Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.

5. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2, il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

6. Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate a tale minor valore. Questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

7. Le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato.

8. Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, possono essere valutati al valore di mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati si considerano strumenti finanziari quotati.

9. Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria si considera come costo di acquisto il valore di conferimento.

10. Se, in sede di applicazione delle presenti disposizioni transitorie, i costi di acquisto degli elementi dell'attivo non possono essere agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.

11. Fatto salvo quanto previsto dal

paragrafo 10.8, le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono rivalutare la partecipazione nella società bancaria conferitaria che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore superiore al valore di conferimento a tale maggior valore.

11 Contenuto della nota integrativa

1. Oltre a quanto stabilito ai sensi delle altre disposizioni transitorie, la nota integrativa indica:

a. i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

b. i movimenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ripartite per categoria;

c. l'elenco delle partecipazioni in società strumentali, separando quelle operanti nei settori rilevanti da quelle operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio, anche ai fini dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d. l'elenco delle partecipazioni immobilizzate in società non strumentali, indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il

valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

e. i movimenti delle partecipazioni in società strumentali;

f. i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie non quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

g. i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

h. i movimenti degli strumenti finanziari quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

i. i movimenti degli strumenti finanziari non quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, in-

dicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

j. l'ammontare dei crediti verso enti e società strumentali partecipati;

k. la composizione delle voci "altri beni" e "altre attività" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

l. l'ammontare delle donazioni in conto capitale gravate da oneri e il contenuto di questi;

m. la composizione e i movimenti delle altre voci dello stato patrimoniale, quando ciò sia utile ai fini della comprensione del bilancio;

n. gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione;

o. la composizione delle voci "rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie" e "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" del conto economico, nonché la composizione delle voci "altri proventi", "altri oneri", "proventi straordinari" e "oneri straordinari" quando il loro ammontare sia apprezzabile;

p. il numero dei dipendenti, ripartito per categoria e per attività;

q. le misure organizzative adottate dalla fondazione per assicurare la separazione dell'attività di gestione del patrimonio dalle altre attività, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

r. l'ammontare dei compensi e dei

rimborsi spese spettanti agli organi statutari, ripartito per organo, e il numero dei componenti di ciascun organo.

1. La fondazione può fornire nella nota integrativa altre informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

2. Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso indicare nella nota integrativa alcune delle informazioni previste al paragrafo 11.1, queste informazioni possono essere omesse. Le ragioni dell'omissione sono illustrate nella nota integrativa.

12 Relazione sulla gestione

1. Il bilancio è corredato da una relazione sulla gestione redatta dagli amministratori. La relazione sulla gestione è suddivisa in due sezioni:

- a. relazione economica e finanziaria;
- b. bilancio di missione.

1. Nella relazione economica e finanziaria sono illustrati:

a. la situazione economica e finanziaria della fondazione;

b. l'andamento della gestione economica e finanziaria e i risultati ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio;

c. la strategia d'investimento adottata, con particolare riferimento all'orizzonte temporale dell'investimento, agli obiettivi di rendimento, alla composizione del portafoglio e all'esposizione al rischio;

d. i risultati ottenuti dagli intermediari finanziari cui si è affidata la gestione del portafoglio e le strategie d'investimento da questi adottate;

e. le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio al fine della dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'eserci-

zio di imprese strumentali e le operazioni programmate al medesimo fine;

f. i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

g. l'evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria.

1. Nel bilancio di missione sono illustrati:

a. il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio, la composizione e i movimenti dei fondi per l'attività d'istituto e della voce "erogazioni deliberate";

b. gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione nei settori d'intervento e i risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari;

c. l'attività di raccolta fondi;

d. gli interventi realizzati direttamente dalla fondazione;

e. l'elenco degli enti strumentali cui la fondazione partecipa, separando quelli operanti nei settori rilevanti da quelli operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascun ente: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; la natura e il contenuto del rapporto di partecipazione; il risultato dell'ultimo esercizio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

f. l'attività delle imprese strumentali esercitate direttamente dalla fondazione, degli enti e società strumentali partecipati e delle fondazioni diverse da quelle di origine bancaria il cui patrimonio sia stato costituito con il contributo della fondazione;

g. i criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore d'intervento;

h. i progetti e le iniziative finanzia-

ti, distinguendo quelli finanziati solo dalla fondazione da quelli finanziati insieme ad altri soggetti;

i. i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i relativi impegni di erogazione;

j. i programmi di sviluppo dell'attività sociale della fondazione.

1. Se, a causa del mancato o recente insediamento dei nuovi organi statutari, gli obiettivi, sia economici e finanziari, sia sociali, non sono stati analiticamente definiti, la relazione economica e finanziaria e il bilancio di missione possono essere redatti in forma sintetica. In particolare, possono essere omesse le informazioni indicate al paragrafo 12.2, lettera c) e al paragrafo 12.3, lettere b) e j). Tale circostanza è illustrata nei due documenti.

13 Pubblicità

1. Una copia del bilancio approvato dall'organo di indirizzo, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo restano depositate presso la sede della fondazione. Chiunque può prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese. Equivale al deposito la messa a disposizione dei suddetti documenti su siti internet non soggetti a restrizioni di accesso.

14 Disposizioni finali

1. Le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono imputare direttamente al patrimonio netto le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. La parte non imputata al patrimonio netto è iscritta nel conto economico.

2. Le svalutazioni, le rivalutazioni, le minusvalenze e le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria e la parte imputata al patrimonio netto sono indicate analiticamente nella nota integrativa.

3. I titoli di debito convertibili in azioni ordinarie della società bancaria conferitaria emessi dalla fondazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono evidenziati nello stato patrimoniale in un'apposita sottovoce della voce "debiti".

4. Si suggerisce di trasferire una quota adeguata della riserva costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ai fondi per l'attività d'istituto, tenendo conto sia dell'esigenza di conservare il valore del patrimonio, sia dell'esigenza di sostenere l'attività istituzionale della fondazione. La parte residua è trasferita al fondo di dotazione.

5. Le riserve iscritte nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente, diverse dalla riserva da donazioni e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze e aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite al fondo di dotazione.

6. I fondi e le riserve iscritti nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente non aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite nelle appropriate voci del passivo non comprese nel patrimonio netto.

7. Nella nota integrativa sono illustrati i trasferimenti di fondi e riserve effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei paragrafi 14.4, 14.5 e 14.6.

8. La fondazione può istituire una riserva per l'integrità del patrimonio. Per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e al solo fine di conservare il va-

lore del patrimonio, la fondazione può effettuare un accantonamento a detta riserva in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio; in casi eccezionali, e illustrando le ragioni della scelta nella nota integrativa, tale misura può essere elevata fino al venti per cento. I criteri per la determinazione degli accantonamenti a detta riserva negli esercizi successivi sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

9. L'istituzione di altre riserve facoltative e i relativi criteri per la determinazione degli accantonamenti sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: Visco

Allegato A – Schema dello stato patrimoniale

ATTIVO		t	t-1
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali
	a) beni immobili
	di cui:
	- beni immobili strumentali
	b) beni mobili d'arte
	c) beni mobili strumentali
	d) altri beni
2	Immobilizzazioni finanziarie:
	a) partecipazioni in società strumentali
	di cui:
	• partecipazioni di controllo
	b) altre partecipazioni
	di cui:
	• partecipazioni di controllo
	c) titoli di debito
	d) altri titoli
3	Strumenti finanziari non immobilizzati:
	a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
	b) strumenti finanziari quotati
	di cui:
	• titoli di debito
	• titoli di capitale
	• parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
	c) strumenti finanziari non quotati
	di cui:
	• titoli di debito
	• titoli di capitale
	• parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
4	Crediti
	di cui:
	- esigibili entro l'esercizio successivo
5	Disponibilità liquide
6	Altre attività
	di cui:
	-attività impiegate nelle imprese strumentali direttamente esercitate
7	Ratei e risconti attivi
Totale dell'attivo	

PASSIVO		t	t-1
1	Patrimonio netto:		
	a) fondo di dotazione
	b) riserva da donazioni
	c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
	d) riserva obbligatoria
	e) riserva per l'integrità del patrimonio
	f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
	g) avanzo (disavanzo) residuo
2	Fondi per l'attività d'istituto:
	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
	c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
	d) altri fondi
3	Fondi per rischi e oneri
4	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
5	Erogazioni deliberate:
	a) nei settori rilevanti
	b) negli altri settori statutari
6	Fondo per il volontariato
7	Debiti
	di cui:
	- esigibili entro l'esercizio successivo
8	Ratei e risconti passivi
Totale del passivo	

CONTI D'ORDINE

Beni di terzi

Beni presso terzi

Garanzie e impegni

Impegni di erogazione

Rischi

Altri conti d'ordine

Allegato B – Schema del conto economico

	t	t-1
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2 Dividendi e proventi assimilati:
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati
3 Interessi e proventi assimilati:
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide
4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie
7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
8 Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
9 Altri proventi:
di cui:
contributi in conto esercizio
10 Oneri:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui:
- per la gestione del patrimonio
b) per consulenti e collaboratori esterni
c) per servizi di gestione del patrimonio
d) interessi passivi e altri oneri finanziari
e) commissioni di negoziazione
f) ammortamenti
g) accantonamenti
h) altri oneri
11 Proventi straordinari
di cui:
- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
12 Oneri straordinari
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

	t	t-1
13 Imposte		
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
14 Accantonamento alla riserva obbligatoria		
15 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:		
a) nei settori rilevanti
b) negli altri settori statutari
16 Accantonamento al fondo per il volontariato
17 Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:		
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) agli altri fondi
18 Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio		
Avanzo (disavanzo) residuo

PROVVEDIMENTO 5 agosto 1999.

Atto di indirizzo a carattere generale in materia di adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

VISTA la legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, relativo al riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e alla disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

VISTO in particolare, l'art. 28, c. 1, del predetto decreto legislativo n. 153 del 1999, in base al quale "le fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data della entrata in vigore del decreto stesso" e "il periodo di tempo intercorrente tra tale data e quella nella quale l'Autorità di vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine dei centottanta giorni";

VISTO il richiamato articolo 10, comma 1, lettera e), il quale attribuisce

all'Autorità di vigilanza, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, il potere di emanare atti di indirizzo a carattere generale nelle materie riguardanti, fra l'altro, l'adeguamento statutario di cui al predetto articolo 28;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 è entrato in vigore il 1° giugno 1999 e che il presente atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 153 del 1999, deve essere emanato nel termine di sessanta giorni da tale data, coincidente con il 15 agosto 1999, trascorso il quale le fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti;

SENTITA, ai sensi del citato articolo 10, c. 1, lettera e), l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;

EMANA

il seguente atto di indirizzo

AVVERTENZE GENERALI

Il presente atto di indirizzo contiene le indicazioni necessarie per l'adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni della legge 23 dicembre 1998 (di seguito: legge di delega) e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (di seguito: d.lgs. n. 153), da intendersi quale esplicitazione di massima dei criteri generali ai quali l'Autorità di vigilanza si atterrà nell'approvazione degli statuti medesimi.

Il termine per l'adeguamento degli statuti (art. 28, c. 1, del d.lgs. n. 153), è di 180 giorni dalla data di emanazione del presente atto.

Le fondazioni trasmettono gli statuti all'Autorità di vigilanza entro 10 giorni

dalla loro adozione, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 10, c. 3, lettera e), del d.lgs. n. 153.

Gli statuti si adeguano in ogni caso alle disposizioni della legge di delega e del d.lgs. n. 153, a prescindere dall'espreso richiamo o dalla ripetizione del loro contenuto nel presente atto.

Le espressioni e i termini adoperati hanno il significato indicato nelle "Definizioni" di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 153, con la seguente integrazione:

a) "ordinamento di settore": l'insieme delle disposizioni contenute nella legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 e nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Le abbreviazioni "art.", "lett.", "c." e "cit." stanno, rispettivamente, per "articolo", "lettera" "comma" e "citato".

I. NATURA E SCOPI DELLE FONDAZIONI

L'art. 2 del d.lgs. n. 153 prevede che le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro e possono perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto nei rispettivi statuti.

E' necessario pertanto che lo statuto individui i settori ai quali ciascuna fondazione indirizza la propria attività. Fra questi deve essere incluso almeno uno dei settori rilevanti (ricerca scientifica, istruzione, arte, conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, sanità e assistenza alle categorie sociali deboli). L'ordinamento di settore fissa, al riguardo, il contenuto minimale dell'obbligo (almeno uno dei settori rilevanti) e non esclude, pertanto, che lo statuto possa prevedere che l'attività

della fondazione si estenda a più settori fra quelli indicati o, in ipotesi, alla totalità dei settori stessi. Tuttavia, se tale possibilità può ritenersi formalmente consentita, è da osservare che, in concreto, la scelta dei settori di intervento deve ragionevolmente rispondere ad un criterio di adeguatezza, nel senso che essa non può prescindere da una valutazione di "fattibilità" che assicuri la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi (art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 153). E' evidente, infatti, che una eccessiva dispersione delle risorse in un gran numero di iniziative difficilmente potrebbe ritenersi conforme ai criteri anzidetti. Il che, naturalmente involge anche la considerazione delle dimensioni patrimoniali, finanziarie e territoriali della fondazione interessata. Altri elementi che possono venire in evidenza sono le previsioni contenute nelle attuali norme statutarie e la tradizione che caratterizza la presenza di ciascuna fondazione nella comunità in cui opera, ferma restando la piena autonomia delle fondazioni nel modificare gli statuti anche in direzioni diverse ed innovative, in relazioni ai nuovi bisogni della società. Al di fuori dei settori rilevanti, l'individuazione degli altri eventuali ambiti di attività della fondazione può essere effettuata dallo statuto con riferimento a grandi aree o settori omogenei di intervento, rapportabili a concreti obiettivi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico.

Nell'ambito degli scopi delle fondazioni gli statuti sono tenuti ad "assicurare" il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (art. 3, c. 3 del d.lgs. n. 153), cioè il sostegno delle organizzazioni di

volontariato, nei termini previsti dalla disposizione predetta.

2. MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI

Premesso che le fondazioni possono operare con tutte le modalità consentite dalla loro natura di persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, è da osservare che la scelta delle predette modalità non è necessariamente rimessa alla sede statutaria, apparendo legittimo che gli statuti si limitino a prevedere il procedimento per l'emanazione di *regolamenti interni* con cui disciplinare, accanto ad altri profili (es. gestione del patrimonio, organizzazione interna) anche le modalità di perseguimento degli scopi statutari.

In relazione a tali regolamenti è necessario inserire negli statuti le indicazioni volte a vincolarne il contenuto al puntuale rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 153 (disciplina delle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati negli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi).

Nei settori rilevanti individuati dallo statuto le fondazioni possono esercitare anche attività di impresa (*impresa strumentale*), purché la stessa operi in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti dalla fondazione nei settori medesimi. In tale tipo di imprese, qualora non esercitate direttamente, la fondazione può detenere partecipazioni di controllo.

L'istituzione di imprese strumentali va

inserita dallo statuto fra le competenze dell'organo di indirizzo della fondazione. In materia di imprese strumentali è opportuno che lo statuto richiami, in caso di istituzione, l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 9, c. 3, del d.lgs. n. 153, aggiungendo eventualmente le altre disposizioni ritenute opportune o necessarie. Nell'esercizio dell'autonomia statutaria lo statuto potrebbe, in via di ipotesi, optare anche per il divieto di istituire imprese strumentali. Il che, peraltro, sembra poco opportuno, perché cristallizzerebbe nello statuto una scelta che potrebbe nel tempo essere riconsiderata in base alle concrete esigenze operative della fondazione.

Oltre che nei settori rilevanti le fondazioni possono operare in altri settori di utilità sociale, a condizione che si tratti di attività non lucrativa e che l'attività stessa non sia svolta in forma di impresa. A tal fine lo statuto può individuare, come già accennato, grandi aree o settori omogenei di intervento, rapportabili a concreti obiettivi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico. Lo statuto, nella sua autonomia, può anche stabilire, o al limite vietare, per determinati settori, particolari forme e modalità di intervento.

E' opportuno, per completezza, che gli statuti ribadiscano il divieto per le fondazioni di esercitare funzioni creditizie e di attuare le forme di intervento previste nell'art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 153, con le eccezioni ivi indicate.

In materia di modalità di perseguimento degli scopi statutari si segnala l'opportunità che l'attività istituzionale delle fondazioni sia ispirata ad un criterio di programmazione pluriennale, sulla base di un documento deliberato dall'organo di indirizzo e riferito ad un

congruo periodo di tempo, nel quale siano individuate, in rapporto alla gestione e utilizzazione del patrimonio, le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato e le linee, i programmi, le priorità e gli strumenti di intervento. La programmazione pluriennale dell'attività, alla quale gli statuti possono fare riferimento anche in termini generali (demandando ai regolamenti interni la disciplina di dettaglio) è funzionale all'esigenza di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi (art 3, c. 4, del d.lgs. n. 153), il rispetto del principio di economicità della gestione (art. 3, cA, del d.lgs. n. 153) e l'osservanza di criteri prudenziali di rischio preordinati a conservare il valore del patrimonio e ad ottenerne una redditività adeguata (art. 5,c.1. del d.lgs. n. 153).

3 AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE FONDAZIONI

L'ordinamento di settore prevede che lo statuto possa indirizzare l'attività della fondazione a *specifici ambiti territoriali*

Ciò può essere realizzato, secondo la scelta statutaria, sia attraverso la delimitazione *in via esclusiva* dell'operatività della fondazione ad un determinato territorio, sia mediante l'individuazione del territorio come riferimento *prevalente* dell'attività della fondazione, senza che ciò escluda la possibilità di operare al di fuori di tale ambito. In entrambi i casi, si ritiene che la delimitazione possa essere agevolmente individuata, in linea di massima, con riferimento al territorio al quale si estendono le competenze di determinati enti locali (regioni, comuni, province, comunità montane, ecc.); tuttavia, non

è da escludere che, in base a particolari tradizioni locali ovvero a motivate scelte statutarie, da ritenersi del tutto legittime, l'ambito territoriale al quale lo statuto intende indirizzare l'attività della fondazione sia determinato in base ad altri criteri, aventi comunque* il requisito della certezza applicativa.

Lo statuto può anche non disporre alcun tipo di delimitazione (la limitazione dell'attività della fondazione ad uno specifico ambito territoriale è una facoltà accordata dall'ordinamento di settore). In tale ipotesi l'operatività della fondazione si intende di regola estesa all'ambito nazionale, salva diversa indicazione dello statuto (a titolo di esempio, si potrebbe immaginare la possibilità di iniziative per gli italiani all'estero, ovvero interventi atti a favorire la conoscenza reciproca della cultura e dell'arte di regioni transfrontaliere). In ogni caso, l'operatività anche all'estero della fondazione deve trovare riscontro in una disposizione statutaria.

4. ORGANI DELLA FONDAZIONE

L'ordinamento di settore fa obbligo alle fondazioni di prevedere nello statuto distinti organi per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Tale tipo di organizzazione, delineata dall'art. 4, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 153, costituisce *non solo il modulo organizzativo minimo inderogabile* che ogni fondazione deve prevedere nel proprio statuto, ma anche il criterio direttivo al quale deve ispirarsi l'eventuale ulteriore articolazione organizzativa delle fondazioni (ad esempio: comitati scientifici, nuclei tecnici di valutazione), nel senso che i compiti dei vari organi devono essere distribuiti nel-

l'ambito di una corretta e nitida distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Gli statuti, inoltre, devono assicurare il rispetto della disposizione di cui all'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 153, secondo cui, qualora la gestione di patrimonio non sia affidata a intermediari esterni, essa deve essere svolta da strutture interne diverse e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della fondazione.

4.1 Fondazioni di origine associativa

La disposizione dell'art. 1, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 153, che fa obbligo alle fondazioni di prevedere nello statuto distinti organi per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ha valenza generale e si applica anche alle fondazioni di origine associativa, come espressamente stabilito dall'art. 4, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 153. In particolare, anche presso tali fondazioni è fatto obbligo di costituire l'organo di indirizzo, con i compiti previsti dall'art. 4, c. 1, lett. b), del citato d.lgs. n. 153.

Per le fondazioni di cui sopra, gli statuti possono prevedere l'abolizione o il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione e le modalità di designazione e di nomina, anche in maniera diversa da quella attuale. In aderenza allo sfavore manifestato dall'ordinamento di settore verso il sistema delle cooptazioni negli organi collegiali delle fondazioni, specie se a tempo indeterminato, si rappresenta l'esigenza che gli statuti limitino nelle assemblee dei soci la quota dei componenti nominati per cooptazione e, comunque, eliminino eventuali forme di cooptazione "a vita" tuttora esistenti, prevedendo disposizioni tran-

sitorie per gli attuali componenti.

Circa le funzioni che possono essere riconosciute nel nuovo assetto alle assemblee dei soci (qualora mantenute in vita dai nuovi statuti) è da ribadire che esse non possono svolgere in alcun modo compiti di organo di indirizzo. L'unica disposizione espressa, in materia, è quella dell'art. 4, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 153, in base alla quale lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare una quota "non maggioritaria" dei componenti dell'organo di indirizzo. Ulteriori compiti possono essere previsti dallo statuto, purché non si sovrappongano né interferiscano operativamente con quelli degli altri organi. In particolare, per le assemblee appare opportuno delineare un nuovo specifico ruolo, che consenta di dare voce e continuità alla rappresentanza degli interessi storici originari della fondazione, nel contesto delle funzioni previste dal nuovo ordinamento (in tale prospettiva si segnalano, come possibili compiti delle assemblee dei soci, quelli propri dei collegi dei probiviri, ovvero di garanzia dell'osservanza del codice etico della fondazione, di istanza di tutela dei soggetti destinatari degli interventi, ecc.).

L'art. 4, sopra richiamato, stabilisce che i soggetti nominati nell'organo di indirizzo per designazione dell'assemblea dei soci, unitamente a quelli eventualmente nominati per cooptazione ai sensi dello stesso art. 4, c. 5, del d.lgs. n. 153, non possono superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo. Qualora lo statuto intendesse, appunto, riservare all'organo di indirizzo la predetta facoltà di nomina per cooptazione di una quota dei propri componenti, potrebbe rivelarsi utile, in via transitoria, per consentire sin dall'i-

nizio l'integrale costituzione dell'organo, attribuire all'assemblea dei soci, in prima applicazione, la facoltà di designare anche la quota attribuita a regime all'organo di indirizzo.

Al fine di assicurare, anche dal punto di vista dell'assetto preventivo dei rapporti tra organi della fondazione, formali condizioni di indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e di assoluta trasparenza delle decisioni (a prescindere dalle situazioni concrete che Potrebbero eventualmente dar luogo a conflitti di interesse), si ritiene necessario affermare un *principio di incompatibilità* fra la qualità di componente dell'assemblea dei soci e quella di componente dell'organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo della fondazione, nonché con la carica di direttore generale della fondazione.

Pertanto, nei casi in cui lo statuto attribuisca alle assemblee dei soci il potere di designare una quota dei componenti dell'organo di indirizzo e l'assemblea designi a tale scopo propri membri, questi ultimi decadono dall'assemblea con l'accettazione della nomina presso l'organo di indirizzo. Lo stesso è a dirsi qualora un componente dell'assemblea dei soci sia nominato, dai competenti organi previsti dallo statuto, nell'organo di amministrazione o di controllo della fondazione.

4.2 Organo di indirizzo

4.2.1. L'organo di indirizzo ha i compiti previsti dell'art. 4, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 153. Altri eventuali compiti che lo statuto intendesse assegnare a tale organo devono mantenersi nell'ambito di una corretta distinzione tra funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo, evitando ogni commistione o

sovrapposizione di ruoli, che sarebbe in contrasto con quanto disposto dall'ordinamento di settore.

4.2.2. Il numero dei componenti dell'organo di indirizzo è rimesso dall'ordinamento di settore alla libera scelta statutaria, sulla base del criterio direttivo secondo cui esso deve essere fissato in modo da assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti. Non si ritiene in questa sede di fornire indicazioni numeriche di soglie minime e massime, sembrando che il problema debba essere valutato in concreto, tenuto conto delle dimensioni patrimoniali della singola fondazione e del suo ambito di operatività, riferita sia al territorio sia ai settori di intervento. In sostanza, si ribadisce la necessità di seguire in materia un criterio di adeguatezza, al fine di evitare che una composizione eccessivamente ridotta o, al contrario, inutilmente pletorica, possa pregiudicare l'efficace esercizio dell'azione di indirizzo, dell'attività deliberativa rimessa allo stesso organo e dell'azione di controllo sull'attività degli amministratori.

4.2.3. Per la composizione dell'organo di indirizzo l'ordinamento settoriale fornisce indicazioni di massima sufficientemente articolate, lasciando alla libera scelta statutaria la determinazione concreta delle modalità di designazione dei componenti e di determinazione dei soggetti chiamati a partecipare alla formazione dell'organo.

In linea generale gli statuti possono procedere all'individuazione delle istituzioni, degli enti locali territoriali e degli altri enti, organismi e associazioni chiamati a designare, anche con criteri di rotazione, i componenti dell'or-

gano di indirizzo, avuto riguardo alle zone ove le singole fondazioni svolgono una parte significativa della loro attività.

Occorre sottolineare che tutte le designazioni debbono essere fatte nell'interesse della fondazione.

La designazione va intesa non come una forma di rappresentanza in seno alla fondazione degli interessi propri dell'ente o dell'associazione designante bensì quale strumento rivolto a realizzare la confluenza in un unico organismo di esperienze, capacità e professionalità diverse, con il fine di concorrere alla migliore realizzazione degli scopi affidati alla fondazione. Ciò si desume, oltre che dalla "ratio" del sistema previsto dall'ordinamento di settore, dalla disposizione espressa dell'art. 4, c. 2, del d.lgs. n. 153, in base alla quale i componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati (cioè designati ai fini della nomina), né ad essi rispondono.

Le considerazioni che precedono hanno importanti implicazioni sulla configurazione del potere di designazione, in particolare sul grado di vincolatività che le designazioni vengono ad assumere nei confronti dell'organo della fondazione al quale è attribuito il potere di nomina.

Secondo una corretta impostazione logico-giuridica è da ritenere che il potere di designazione abbia carattere vincolante (e possa tradursi addirittura in un potere diretto di nomina) nei casi in cui la persona designata è chiamata a "rappresentare" l'ente designante in un collegio di composizione di interessi. Nelle predette ipotesi, infatti, è evidente che la scelta del soggetto e la valutazione circa la sua idoneità a rap-

presentare i propri interessi nell'ente designato non può che appartenere al soggetto designante.

Nell'ordinamento delle fondazioni, invece, si verifica una situazione diversa, nel senso che gli enti designatori concorrono alla formazione dell'organo di indirizzo presso l'ente designato, ma le persone interessate non "rappresentano" i soggetti esterni che le hanno prescelte né ad essi rispondono. Ne deriva che il grado di vincolatività della designazione non può che essere inteso in senso relativo. Appare pertanto ammissibile la predeterminazione nello statuto (ovvero il rinvio ai regolamenti interni sulla base dei criteri indicati nello statuto) di requisiti anche specifici di professionalità per i soggetti designati (art. 2, c. 1, lett. g) della legge di delega), nonché la possibilità di richiedere rose di candidati. In particolare, è possibile che lo statuto stabilisca che ogni componente, da qualsiasi ente designato, debba essere in possesso non solo dei requisiti di onorabilità stabiliti dallo statuto stesso, ma anche di titoli culturali e professionali e di competenza ed esperienza, anche specifiche, adeguati ai compiti da svolgere, in base alle esigenze operative della fondazione. Tali requisiti debbono essere ovviamente fissati in termini generali ed oggettivi, in modo da evitare un'indiscriminata discrezionalità della fondazione, tale da indurre ad una non ragionevole ed indebita restrizione del potere di designazione.

Quanto sopra si desume chiaramente dalla disposizione dell'art. 4, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 153, il quale, nell'individuare le due principali categorie di soggetti chiamate a comporre l'organo di indirizzo (rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti loca-

li, e personalità scelte al di fuori di tale ambito), richiede che la rappresentanza del territorio sia "adeguata e qualificata" e che gli altri componenti dell'organo, scelti al di fuori di tale categoria, debbono essere "personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della fondazione".

Orbene, nel comporre l'organo di indirizzo, il principio fondamentale fissato dall'ordinamento di settore, oltre ai due predetti criteri attinenti ai soggetti (rappresentanza del territorio e personalità), è quello, di carattere oggettivo, dell'equilibrio fra le diverse componenti, dovendo lo statuto prevedere modalità di nomina e di designazione "dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla formazione dell'organo" (art. 4, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 153). Occorre pertanto prevedere nello statuto un bilanciamento generale fra le anzidette categorie generali e, all'interno di esse, un'equilibrata distribuzione del potere di designazione fra i diversi soggetti, intendendo per soggetti anche singole tipologie (istituzionali od associative, e simili). Al fine di consentire la più ampia partecipazione, potranno eventualmente essere previsti, fra più soggetti compresi nella stessa tipologia (esempio più enti locali), opportune forme di turnazione nella designazione dei componenti dell'organo di indirizzo. L'insieme delle disposizioni di cui sopra tende sostanzialmente ad evitare che un potere di designazione a carattere maggioritario di un gruppo di soggetti possa determinare il collegamento

permanente della fondazione con interessi definiti o con strutture istituzionali, in violazione dell'autonomia che l'ordinamento di settore riconosce alle fondazioni, tenuto conto che il perseguimento da parte delle fondazioni di scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico non può ritenersi sostitutivo ma deve essere attuato "fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni" (art. 2, c. 1, lett. a) della legge di delega).

Si rammenta, per completezza, che alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di designazione degli organi della fondazione (art. 4, c. 5, del d.lgs. n. 153).

Per quanto riguarda le assemblee dei soci (ove mantenute dagli statuti), è da ritenere che le stesse non possano essere considerate, ai fini dell'eventuale attribuzione di un potere di designazione, come un unico soggetto, sia in considerazione del fatto che la loro composizione risulta essa stessa da un processo di designazione frazionato, sia tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, c. 1, lett. d) del d.lgs. n. 153, il quale pone come limite alla designazione la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo, unitamente agli eventuali soggetti nominati per cooptazione ai sensi dello stesso art. 4, c. 5.

E' opportuno che gli statuti prevedano strumenti idonei ad avviare ai casi in cui gli enti e gli organismi interessati non procedano alle designazioni di propria competenza.

E' da ricordare, come specificato in precedenza, che in caso di delimitazione dell'attività della fondazione in modo esclusivo ad un determinato territorio, ricorre l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 153

in merito alla necessaria presenza negli organi collegiali della fondazione (nella specie in quello di indirizzo) di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi. Tale criterio è da considerarsi aggiuntivo rispetto ai criteri già illustrati.

4.2.4. Lo statuto, con riferimento alla durata in carica dei componenti l'organo di indirizzo, è tenuto al rispetto della disposizione in base alla quale essi sono nominati per un periodo di tempo delimitato e possono essere confermati per una sola volta (art. 4, c. 1, lett. i), del d.lgs. n. 153).

La determinazione della durata della carica è rimessa alla libera scelta statutaria, che ovviamente deve rispondere a criteri di ragionevolezza delle motivazioni e di prudente e buona scelta organizzativa, nel senso di prevedere una durata, opportunamente diversificata rispetto a quella degli organi di amministrazione e di controllo, capace di contemperare l'esigenza di una sufficiente stabilità degli indirizzi nei periodi ai quali si riferiscono i programmi di attività della fondazione nei settori istituzionali con quella, egualmente essenziale, del rinnovo periodico delle esperienze e degli apporti personali dei componenti.

4.3. *Organo di amministrazione*

4.3.1 L'organo di amministrazione svolge i compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 153. Anche per l'organo di amministrazione è da ribadire che gli eventuali altri compiti che lo statuto intendesse assegnare devono mantenersi nell'ambito di una corretta distinzione tra funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo.

4.3.2. La composizione dell'organo di

amministrazione è rimessa alla libera scelta statutaria, che ovviamente deve basarsi su criteri di ragionevole adeguatezza alle concrete necessità operative della fondazione, tenendo conto di parametri ispirati a criteri di efficiente organizzazione e di ottimale utilizzazione delle risorse.

4.3.3 E' necessario che i componenti dell'organo siano in possesso, oltre che dei requisiti generali di onorabilità stabiliti dallo statuto per tutti i componenti degli organi della fondazione, di specifici requisiti di professionalità, adeguati ai compiti da svolgere.

Tali requisiti possono essere opportunamente individuati dagli statuti in termini generali, rimettendone la concreta valutazione all'organo competente alla nomina (organo di indirizzo). Si ritiene opportuno che lo statuto preveda una procedura di tipo selettivo-comparativo per l'individuazione dei soggetti idonei a svolgere i compiti di amministratore della fondazione.

4.4 *Organo di controllo*

I compiti dell'organo di controllo sono desumibili dalle corrispondenti disposizioni del codice civile. L'ordinamento di settore stabilisce che l'organo di controllo della fondazione deve essere composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. E' opportuno che lo statuto riporti, per completezza, la suddetta prescrizione minima. Qualora si intendano richiedere requisiti aggiuntivi, questi devono essere previsti nello statuto.

4.5 *Requisiti di onorabilità e di professionalità, cause di incompatibilità, di decadenza e di sospensione*

Gli statuti, a norma dell'art. 4, c. 1, lett. g), del d.lgs. n. 153, debbono fissare requisiti di professionalità e di onorabilità per i componenti degli organi della fondazione, nonché individuare ipotesi di incompatibilità, di decadenza e di sospensione per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo presso le fondazioni. Su tali materie la predetta disposizione demanda in modo specifico all'Autorità di vigilanza l'emanazione di indirizzi generali.

4.5.1 In materia di *requisiti di onorabilità* si ritiene che la specificità delle funzioni delle fondazioni non consenta di fare puro e semplice rinvio alle disposizioni già in vigore per il settore bancario, fermo restando che le disposizioni stesse possono costituire un utile parametro di riferimento per costruire una figura di onorabilità, da inserire negli statuti, aderente alle esigenze particolari delle fondazioni, eventualmente anche mediante la previsione di requisiti di ordine etico confacenti allo svolgimento delle specifiche funzioni e alla tutela dell'immagine della fondazione. Altri utili riferimenti possono rinvenirsi nel testo unico della finanza approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 13) e nelle relative disposizioni di attuazione (D.M. 11 novembre 1998, n. 468 (in G.U. 11 gennaio 1999, n. 7), nonché nella legislazione sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Le stesse indicazioni possono valere per i requisiti di professionalità. La determinazione dei predetti requisiti può essere anche articolata in modo diverso per i vari organi di indirizzo, amministrazione e controllo, tenuto conto della diversità dei compiti affidati a ciascuno di essi.

4.5.2. Circa le *incompatibilità* appare opportuno, in linea di massima, che esse siano fissate reciprocamente fra i componenti dei tre organi di base delle fondazioni (indirizzo, amministrazione e controllo), e fra questi e l'organo di direzione. Ciò per assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni. Nel punto 3. 1. si è già individuata analogia incompatibilità riferita ai componenti delle eventuali assemblee dei soci presso le fondazioni di origine associativa, ove mantenute dagli statuti.

Sembra necessario, tuttavia, al fine di assicurare l'unitarietà operativa della fondazione e l'univoca rappresentanza dell'ente all'esterno che le funzioni di presidente dell'organo di indirizzo e di presidente dell'organo di amministrazione siano riunite nella stessa persona, con l'avvertenza che, per evitare situazioni di interferenza dovute alla predetta concentrazione in un unico soggetto delle due funzioni, appare necessario che le funzioni di presidente dell'organo di indirizzo siano limitate a quelle di "ordine" strettamente necessarie al regolare svolgimento delle riunioni (ordine del giorno, convocazione, direzione della discussione, ecc.). Naturalmente, la convocazione dell'organo di indirizzo, com'è nella prassi di tali organismi, va prevista, oltre che su iniziativa del presidente, anche su richiesta di un determinato numero di componenti ovvero del collegio sindacale.

Il criterio dell'incompatibilità reciproca, nei sensi su indicati, non impedisce, ma anzi rende opportuno, che gli statuti prevedano che i componenti dell'organo di amministrazione possano essere invitati (ovvero assistano in via permanente o con altra formula libera-

mente individuata dallo statuto) alle riunioni dell'organo di indirizzo, senza diritto di voto, al fine di poter contribuire alla discussione e fornire il supporto della loro specifica conoscenza dei problemi della fondazione, soprattutto in sede di definizione dei programmi di attività.

Accanto alle predette incompatibilità per così dire "interne" gli statuti debbono individuare situazioni di incompatibilità rivolte all'esterno, riferite anche alla carica di direttore generale della società bancaria conferitaria, nel significato attribuito a tale locuzione dall'art. 1 del d.lgs. n. 153.

Tali situazioni possono essere individuate dagli statuti con riferimento ad incarichi esterni il cui svolgimento sia ritenuto non compatibile, in base ad una verificabile motivazione, con la qualità di componente degli organi della fondazione, ovvero con riferimento alla titolarità di cariche pubbliche, non necessariamente elettive, per le quali sia ritenuta analoga incompatibilità.

Si ricorda che, in base alla prescrizione dell'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 153, i membri dell'organo di amministrazione non possono assumere le funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria (nel significato che tale locuzione assume nell'art. 1 del d.lgs. n. 153).

Le predette incompatibilità debbono essere individuate in modo che siano funzionali al preciso scopo di assicurare, anche dal punto di vista dell'assetto preventivo dei rapporti tra partecipazione agli organi della fondazione e svolgimento di incarichi esterni o titolarità di cariche pubbliche, condizioni formali e sostanziali di indipendenza nello svolgimento dei compiti dei vari organi e di assoluta trasparenza delle

decisioni, nonché di evitare, in senso oggettivo e soggettivo, situazioni anche in astratto riconducibili alla figura del conflitto di interessi.

In tale contesto, appare del tutto plausibile, ed anzi necessario, che gli statuti introducano specifiche ipotesi di incompatibilità per i dipendenti e amministratori degli enti e degli organismi ai quali spettano, in base alle disposizioni statutarie, poteri di designazione dei componenti gli organi della fondazione, da estendere a tutti i soggetti legati ai predetti enti ed organismi da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato.

Sembra altresì necessario che lo stesso soggetto non possa ricoprire cariche in più fondazioni, per cui una specifica incompatibilità dovrebbe riguardare coloro che ricoprono finzioni di indirizzo, amministrazione o controllo in altre fondazioni. La predetta situazione di incompatibilità trova motivazione nell'esigenza di evitare eventuali interferenze (o potenziali conflitti di interessi) nelle determinazioni relative alla gestione del patrimonio delle fondazioni partecipate.

E' da ritenere invece consentito che lo stesso ente, qualora investito di poteri di designazione in più fondazioni in base ai rispettivi statuti, possa legittimamente procedere alle designazioni stesse, a condizione, appunto, che non sia designata la stessa persona.

Qualora la fondazione abbia rapporti organici e permanenti con organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi è opportuno che gli amministratori delle organizzazioni stesse siano ritenuti in posizione di incompatibilità con la qualità di componente degli organi della fondazione.

In tema di *decadenze*, il principio gene-

rale è che il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti per la nomina e la mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità determinano la decadenza dalla carica. A tali situazioni di solito si accompagnano previsioni relative alla mancata partecipazione alle riunioni del rispettivo organo per un certo numero di sedute consecutive, senza giustificato motivo, ovvero l'omessa comunicazione di un conflitto di interessi o di una causa di incompatibilità o di sospensione.

Occorre ricordare, in proposito, che fra le disposizioni che rientrano nel contenuto obbligatorio degli statuti ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 153 vi è la previsione:

a) che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;

b) dell'obbligo per ciascun componente degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano. Per i soggetti che svolgono funzioni di direzione si ritiene che l'organo destinatario delle segnalazioni, anche con riferimento ai possibili conflitti di interesse di cui al successivo punto 4.6, sia l'organo di amministrazione, al quale pertanto va demandata l'adozione delle misure necessarie.

Gli statuti potrebbero eventualmente prevedere modalità e procedure oggettive per la verifica dei requisiti da parte dei competenti organi.

4.6. *Conflitti di interesse*

I componenti gli organi della fondazione e coloro che svolgono funzioni

di direzione operano, secondo i principi che regolano l'ordinamento di settore (art. 4 del d.lgs. n. 153, in particolare il c. 2), nell'esclusivo interesse della fondazione.

Nel caso in cui uno dei soggetti di cui sopra si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della fondazione, lo statuto, in applicazione del principio di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 153, deve prevedere l'obbligo di dame immediata comunicazione all'organo di appartenenza (ed eventualmente all'organo di controllo), nonché di astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Con la permanenza del conflitto di interessi ricorrono poi i presupposti per applicare gli istituti della sospensione e della decadenza.

E' opportuno che lo statuto preveda le misure conseguenti alla violazione degli obblighi anzidetti.

4.7 *Compensi*

In materia di compensi ai componenti degli organi della fondazione, va tenuta presente la disposizione dell'art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 153, che stabilisce il divieto (da ribadire nello statuto) di distribuire, o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, "con esclusione dei compensi previsti dall'art. 4, c. 1, lett. b)" del decreto medesimo (cioè i compensi che l'organo di indirizzo può determinare per i componenti dell'organo di amministrazione e di controllo della fondazione).

In relazione alla disposizione di cui sopra, per quanto riguarda l'organo di indirizzo, possono ritenersi consentite (fermi i divieti stabiliti nella norma

stessa) forme di trattamento economico di tipo non "corrispettivo" bensì indenitario, collegate alla partecipazione ai lavori dei rispettivi organi di appartenenza e che privilegino la partecipazione effettiva (gettoni di presenza, rimborso spese, e simili).

L'effettiva partecipazione può essere sollecitata anche con altri strumenti (come la previsione di forme di decadenza per ingiustificata mancata partecipazione a più sedute successive).

5. PATRIMONIO E DESTINAZIONE DEL REDDITO

In base all'art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 153, il patrimonio della fondazione è totalmente *vincolato al perseguimento degli scopi statutari*. Inoltre, nell'amministrare il patrimonio, le fondazioni debbono osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività. La stessa disposizione stabilisce (c. 2) che l'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni deve avvenire "in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse delle fondazioni".

Tali previsioni, che è opportuno ribadire per completezza negli statuti, possono essere utilmente integrate con disposizioni divieti o cautele, individuati dagli statuti medesimi, che ne rendano concretamente operativo il contenuto, con particolare riguardo, ad esempio, alla regolazione di possibili conflitti di interessi con componenti degli organi della fondazione in materia di affidamento all'esterno della gestione del patrimonio, ovvero agli affidamenti a società di gestione nell'ambito della società bancaria conferitaria, nonché ad altre analoghe situazioni indicate negli statuti.

Il patrimonio è incrementato dalla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 153. La costituzione di eventuali riserve o accantonamenti facoltativi deve essere prevista dallo statuto, ai sensi della lett. e) della stessa disposizione, con l'indicazione delle specifiche finalità e dei criteri di determinazione delle riserve stesse, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

Per quanto riguarda la destinazione del reddito della fondazione è sufficiente, almeno quale prescrizione minima, che lo statuto richiami la disposizione dell'art. 8 del d.lgs. n. 153, che contiene anche la definizione del concetto di reddito valida per l'ordinamento di settore. Si ritiene di dover precisare che non costituisce reddito il corrispettivo dell'alienazione di cespiti patrimoniali, fino ad un ammontare pari al valore di bilancio del cespite dimesso.

6 BILANCI

In materia di bilanci, va richiamata la disposizione dell'art. 9, c. 5, del d.lgs. n. 153, che *demanda all'Autorità di vigilanza di disciplinare con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci* e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle fondazioni. A tale regolamento occorre pertanto che gli statuti facciano rinvio, ribadendo altresì, per completezza, le prescrizioni degli altri commi del cit. 9. L'Autorità di vigilanza, nel determinare le modalità di redazione dei bilanci, deve ispirarsi ai seguenti criteri direttivi:

a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'at-

tività svolta dalla fondazione;

b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività. Si ritiene che tali indicazioni, oltre a riguardare direttamente l'esercizio del potere regolamentare dell'Autorità di vigilanza, rappresentino altrettanti indirizzi generali che ispirano l'ordinamento di settore, ai quali pertanto le fondazioni debbono conformarsi nelle scelte statutarie in materia di gestione del patrimonio, di bilanci, di contabilità e di scritture contabili, nonchè nella emanazione di regolamenti interni nelle predette materie (a tali criteri va pertanto fatto rinvio per la parte di dette materie che lo statuto domandi eventualmente ai regolamenti stessi).

Per quanto riguarda, in particolare, la tenuta dei libri e delle scritture contabili debbono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile (art. 9, cit., c. 2). E' necessario, di conseguenza, che gli statuti individuino, sulla scorta delle richiamate disposizioni del codice civile, i libri e le scritture che la fondazione è obbligata a tenere. Si ricorda in proposito l'obbligo di tenere contabilità separate nel caso di istituzione di imprese strumentali: art. 9, cit., c. 3).

6. 1 Durata dell'esercizio e documento previsionale

Per consentire la progressiva uniformità dell'ordinamento contabile delle fondazioni ed assicurare un ordinato e tempestivo passaggio al nuovo assetto, si ritiene necessario fornire in via di

anticipazione, ai fini dell'adeguamento degli statuti, le seguenti indicazioni in tema di bilanci, che saranno successivamente formalizzate nel previsto regolamento:

a) *coincidenza dell'esercizio finanziario delle fondazioni con l'anno solare*. Le fondazioni, per le quali è attualmente prevista una diversa durata o cadenza dell'esercizio finanziario, determinano in via transitoria nello statuto le modalità di allineamento alla predetta durata, anticipando o estendendo l'esercizio in corso, non oltre comunque il 31 dicembre 2000.

b) obbligo per le fondazioni di provvedere, entro il mese di ottobre di ciascun anno, a valere per l'esercizio successivo, all'adozione di "*Documento programmatico previsionale*" dell'attività relativa all'esercizio successivo, da trasmettere entro quindici giorni all'Autorità di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) sono emanate nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 28, c. 5, del d.lgs. n. 153, e si applicano indipendentemente dalle relative modifiche statutarie.

7. DISCIPLINA STATUTARIA DELLE SITUAZIONI TRANSITORIE

Gli statuti adottano nonne transitorie idonee a disciplinare un ordinato passaggio al nuovo ordinamento delle fondazioni ed a favorire l'applicazione a regime delle disposizioni statutarie emanate in attuazione dell'ordinamento stesso. A tal fine operano secondo criteri di adeguatezza e di flessibilità, specie in presenza di incompatibilità non previste nel precedente assetto, nel rispetto delle specificità di ciascuna fondazione ed al fine di assicurarne la migliore funzionalità nella fase transi-

toria. Il regime transitorio ha naturalmente un limite implicito nell'esigenza che il primo bilancio approvato in costanza del nuovo assetto risultante dall'adeguamento degli statuti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 153 sia deliberato dagli organi previsti dallo statuto stesso.

In linea generale, si reputa che, considerato il radicale mutamento di natura giuridica e di finalità che il nuovo ordinamento attribuisce alle fondazioni, nonché le regole indeclinabili in materia di distinzione fra funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo, debba essere affermato un principio di cesura e di "non continuità" con il precedente ordinamento, per cui è da ritenere che gli esistenti organi, quanto meno quelli con competenze miste (ad esempio di indirizzo e di amministrazione) debbano essere dichiarati decaduti con l'approvazione del nuovo statuto, salvo a rimanere in carica fino alla prima riunione dei nuovi organismi, con il compito di provvedere agli adempimenti relativi alla costituzione degli organismi stessi ed agli altri adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell'Autorità di vigilanza. Per quanto riguarda la gestione, gli organi scaduti, in regime statutario di prorogatio, limitano la propria attività all'ordinaria amministrazione, secondo il principio generale vigente in materia. Quanto sopra salvo motivati casi eccezionali, riconducibili a verificabili situazioni di pregiudizio per la funzionalità per l'integrità del patrimonio della fondazione. L'Autorità di vigilanza si riserva in proposito di valutare singolarmente le specifiche situazioni che verranno al suo esame nell'esercizio dei poteri di approvazione previsto dal d.lgs. n. 153 (art. 10).

E' appena il caso di sottolineare che i componenti degli organi decaduti possono essere nominati nei nuovi organi istituiti dallo statuto, con l'osservanza delle procedure ivi stabilite, qualora in possesso dei requisiti previsti. In tali ipotesi, non si ritiene che la durata individuale della carica possa essere limitata in connessione con l'incarico già rivestito, atteso il ricordato principio di non continuità giuridica e ordinamentale su cui si basa la decadenza dei precedenti organi.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro, G. Amato

DECRETO 8 ottobre 1997

Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.

Publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

di concerto con

IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico fondo speciale, così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli istituti centri di servizio possano essere anche più di uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle somme

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'am-

montare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2.

Fondo speciale presso ogni regione

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

c) da un membro nominato dal

Ministro per la solidarietà sociale;

d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;

e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;

f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è

conservata presso il comitato di gestione.
 5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

6. Il comitato di gestione:

a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;

b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;

c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;

e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;

g) cancella con provvedimento motivato dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.

7. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno o tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

Centri di servizio

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.

3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:

a) un'organizzazione di volontaria-

to di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991;

b) oppure, in alternativa un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione, dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.

Art. 4.

Compiti dei centri di servizio

1. I centri di servizio hanno lo scopo di

sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art. 5.

Funzionamento dei centri di servizio

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.

2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi. Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata,

al comitato di gestione competente per territorio. I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991. In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale

dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.

Art. 7.

*Abrogazione del decreto ministeriale
21 novembre 1991*

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 ottobre 1997

Finito di stampare Gennaio 2003

Progetto grafico e stampa a cura di:

Tipolitografia Rocografica - Roma

